



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Cattedra di Diritto della Crisi d'Impresa

DOVERI ORGANIZZATIVI DEGLI ORGANI DI  
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

RELATORE:

Ch.mo Prof. Vincenzo De Sensi

CANDIDATO:

Francesco Mazzei

Matr. 142053

CORRELATORE:

Ch.mo Prof. Gian Domenico Mosco

ANNO ACCADEMICO 2020/2021

## INDICE

<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>4</b>
---------------------------	----------

### **CAPITOLO PRIMO**

<b><i>LA CRISI D'IMPRESA E LA SUA RILEVANZA SISTEMICA: IL RUOLO DELLA NORMATIVA E L'IMPORTANZA DELLA SUA PREVENZIONE E CORRETTA GESTIONE. ....</i></b>	<b><i>11</i></b>
--	------------------

1. Crisi d'impresa e ripercussioni sistemiche: considerazioni di carattere generale riguardo l'evoluzione normativa sino al nuovo Codice della crisi..... 11
2. La centralità dell'importanza della conservazione delle entità economiche ..... 20
3. La prevenzione dell'insolvenza come elemento chiave per eliminare il rischio di crisi di impresa. .... 27

### **CAPITOLO SECONDO**

<b><i>I DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI NEL PREVENIRE LA CRISI DI IMPRESA.....</i></b>	<b><i>36</i></b>
--	------------------

1. Gli obblighi dell'imprenditore/debitore tra assetti organizzativi e prevenzione. ... 36
2. Obbligo di prevenzione: la necessità per l'imprenditore e gli organi di controllo di adottare gli strumenti in grado di prevenire la crisi. .... 41
3. Il dovere di prevenzione dell'insolvenza e la titolarità dello stesso in capo agli amministratori esecutivi..... 52
4. La diligenza e le conseguenze della *mala gestio* degli amministratori..... 59
5. I poteri/doveri in capo agli amministratori non esecutivi. .... 67
6. Le responsabilità degli amministratori non esecutivi ..... 71

### **CAPITOLO TERZO**

<b><i>IL RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA PREVENZIONE E NELL'AMMINISTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DI CRISI .....</i></b>	<b><i>73</i></b>
--	------------------

1. Gli organi di controllo nella crisi d'impresa: il ruolo del Collegio sindacale. .... 73
2. I principi di comportamento del Collegio sindacale e il suo ruolo di prevenzione. .... 82

3. Il controllo esterno: la figura del Revisore legale dei conti.....	86
---	----

## **CAPITOLO QUARTO**

### ***GLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E LE PROCEDURE CONCORDATARIE ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA.....***

1. L'OCRI: l'organismo di composizione della crisi d'impresa. ....	94
2. Brevi cenni sugli strumenti di regolazione della crisi. ....	97
3. I piani attestati di risanamento. ....	99
4. Gli accordi di ristrutturazione debiti ordinari, agevolati e ad efficacia estesa e la convenzione di moratoria.....	105
5. Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.....	115
6. L'esdebitazione del debitore meritevole. ....	130
7. Il nuovo concordato preventivo.....	135
8. L'insolvenza di gruppo.....	152
9. La liquidazione giudiziale. ....	157

<b>CONCLUSIONI .....</b>	<b>163</b>
--------------------------	------------

<b><i>BIBLIOGRAFIA.....</i></b>	<b><i>167</i></b>
---------------------------------	-------------------

<b><i>SITOGRAFIA .....</i></b>	<b><i>175</i></b>
--------------------------------	-------------------

<b><i>GIURISPRUDENZA .....</i></b>	<b><i>175</i></b>
------------------------------------	-------------------

## INTRODUZIONE

La riflessione da cui sono partito per la scrittura di tale elaborato è il concetto di “*crisi aziendale*” e, soprattutto, il vecchio concetto di “*fallito*” che, ad opinione dello scrivente, denotava in un certo qual modo un’accezione negativa, quasi un discredito, della situazione in cui versava l’imprenditore. Così, nella scelta dell’argomento di tesi, mi sono soffermato sulla novella legislativa del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.

Il fenomeno della crisi, soprattutto in virtù di quanto accaduto nell’ultimo anno per via della situazione pandemica che ha segnato l’economica del Paese, credo sia un concetto di grande attualità. Le imprese deboli e in difficoltà economica e finanziaria hanno sofferto crisi rapidamente degenerate in dissesto. In questo contesto è emersa l’improcrastinabile necessità di prevedere e prevenire il fenomeno della crisi d’impresa, in quanto la tempestività nella previsione può accrescere le probabilità di risoluzione delle problematiche aziendali. Dunque, lo step necessario è quello di aiutare l’imprenditore prima ancora di diventare un “*fallito*”: e quindi di aiutarlo a prevenire lo stato di crisi, anziché intervenire nel momento successivo.

In questo contesto, il Governo, con la L. 19 ottobre 2017 n.155, è stato delegato ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali e della disciplina sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie. Dopo l’approvazione della legge delega n. 155/2017, il Governo ha istituito la c.d. “seconda Commissione Rordorf” al fine di realizzare un articolato normativo contenente l’attuazione della delega: è nato così, dopo non poche revisioni e decreti correttivi, il Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza: l’entrata in vigore delle nuove norme è stata scaglionata in due fasi: nella prima, a partire dal 16 Marzo 2019, sono entrate in vigore le norme relative all’istituzione dell’albo dei curatori, commissari giudiziali e o liquidatori, all’amministrazione straordinaria, alle modalità organizzative dell’impresa e delle società, alla responsabilità degli amministratori, alla nomina degli organi di controllo

ed alle garanzie per gli acquirenti di beni immobili da costruire; nella seconda, a partire dal 15 Agosto 2020, sono entrate in vigore le disposizioni relative alle misure di allerta, alla liquidazione giudiziale, al sovraindebitamento e quelle per i consumatori e per le imprese di piccole dimensioni.

Il Codice si compone di 359 articoli a cui se ne aggiungono 35 per le disposizioni di attuazione e transitorie ed è suddiviso in nove titoli, ulteriormente ripartiti in capi, sezioni (e talvolta sottosezioni). Il titolo primo contiene le disposizioni generali e rivela l'intento programmatico del legislatore delegante di dare all'intera materia un'impronta coerente e sistematica, secondo una impostazione che parte dalle definizioni, dai principi generali, per andare via via verso disposizioni prima generali e poi via via più analitiche. Emergono, in particolare, le procedure di allerta e composizione assistita della crisi ad iniziativa del debitore, le quali presentano una natura non giudiziale e confidenziale, tese a realizzare una risoluzione anticipata della crisi; ancora, le procedure di composizione concordata della crisi ad iniziativa del debitore, dei creditori e dell'autorità giudiziaria, rientrando in tale ambito i piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzioni di moratoria ed il concordato preventivo; infine, risalta la procedura di liquidazione giudiziale, che sostituisce il fallimento con alcune modifiche dirette ad una maggiore rapidità ed efficienza, Nel medesimo contesto vengono poi disciplinate, pur con le dovute notevoli differenze, la crisi e l'insolvenza sia delle imprese di maggiore dimensione sia delle imprese minori, dei consumatori, dei professionisti ed in genere dei c.d. "*debitori civili*".

Se ci si ferma a riflettere, infatti, la stessa denominazione di "*codice*" lascia intendere l'intenzione del legislatore di creare una normativa organica e tendenzialmente completa di fenomeni quali l'insolvenza e la crisi che normalmente la precede. Crisi e insolvenza, concetti chiave del lavoro del legislatore, che col Codice non riguardano solo gli imprenditori e le imprese, bensì ogni altro tipo di debitore. Dunque, il Codice rappresenta ad oggi un vero e proprio lavoro organico e unico che riguarda e disciplina qualsiasi situazione di crisi o d'insolvenza, sulla quale poi innestare le regole più

specificamente rivolte alle diverse categorie di possibili debitori: imprenditori grandi, medi o piccoli, professionisti, consumatori e debitori civili in genere.

Ma una delle principali novità, introdotte dalla legge delega e pressoché sconosciute al nostro diritto fallimentare è costituita dal concetto di prevenzione della crisi. Infatti, la ragione di queste scelte normative va ricercata nel fatto che i veri protagonisti della vita economica sono ormai le società, della cui crisi quindi, soprattutto ci si deve preoccupare ed occupare nel senso di applicare loro discipline preventive e adeguate. Ed è stato proprio quest'ultimo il punto di partenza del legislatore, il quale ha provveduto alla sostituzione del termine “*fallimento*” con la locuzione di “*liquidazione giudiziale*”, eliminando così definitivamente l'antiquato approccio al debitore insolvente: non più un soggetto da eliminare ed emarginare all'interno della società economica, in quanto pregiudizievole e, per l'appunto, “*fallito*” bensì un soggetto da reinserire nel tessuto sociale ed economico, dopo aver estinto la sua posizione debitoria. Il fallimento così diviene l'*extrema ratio*: prima si aiuta il debitore/imprenditore insolvente a prevenire la crisi ovvero componendola in maniera quasi assistenzialista per poterlo reinserire nel mondo economico.

Essendo chiaro da anni che tale disciplina dovesse essere rinnovata, nel corso dell'ultimo decennio sono state portate avanti una serie di riforme con successo limitato. Con la riforma Rordorf assistiamo invece ad una riforma ampia ed organica, al centro della quale troviamo le procedure di allerta e di composizione della crisi.

Il concetto di “*crisi*” che, nella disciplina normativa precedente non trovava una definizione *ad hoc*, veniva solamente citata quale presupposto oggettivo per l'accesso al concordato preventivo (art. 160 L. fall.). La crisi viene rielaborata dal Codice all'art. 2, comma 1, lett. a) definendola come quello «[...] *stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*». La definizione di “*insolvenza*”, già presente nella disciplina della Legge fallimentare all'art. 5, diviene pertanto l'evoluzione dello stato di crisi predetto, consistendo ne «*lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in*

*grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni»* (art. 2, comma 1, lett. b, C.C.I.). Successivamente, col decreto n. 147 del 5 Novembre 2020, vengono apportate delle “correzioni” al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il decreto c.d. “correttivo” si concentra sulla nozione di crisi proprio contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. n.14/2019. Infatti, prendendo spunto alla scienza aziendalistica, viene abbandonata la definizione fin qui citata che identifica la crisi in uno stato di difficoltà economico-finanziaria dell’impresa. Il concetto di crisi viene individuato come *uno squilibrio economico e finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore*. L’indicatore della situazione di squilibrio è rappresentato dalla non sostenibilità dei debiti per i sei mesi successivi e l’assenza di prospettiva di continuità come specificato dall’art. 13 del D.lgs. n. 14/2019.

Altro punto focale è la prevenzione della crisi o, per meglio dire, il concetto della rilevazione tempestiva della crisi. Quest’ultima, quale unica via che dovrebbe far sì che si possa arrivare a far conciliare la soddisfazione degli interessi dei creditori con la soddisfazione degli interessi che *«sono suscettibili di essere pregiudicati dall’eventuale interruzione dell’attività che si punta dunque a prevenire agevolando la risoluzione delle difficoltà finanziarie prima che sia troppo tardi»*. Dalla lettura del nuovo secondo comma dell’art. 2086 del Codice civile, si sottolinea, secondo altra sfumatura, l’importanza della rilevazione tempestiva della crisi. Vengono introdotti almeno due elementi di novità nel sistema. Da una prima lettura si può sostenere che qualora l’obbligo di *«istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa»* poteva ritenersi cogente anche nel sistema normativo del diritto societario previgente, la novella normativa amplifica la valutazione circa l’idoneità dell’assetto, imponendo di indagarne la capacità di realizzare una *«rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale»*.

La norma più rilevante è dettata dall’art. 3 C.C.I., intitolato “*Doveri del debitore*”, che esprime due concetti centrali nel sistema novellato: l’emersione tempestiva della crisi e, con specifico riguardo all’imprenditore collettivo, l’obbligo di adottare assetti organizzativi adeguati. Ai sensi del primo comma, infatti, l’imprenditore individuale

deve adottare ogni misura idonea a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

Altri obblighi e doveri riguardano tutte le parti che ruotano intorno al debitore. Il successivo art. 4 sancisce, al primo comma, il principio secondo cui il debitore e i creditori debbono informare la propria condotta nell'esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, nonché durante le trattative che le precedono. Il secondo comma dell'art. 4 declina in modo puntuale gli obblighi del debitore nel predetto contesto, ponendo in capo ad esso il dovere di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto; assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori; gestire il patrimonio o l'impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza nell'interesse prioritario dei creditori.

I creditori sono obbligati nei doveri di leale collaborazione con il debitore ma anche con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, nonché onerati del dovere di riservatezza circa la situazione del debitore. Con il Codice anche i creditori, concepiti finora essenzialmente solo come titolari di diritti, diventano invece destinatari di specifici doveri, anzitutto verso il debitore stesso.

Altro punto cardine che accompagna il concetto della prevenzione e del risanamento della crisi è quello della continuità aziendale. Come è stato acutamente evidenziato in dottrina, la disciplina portava comunque a distinguere due diverse prospettive: quella della conservazione e riorganizzazione degli assetti produttivi da un lato e quella della continuità aziendale, dall'altro. Per quanto tali formule siano talvolta state considerate come sinonimi indicativi dell'unica strada alternativa alla liquidazione dei beni dell'imprenditore decotto, l'una non implica necessariamente anche l'altra e a ciascuna di esse non è necessariamente collegata la salvaguardia dell'occupazione o la migliore soddisfazione dei creditori. Se la continuità aziendale può infatti rivelarsi funzionale a preservare l'occupazione, la stessa può non essere conveniente per i creditori poiché suscettibile di realizzare una ulteriore perdita di valore laddove la gestione dell'attività

continui ad essere inefficiente. Invero, la ristrutturazione dell'apparato produttivo ed il suo affidamento ad un soggetto diverso, potrebbero permettere sì la tutela della struttura produttiva e assicurare così la continuità dell'attività, spesso passando però attraverso un ridimensionamento del personale impiegato poiché in un qualche modo contrastante con le esigenze dell'imprenditore interessato a subentrare. Alla luce di quanto sin qui detto, ciò che si è voluto evidenziare nel corso del lavoro è la linea di tendenza della normativa della gestione della crisi d'impresa: ossia la possibilità di una valutazione in concreto sull'ipotesi, anche in termini di convenienza economica, di una liquidazione definitiva dell'impresa ovvero di protezione dell'azienda e, in particolare, della valutazione dell'affidamento del potere di gestione, ancorché limitato, in capo all'imprenditore insolvente, in un'ottica di coinvolgimento nella gestione della crisi di tutti i soggetti interessati. Così, nel momento in cui l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale risulta essere appropriato, le attività e le passività vengono contabilizzate presupponendo che l'impresa sarà in grado di realizzare le proprie naturali attività riuscendo così a far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale.

Un'altra innovazione nata dall'esigenza di contenere i costi delle ristrutturazioni aziendali ha indotto il legislatore ad annoverare fra i principi generali della riforma quello dell'economicità delle procedure, oltre ad avere introdotto organi ad hoc volti ad assistere sia il debitore che il Tribunale nel risanamento e composizione della crisi. La riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha infatti previsto l'istituzione, presso ciascuna Camera di Commercio, di un Organismo (l'OCRI), composto da un Collegio di tre esperti, che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi. L'OCRI è l'organismo di composizione della crisi d'impresa ed ha il compito di ricevere le segnalazioni e gestire la fase di allerta, nonché il procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse dalle imprese minori. Il procedimento dinanzi all'OCRI è composto da due fasi autonome e distinte, in quanto si può accedere anche ad una delle due fasi senza necessariamente passare dall'altra; tuttavia l'ordine seguito è quello sancito dalla norma. La prima fase, definita di allerta, nasce dalla segnalazione e conduce, tramite l'audizione, all'individuazione delle

misure possibili per porre rimedio allo stato di crisi. La seconda fase è la composizione assistita della crisi, caratterizzata dai tentativi di trattative con i creditori. La fase di segnalazione è obbligata, in quanto il debitore vi accede dopo la segnalazione obbligatoria effettuata dagli organi individuati dagli artt. 14 e 15 del Codice della Crisi d'Impresa e d'Insolvenza (Organi di controllo, Revisori, Creditori pubblici qualificati). La fase di composizione assistita della crisi è eventuale, in quanto vi si accede solo con la richiesta del debitore. Quindi, il debitore può accedere alla fase di composizione assistita della crisi anche in assenza della segnalazione.

Alcune novità, seppur minime, riguardano anche le procedure stesse di composizione della crisi in quanto il Codice ricalca, con qualche piccola modifica, le discipline normative precedenti, e quindi la Legge Fallimentare e la Legge del 2012 sul sovraindebitamento.

Il lavoro di tale elaborato si sofferma dunque sulle novelle introdotte dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza, sulle sue sfumature innovative ma anche su quelle contorte e criticate da Dottrina e Giurisprudenza. Il Codice infatti svolge una vera e propria modernizzazione del diritto concorsuale e del diritto fallimentare, garantendo comunque un sistema coerente ed organico, colmando le lacune presenti nell'esperienza giuridica italiana così come nella L. fall. n.267 del'42.

Alla luce di quanto sin qui esposto, si può pertanto affermare che il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza rappresenta un vero e proprio salto, non solo legislativo, economico, concorsuale e fallimentare, ma anche e soprattutto culturale.

## CAPITOLO PRIMO

### **La crisi d'impresa e la sua rilevanza sistemica: il ruolo della normativa e l'importanza della sua prevenzione e corretta gestione.**

SOMMARIO **1.** Crisi d'impresa e ripercussioni sistemiche: considerazioni di carattere generale riguardo l'evoluzione normativa sino al nuovo Codice della crisi; **2.** La centralità dell'importanza della conservazione delle entità economiche; **3.** La prevenzione dell'insolvenza come elemento chiave per eliminare il rischio di crisi di impresa

#### **1. Crisi d'impresa e ripercussioni sistemiche: considerazioni di carattere generale riguardo l'evoluzione normativa sino al nuovo Codice della crisi**

La crisi di una impresa è un fenomeno strutturale o, per meglio dire sistemico. L'impresa è infatti non solo sistema ma anche un vero e proprio sottosistema che si muove all'interno di complessi meccanismi economici e, come tale, muta le sue caratteristiche nel corso del tempo vivendo momenti di massima espansione ed efficienza ed anche situazioni di crisi<sup>1</sup>. Del resto, l'andamento oscillatorio del ciclo economico rimanda direttamente al comportamento microeconomico di imprese e consumatori<sup>2</sup>. Vi è un alternarsi di fasi espansive e fasi recessive e questo, anche se chiaramente esistono casi in cui si registrano delle oscillazioni anticicliche a livello aziendale, coincide con il verificarsi di situazioni di crisi a livello delle singole imprese<sup>3</sup>. Una definizione giuridica di "*crisi sistemica*" deve partire da ragionamento lapalissiano: il suo stesso porsi fa riferimento ad una crisi che non riguarda solo e soltanto una impresa insolvente ma riguarda invece una serie di imprese che operano nello stesso settore, le quali si muovono non necessariamente in rapporti economici o

---

<sup>1</sup> C. BIANCHI, *Crisi d'impresa e risanamento*, Milano, Ipsoa, 2010, p. 47 e ss.

<sup>2</sup> F. DI MARZIO, *Il diritto negoziale della crisi d'impresa*, Milano, 2011, 3 e ss. e 76 e ss.

<sup>3</sup> NARDECCHIA, *Crisi d'impresa, autonomia privata e controllo giurisdizionale*, Milano, Ipsoa, 2007, p. 25 e ss.

lavorativi tra loro, apparendo così evidente che l'insolvenza dell'una non è causa diretta dell'insolvenza dell'altra, pur determinandosi la crisi di più imprese che operano nello stesso settore economico. La crisi così riguarda anche il mercato in cui l'impresa opera, o addirittura più in generale l'intero settore economico di riferimento ed il termine "sistemico" nell'ambito di questa identità allude alle modalità di propagazione della crisi e alle ragioni di codeste modalità.

Prescindendo solo un momento poi dalla dimensione giuridica, si può affermare che una crisi d'impresa è una manifestazione patologica della gestione aziendale che, a seguito di perdite economiche, di valore e di redditività, può concretizzarsi in una vera e propria insolvenza, quest'ultima intesa come incapacità dell'impresa di far fronte sistematicamente alle proprie obbligazioni.

Visto il *trend* economico globale - che dal 2008 ad oggi ha sperimentato un periodo di crisi molto più profondo se confrontato a quello manifestatosi durante la Grande Depressione - si è reso necessario tentare di riformare la disciplina della crisi d'impresa, ciò al fine di evitare una legislazione troppo stringente, che potesse provocare un'enorme perdita di attività produttive. Tale dinamica si è manifestata anche in Italia, così come in altri Paesi europei, dove i tentativi di risollevarne l'andamento economico generale hanno adottato interventi normativi abbastanza rilevanti e incisivi sia sul piano dell'individuazione sia sul piano della risoluzione delle crisi d'impresa. Attualmente, del resto, l'ulteriore crisi sanitaria pone nuovamente e in misura molto stringente tali tipologie di problematiche a tal punto che le conseguenze economiche provocate dalle misure emergenziali, varate dalla maggior parte dei Paesi Europei, sicuramente genereranno una contrazione generalizzata a livello economico e produttivo.

La materia della crisi di impresa, nel tempo, ha gradualmente acquisito una forte dimensione sovranazionale. Specie sul piano comunitario, infatti, si è provveduto anche in tempi recenti ad emanare raccomandazioni e direttive allo scopo di

armonizzare le varie legislazioni nazionali, in qualche caso molto datate<sup>4</sup>: vi è la Raccomandazione della Commissione Europea n. 2014/135/UE finalizzata ad armonizzare le normative nazionali in tema di insolvenza e di ristrutturazioni aziendali; il Reg. (UE) 2015/848, come già il precedente Reg. (CE) n. 1346/2000, stabilisce il principio dell'applicazione della *lex fori concursus* con riguardo ai rapporti giuridici pendenti nelle procedure di insolvenza ed in quelle di recupero delle imprese.

Focalizzandosi sull'Italia anzitutto va fatto riferimento al Regio Decreto n. 267 del 1942, il quale non prevedeva alcun margine di soluzioni privatistiche dell'insolvenza, stabilendo invece definitivamente la netta funzione afflittiva e sanzionatoria del fallimento, attraverso un'impronta "pubblicistica" delle procedure, caratterizzata dallo svilimento del ruolo del ceto creditorio e dalla enfaticizzazione della posizione del Tribunale e del giudice delegato. Ciò comunque in virtù delle svolte autoritarie e repressive delle politiche nazionali del primo Novecento italiano. La funzione pubblicistica si evince attraverso le procedure di estromissione dal tessuto economico e sociale dell'impresa, incapace di soddisfare le pretese creditorie. L'unica via di fuga era sì il concordato fallimentare, esperibile tuttavia solo a quei debitori la cui esposizione debitoria era dovuta per cause a lui non imputabili. Con l'avvento della Costituzione nel 1947 e con l'affermazione dei principi del giusto processo, tra equo contraddittorio e il sempre più tutelato diritto alla difesa, il seppur duro ma tutto sommato coerente sistema procedurale, fu caratterizzato da una serie di modifiche, con l'obiettivo di coordinare la legge fallimentare con il mutato contesto costituzionale, contribuendo così a creare un sistema contraddittorio ma dilatando i tempi di soddisfazione dei creditori.

Particolari novità sono state introdotte dall'art. 182-sexies L. fall., il quale prevede, a decorrere dalla data di deposito della domanda di concordato o dal deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, l'inoperatività delle

---

<sup>4</sup> BIANCHI C, Crisi d'impresa e risanamento, Ipsoa, Milano, 2010, p. 47 e ss.

disposizioni in materia di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale e l'inoperatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale ex art. 2484, co.1, n.4 c.c.<sup>5</sup>; così come ulteriori novità sono state introdotte dall'art. 185 L. fall., in tema di esecuzione delle c.d. "proposte concorrenti nel concordato" il quale è stato introdotto nel 2015<sup>6</sup>.

Altra particolare e innovativa disciplina normativa è stata quella dei finanziamenti dei soci nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, derogatoria dell'art. 2467 c.c., che era stata introdotta nel 2010, nell'ambito del nuovo art. 182-quater l. fall., ed è stata ritoccata nel 2012 e nel 2015<sup>7</sup>. Gli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. fissano infatti la regola della postergazione dei crediti derivanti da finanziamenti dei soci quando tali finanziamenti siano stati erogati in presenza di una certa situazione della società. L'art. 182- quater, comma 3, L.fall., derogando espressamente a queste due disposizioni, ha esteso ai crediti da finanziamenti dei soci il beneficio della prededucibilità previsto, dai precedenti commi, per i crediti da finanziamenti erogati in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato oppure in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Proseguendo l'*excursus* normativo, una delle più rilevanti innovazioni legislative in materia è costituita dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, ha disciplinato il testo del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il Codice, frutto del lavoro della Commissione Rordorf, si compone di 359 articoli a cui se ne aggiungono 35 per le disposizioni di attuazione e transitorie ed è suddiviso in nove titoli, ulteriormente ripartiti in capi, sezioni (e talvolta sottosezioni). Il titolo primo contiene le disposizioni generali e rivela l'intento programmatico del legislatore delegante di dare all'intera materia un'impronta

---

<sup>5</sup> Disposizione normativa introdotta nel 2012 sulla scia della legislazione spagnola e tedesca.

<sup>6</sup> VILLANI A., AMATURO B., ACUNZO G., MELONI M., Continuità aziendale: correnti sviluppi nell'ambito dei principi contabili e di revisione, Riv. *Dottrina Commerciale*, 2018, IV, p. 671 e ss.

<sup>7</sup> A. NIGRO, *Il diritto societario della crisi: nuovi orizzonti?*, in Riv. *delle Società* 2018, V, p. 1207 e ss.

coerente e sistematica, secondo una impostazione che parte dalle definizioni, dai principi generali, per andare via via verso disposizioni prima generali e poi via via più analitiche. Nel medesimo contesto vengono poi disciplinate, pur con le dovute notevoli differenze, la crisi e l'insolvenza sia delle imprese di maggiore dimensione sia delle imprese minori (quelle già oggi non soggette al fallimento) dei consumatori, dei professionisti ed in genere dei c.d. "debitori civili". Nei principi generali sono enunciati non solo i diritti e gli obblighi del debitore in crisi o insolvente<sup>8</sup> ma anche i doveri delle altre parti in causa<sup>9</sup>, quelli dei professionisti<sup>10</sup> e delle "autorità preposte"<sup>11</sup>. Ma una delle principali novità, introdotte dalla legge delega e pressoché sconosciute al nostro diritto fallimentare, è costituita dagli istituti dell'allerta e di composizione assistita della crisi. Infatti, la ragione di queste scelte normative va ricercata nel fatto che i veri protagonisti della vita economica sono ormai le società, della cui crisi quindi, soprattutto ci si deve preoccupare ed occupare nel senso di applicare loro discipline preventive e adeguate<sup>12</sup>. Ed è stato proprio quest'ultimo il punto di partenza del legislatore, in particolare con la sostituzione del termine "fallimento" con la locuzione di "liquidazione giudiziale", eliminando così definitivamente l'antiquato approccio al

---

<sup>8</sup> Art. 4. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: "Diritti ed obblighi del debitore".

1. Il debitore deve assumere le obbligazioni in modo prudente e proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. 2. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. 3. L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative. 4. Tutti i debitori hanno diritto ad un accesso agevole e non eccessivamente costoso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, nel cui ambito non possono farsi carico dei compensi spettanti ai consulenti legali, finanziari o industriali dei propri creditori; ogni patto contrario è nullo.

<sup>9</sup> Cfr. art. 5.

<sup>10</sup> Art. 6. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. "Doveri dei professionisti".

1. Nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, e durante le trattative che le precedono, i professionisti incaricati dalle parti o nominati dal giudice o dagli organi preposti, hanno il dovere di:

- a) svolgere il loro mandato con professionalità, diligenza, correttezza e prudenza, a tutela del buon esito della procedura e degli interessi delle parti coinvolte;
- b) contenere in modo ragionevole e proporzionato la durata ed il costo delle prestazioni rese;
- c) rispettare il dovere di riservatezza sulle notizie apprese nell'espletamento dell'incarico.

<sup>11</sup> Art. 7. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. "Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o dell'insolvenza"

<sup>12</sup> O. CAGNASSO, *Il diritto societario della crisi fra passato e futuro*, in Riv. Giurisprudenza Commerciale, 2017, I, 33

debitore insolvente: non più un soggetto da eliminare ed emarginare all'interno della società economica, in quanto pregiudizievole e, per l'appunto, "fallito", bensì come soggetto da reinserire nel tessuto sociale ed economico, dopo aver estinto la sua posizione debitoria. Infatti, con il sistema codicistico *ivi* in esame, tale istituto perde completamente la centralità che aveva con la vecchia legge fallimentare, mutando così in mero strumento marginale, ponendosi come *extrema ratio* in caso di alternative sterili. Conseguentemente il concordato fallimentare si trasforma in concordato liquidatorio, venendo poi codificata la nozione di "crisi d'impresa". Procedendo lungo il percorso indicato, è anzitutto opportuno ricordare che già le riforme delle procedure concorsuali varate all'inizio del nuovo millennio avevano realizzato uno spostamento del baricentro della disciplina fallimentare dalla nozione di "stato di insolvenza" a quella di "crisi", con l'obiettivo di intercettare la situazione di difficoltà in una fase antecedente a quella di piena decozione e quindi adottare misure finalizzate a preservare l'attività produttiva<sup>13</sup>.

Come è stato acutamente evidenziato in dottrina, però, a seguito dei cambiamenti intervenuti in quella fase, pur nell'ambito di formulazioni non chiare, la disciplina portava comunque a distinguere due diverse prospettive: quella della conservazione e riorganizzazione degli assetti produttivi da un lato e quella della continuità aziendale, dall'altro<sup>14</sup>. Per quanto tali formule siano talvolta state considerate come sinonimi indicativi dell'unica strada alternativa alla liquidazione dei beni dell'imprenditore decotto, l'una non implica necessariamente anche l'altra e a ciascuna di esse non è necessariamente collegata la salvaguardia dell'occupazione o la migliore soddisfazione dei creditori<sup>15</sup>. Se la continuità aziendale può infatti rivelarsi funzionale a preservare l'occupazione, la stessa può non essere conveniente per i creditori poiché suscettibile di realizzare una ulteriore perdita di valore laddove la gestione dell'attività continui ad

---

<sup>13</sup> G.A. POLICARO, *La crisi d'impresa e gli strumenti di monitoraggio nel disegno di legge di riforma fallimentare*, in Riv. Giurisprudenza Commerciale, 2017, I, 1038

<sup>14</sup> M. SIMEON, *Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: un nuovo dialogo fra diritto fallimentare e diritto del lavoro*, in Riv. Italiana di diritto del lavoro., 2019, I, p. 401 e ss.

<sup>15</sup> G. STRAMPELLI, *Capitale sociale e struttura finanziaria nella società in crisi*, in Riv. delle Società, 2012, p. 658 e ss.

essere inefficiente<sup>16</sup>. Invero, la ristrutturazione dell'apparato produttivo ed il suo affidamento ad un soggetto diverso, potrebbero permettere sì la tutela della struttura produttiva e assicurare così la continuità dell'attività, spesso passando però attraverso un ridimensionamento del personale impiegato poiché in un qualche modo contrastante con le esigenze dell'imprenditore interessato a subentrare<sup>17</sup>.

L'innovazione principale costituita dal nuovo Codice, come detto, è il suo assetto definitorio. Infatti, la definizione da cui si parte è quella di "crisi", che nella disciplina precedente non trovava una definizione *ad hoc*, essendo solamente citata quale presupposto oggettivo per l'accesso al concordato preventivo (art. 160 L. fall.)<sup>18</sup>. L'art. 2, comma 1, lett. a) C.C.I., infatti, definisce la crisi quale «[...] stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate»<sup>19</sup>.

La definizione di "insolvenza", già presente nella disciplina della legge fallimentare (art. 5), diviene pertanto l'evoluzione dello stato di crisi predetto, consistendo ne «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni» (art. 2, comma 1, lett. b, C.C.I.)<sup>20</sup>.

---

<sup>16</sup> ALVINO I., Continuità aziendale, trasferimento d'azienda e tutela dell'occupazione nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Riv It Dir Lav 2019, II, p. 125 e ss.

<sup>17</sup> P. RORDORF, *Prime osservazioni sul codice della crisi e dell'insolvenza*, in Riv. I contratti, Ipsa, Milano 2019, p. 129.

<sup>18</sup> NARDECCHIA, *Crisi d'impresa, autonomia privata e controllo giurisdizionale*, Ipsa, Milano, 2007, p. 25 e ss.

<sup>19</sup> C. BIANCHI, *Crisi d'impresa e risanamento*, Ipsa, Milano, 2010, p. 47 e ss.

<sup>20</sup> Al provvedimento menzionato si sommano tanti interventi normativi, di carattere episodico ed emergenziale che, andando ad intervenire sulle disposizioni della Legge fallimentare già modificate, hanno "generato rilevanti difficoltà applicative e la formazione di indirizzi giurisprudenziali non consolidati, con un incremento delle controversie pendenti e il rallentamento notevole dei tempi di definizione delle procedure concorsuali". Ma la necessità di una risistemazione complessiva della materia concorsuale è stata resa ancor più impellente a fronte delle sollecitazioni provenienti dall'Unione Europea e in particolare: dal Reg. UE 2015/848 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015 che tratta dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure di insolvenza per il buon funzionamento del mercato interno in ragione delle sempre più crescenti implicazioni transfrontaliere; dalla raccomandazione 2014/135/UE della Commissione del 12 marzo 2014 che ha posto il duplice obiettivo di garantire alle imprese sane in difficoltà finanziarie l'accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta di ristrutturarsi in una fase precoce e di dare una seconda opportunità

Successivamente, col decreto n. 147 del 5 Novembre 2020, vengono apportate alcune “correzioni” al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il decreto c.d. “*correttivo*” si concentra infatti sulla nozione di crisi proprio contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. n.14/2019. Prendendo spunto alla scienza aziendalistica, viene abbandonata la definizione fin qui citata che identifica la crisi in uno stato di difficoltà economico-finanziaria dell’impresa. Il concetto di crisi viene individuato come uno squilibrio economico e finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore. L’indicatore della situazione di squilibrio è rappresentata dalla non sostenibilità dei debiti per i sei mesi successivi e l’assenza di prospettiva di continuità come specificato dall’art. 13 del D.lgs. n. 14/2019.

La dottrina risulta essere dubbiosa nel momento in cui, sul piano sistematico, si prende in considerazione la tradizionale impostazione codicistica della disciplina dell’impresa, provocando un sostanziale superamento della storica distinzione fra impresa commerciale e impresa agricola, fra medio, grande imprenditore e piccolo imprenditore. La modifica indiretta e implicita del Codice civile dà una regolamentazione oramai unitaria dell’impresa *tout court*, senza distinzione di statuti particolari. L’imprenditore agricolo è infatti assimilato all’imprenditore commerciale nella fruizione/soggezione di/ad ogni altro istituto di allerta, composizione assistita e regolazione della crisi e dell’insolvenza, ma non anche alla liquidazione giudiziale e al concordato preventivo, ai quali nei lavori preparatori sembrava dovesse ricondursi altresì l’impresa agricola<sup>21</sup>. Il solo margine di differenziazione per l’impresa agricola, che impedirebbe una ricostruzione unitaria della nozione di imprenditore *tout court*, continua ad essere la sua mancata soggezione alle procedure concorsuali. Del resto, imprese minori e imprese agricole ricadono fra i soggetti regolabili con le procedure di sovraindebitamento. Ma anche la nozione codicistica di piccolo imprenditore nella

---

in tutta l’Unione agli imprenditori onesti che falliscono; dalReg.delegatoUE2016/451dellaCommissione, che stabilisce i principi e i criteri generali per la strategia d’investimento e le regole di gestione del Fondo di risoluzione unico, Cfr. C. BUGANZA, *Il codice della crisi d’impresa: principali impatti sulle società cooperative*, Cooperative Enti Non profit, 2020, I, p. 11 e ss.

<sup>21</sup> ABRIANI-ANT. ROSSI, *Nuova disciplina della crisi d’impresa e modificazioni del codice civile: prima lettura*, in *Società*, 2019, p. 399 e ss.

disciplina concorsuale resta del tutto superata dalla diversa nozione di “imprenditore o impresa minore”, tutta giocata su criteri dimensionali quantitativi (cfr. art. 2, comma 1, lett. d), a differenza dell'art. 2083 c.c. che invece ruota intorno ad un criterio qualitativo, dato dalla «prevalenza del lavoro proprio e dei propri familiari» su capitale investito e mezzi-struttura oggettiva utilizzati.

Dunque, tirando le somme, si può affermare che il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza volge perciò verso una vera e propria modernizzazione del diritto concorsuale e fallimentare, garantendo un sistema coerente ed organico, colmando le lacune presenti nell'esperienza giuridica italiana, così come nella L.fall. n.267 del'42, e sottolineando la necessità di quel passaggio fondamentale che va da una fase di gestione delle situazioni di crisi e di insolvenza, ad una fase (necessaria) di generale prevenzione, fondamentale per l'imprenditore.

## **2. La centralità dell'importanza della conservazione delle entità economiche**

Quanto detto nel corso del presente lavoro ed in particolare all'interno dei paragrafi che precedono dimostrano come la linea di tendenza della normativa della gestione della crisi d'impresa consiste nella possibilità di una valutazione in concreto sull'ipotesi, anche in termini di convenienza economica, di una liquidazione definitiva dell'impresa ovvero di protezione dell'azienda e, in particolare, della valutazione dell'affidamento del potere di gestione, ancorché limitato, in capo all'imprenditore insolvente, in un'ottica di coinvolgimento nella gestione della crisi di tutti i soggetti interessati. Sullo stesso filone vi è oltretutto il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che ha disciplinato il concordato preventivo in continuità e delineando uno schema di concordato preventivo più celere ed efficiente, da cui si evince una scelta di fondo del legislatore di incentivare l'imprenditore a dichiarare per tempo la propria situazione di crisi, al fine di tentare di risolverla.

L'impresa è attività economica organizzata svolta in condizioni di rischio, ciò aumenta la possibilità di incorrere in un sentiero involutivo che si riversa, dapprima sulle attese degli azionisti (remunerazione del capitale inferiore al rendimento atteso, fino ad annullarsi), per poi estendersi anche agli altri soggetti coinvolti nel funzionamento aziendale (con la conseguente emersione di perdite, anche contabili, strutturali)<sup>22</sup>.

La condizione di crisi perciò, agli occhi degli azionisti e degli altri portatori di interessi economici in azienda<sup>23</sup>, viene così intesa come situazione nella quale l'attività d'impresa distrugge il valore economico e con esso gli interessi degli stessi.

La probabilità di entrare in crisi è direttamente proporzionale alla scarsa regolamentazione dell'ambiente economico di riferimento e al grado di competizione al suo interno, così come accade attualmente per molteplici settori della realtà economica, nazionale e (soprattutto) internazionale.

---

<sup>22</sup> M. SIMEON, *Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: un nuovo dialogo fra diritto fallimentare e diritto del lavoro*, in *Riv. Italiana di Diritto del Lavoro.*, 2019, I, p. 401 e ss.

<sup>23</sup> F. MACARIO, *Insolvenza, crisi d'impresa e autonomia contrattuale. Appunti per una ricostruzione sistematica delle tutele*, in *Rivista delle Società*, n. 1/2008, p. 148 e ss.

Parallelamente dunque se la crisi è circostanza del tutto attesa, le modalità di gestione/governo di tale fenomeno sono oltremodo rilevanti sia per i riflessi sul potenziale economico-sociale della singola entità aziendale sia per l'impatto sulla struttura e dinamica dell'intero apparato produttivo ove l'impresa si colloca. In una visione più generalizzata della crisi di impresa, il tema del governo delle crisi produce effetti sul funzionamento del sistema economico nazionale e ciò avviene in maniera diretta, impattando sulla ricchezza locale e nazionale e in maniera indiretta, riversandosi sul sistema degli incentivi, e ciò avviene in un momento *ex ante* rispetto allo stato di crisi. Conseguentemente la crisi d'impresa si presenta come un fenomeno, non solo aziendale, ma anche istituzionale e ciò nel senso che riguarda lo studio per la regolamentazione più ottimale dell'attività economica nazionale.

Il ruolo dello Stato all'interno del mercato è tradizionalmente un argomento che suscita molteplici interrogativi: da un lato impostazioni teoriche vedono l'intervento dello Stato come unico motore in grado di alternare inequivocabilmente il perfetto funzionamento dei mercati naturalmente protesi all'equilibrio<sup>24</sup>; dall'altro le scuole di pensiero di impostazione Keynesiana che hanno sempre visto lo Stato come unico soggetto in grado di portare l'equilibrio all'interno del mercato con interventi mirati e in grado di generare valore<sup>25</sup>. La crisi economico finanziaria iniziata nel 2008, ancora in corso seppur con caratteristiche e cause diverse, ha effettivamente dimostrato come sia necessaria una maggiore presenza dello Stato all'interno delle dinamiche economiche che, se lasciate alla discrezionalità dei diversi operatori, finiscono per creare delle inefficienze con possibilità di incidere in modo fortemente negativo.

Il fallimento, o meglio l'estromissione dell'impresa dal mercato risponde alla finalità di preservare l'efficienza dello stesso da eventuali effetti a catena che potrebbero amplificare la crisi della singola impresa e quindi aumentarne il peso in termini di valore economico. L'intervento dello Stato risponde quindi a precisi obiettivi di

---

<sup>24</sup> N. DE LUCA, *Riduzione del capitale ed interessi protetti. Un'analisi comparatistica*, in Riv. Diritto Civile 2010, II, p. 566 e ss.

<sup>25</sup> M. SIMEON, *Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: un nuovo dialogo fra diritto fallimentare e diritto del lavoro*, Riv. Italiana di Diritto del Lavoro 2019, I, p. 401 e ss.

stabilizzazione dei mercati e soprattutto, prendendo atto dunque del fatto che un'impresa versa in stato di insolvenza, tutela le altre parti che colpiscono una crisi d'impresa, ossia i creditori della stessa.

Come indicato nel corso del paragrafo precedente a partire dal 2008, tuttavia, iniziò una stagione di frequenti modifiche della legge fallimentare durante la quale, attraverso interventi di natura episodica ed emergenziale, la disciplina di alcuni istituti considerati strategici è stata a più riprese modificata, pur mantenendo invariato l'impianto complessivo della legge: da allora, il Legislatore è intervenuto sul testo della legge fallimentare quasi ogni anno e, in alcuni casi, più volte all'anno. Tutti questi interventi, *«complessivamente disorganici e frammentari, erano legati da un filo conduttore comune, rappresentato, in sintesi, dall'intento di incentivare forme di composizione della crisi alternative al fallimento, favorire soluzioni conservative dell'attività d'impresa, ridurre la durata delle procedure, migliorare l'efficienza delle attività di recupero»*<sup>26</sup>.

Con il susseguirsi delle modifiche della legge fallimentare, l'aumentare delle incertezze interpretative e il diffondersi di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, si venne a dare concretizzazione all'idea di una complessiva inadeguatezza dell'impianto generale della legge fallimentare del 1942 rispetto alle esigenze di una economia in crisi bisognosa, la quale necessitava più che di procedure di "liquidazione", di vere e proprie prassi "risanatorie" che contemporaneamente fossero in grado di anticipare e prevenire le situazioni di insolvenza attorno alle quali ancora ruotava il sistema fallimentare classico.

Il diritto positivo di rado fa carico della programmazione, ma si occupa (e preoccupa) infatti solo di piani indirizzati al risanamento dove lo scopo non è quello dello sviluppo dell'impresa bensì quello di raggiungere il perduto equilibrio, senza perciò fare riferimento alla tutela dell'unità dell'entità economica. L'insolvenza stessa anzi è definibile come *«una disfunzione della programmazione, laddove quest'ultima non*

---

<sup>26</sup>M. SIMEON, *Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: un nuovo dialogo fra diritto fallimentare e diritto del lavoro*, in Riv. Italiana Diritto del Lavoro, 2019, I, p. 401 e ss.

*potrebbe essere considerata un mero "fatto esteriore" atipico, sullo stesso piano degli altri cui lo stesso art. 5 l. fall. connette la sanzione fallimentare<sup>27</sup>».*

Il giudice potrà dichiarare insolvente un debitore se l'analisi della sua pianificazione mostra che, ad una certa data, questi non sarà più in grado di far fronte alle passività correnti. Il problema giuridico vero è quello dell'orizzonte temporale: le previsioni di pianificazione risultano essere pertanto meno attendibili quanto più è distante nel tempo il periodo indagato; oltre un certo tempo, nessuna pianificazione è in grado di effettuare una stima attendibile delle condizioni di fatto in cui l'azienda riuscirà ad essere nuovamente operativa ragion per cui si ritiene che sarebbe altrettanto inattendibile un giudizio fallimentare, o di irrazionalità delle previsioni<sup>28</sup>. Comunque sia nessun ordinamento fissa al riguardo un limite preciso.

Nel sistema italiano, pertanto, la condizione del debitore del quale si possa fondatamente decretare l'incapacità di adempiere in un futuro prossimo coincide perfettamente con l'insolvenza, senza perciò riferirsi a terminologie come "rischio" o "pericolo" di insolvenza (come ad es. nell'ordinamento tedesco). L'obiettivo generale consiste sempre nell'accertamento e nella necessaria valutazione di verificare se l'impresa risulti o meno essere in grado di assicurare una certa continuità della sua dinamica produttiva, finanziaria, organizzativa e lavorativa ovvero se rischia di porre in difficoltà i diversi portatori di interesse<sup>29</sup>. Del resto, la stessa *finalità* della continuità aziendale, così come delineata nella novella normativa tracciata dallo stesso Codice della Crisi all' art. 84, rappresenta infatti *«lo scopo privilegiato del concordato e, nel contempo, l'unità di misura del grado, per così dire, di meritevolezza del programma di ristrutturazione in funzione dell'applicazione di una speciale disciplina di favor rispetto al concordato caratterizzato da scopi liquidatori»*. Palese, certo e indubitabile è il fatto che nell'assetto riformato, una così specifica finalità permette

---

<sup>27</sup> G. D'ATTORRE, *Prime riflessioni sulla delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Riv. Delle Società*, 2017, p. 517

<sup>28</sup> L. STANGHELLINI, *Le crisi d'impresa tra diritto ed economia. Le procedure di insolvenza*, Bologna, 2007, p. 125 e ss.

<sup>29</sup> V. PINTO, *Le fattispecie di continuità aziendale nel concordato nel Codice della Crisi*, in *Riv. Giurisprudenza Commerciale.*, 2020, II, p. 372 e ss.

così di evidenziare e spingere, sotto il profilo teleologico, la *continuazione dell'impresa* nel concordato preventivo. Ciò lo si evince non solo da tale disposizione normativa, bensì da altri articoli del Codice della Crisi il quale, in termini espliciti, protende per la prosecuzione dell'attività quale unico mezzo per conseguire scopi distinti e non assimilabili a quelli tipici del concordato in continuità aziendale (artt. 99,100,109 C.C.I.).<sup>30</sup> La disciplina dettata dal Codice della Crisi dedica al più ampio fenomeno della continuazione dell'impresa quale *mezzo* di attuazione del piano concordatario, vari articoli con l'obiettivo di comprendere — anche in rapporto all'attuale art. 186-*bis* L. fall. — il perimetro, la circoscrizione e le reciproche analogie fra le diverse fattispecie nelle quali la prosecuzione dell'attività aziendale si muove e si muoverà alla luce del nuovo regime del concordato preventivo. L'obiettivo perciò consiste nel necessario tentativo di comprendere, esaminare e decretare la possibilità di una impresa di salvarsi e, conseguentemente, se tale tipologia di attività produttiva potrebbe essere sanabile o meno.

Occorre poi dire che il governo di un'impresa coinvolge, come noto, altre ulteriori soggettività, per esempio portatori di interessi o *stakeholder*, gli azionisti di controllo e così via. Invero la tutela degli interessi degli altri soggetti è di fatti uno dei temi fondamentali del governo delle crisi e ciò sia da un punto di vista meramente aziendale sia, soprattutto, da un punto di vista istituzionale, tema che spinge sempre di più all'incentivazione dell'efficienza e della tempestività nella soluzione delle crisi. Da qui l'importanza di una normativa in grado di poter prevenire la situazione di crisi comprendendo anche la possibilità di avviare una determinata impresa verso le procedure concorsuali.

Nel concreto perseguimento e attuazione dei principi di efficienza e tempestività nell'impresa in crisi, uno dei primi aspetti fondamentali è lo *step* dell'identificazione e qualificazione dei soggetti chiamati alla creazione e ideazione del progetto di ristrutturazione. E quindi un progetto che definisca e selezioni tutte le alternative

---

<sup>30</sup> R. RORDORF, *Prime osservazioni sul codice della crisi e dell'insolvenza*, I contratti, 2019, p.129.

strategiche, operative e finanziarie per la soluzione della crisi da proporre in un secondo momento a tutti gli altri soggetti coinvolti.

Data la natura delle società di capitali (e, più in generale, dei diritti proprietari sull'azienda) la prima mossa compete agli attori di controllo attuali (in generale, la compagine azionaria che detiene la maggioranza - assoluta o relativa -, determinando la composizione del consiglio di amministrazione). Questi infatti godono di un vantaggio rispetto agli altri soggetti: se non altro nella scelta del momento in cui comunicare lo stato di crisi e la proposta di soluzione, condizionando conseguentemente e in modo piuttosto ampio il concreto perseguimento del principio di tempestività. Il tentativo di conservazione di un'impresa che si trova dinanzi una crisi allarmante ed ormai conclamata è e deve essere un momento celere, momento caratterizzato da azioni, operazioni e mosse che possano impedire o quanto meno limitare il progressivo depauperamento del patrimonio aziendale e delle posizioni dei singoli portatori di interesse.

Ragion per cui l'allerta, e quindi la prevedibilità di una crisi d'impresa ovvero il fatto che questa possa essere gestita prima che si manifesti con forza ed inesorabilmente, è presa in considerazione nel nuovo Codice della Crisi.

Il Codice della crisi afferma innanzi tutto che costituiscono strumenti di allerta: gli obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo societari (art. 14), gli obblighi a carico dei creditori pubblici qualificati (art. 15), gli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, finalizzati tutti *«alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione»* (art. 12)<sup>31</sup>.

Il Codice prosegue aggiungendo (art. 13) che *«costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario (rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso. A questi*

---

<sup>31</sup> G. D'ATTORRE, *Prime riflessioni sulla delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Riv. Delle Società, 2017, p. 517.

*fini sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi»<sup>32</sup>. A tali fini è sancito anche l'obbligo, per l'organo amministrativo, di operare continuativamente una verifica in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario e al prevedibile andamento della gestione con conseguente attestazione che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile è adeguato nella misura in cui è in grado di rispondere alla funzione «della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale» (art. 377). Ancora, è fatto obbligo sia per l'imprenditore individuale (art. 3, comma 1) che per l'imprenditore societario (o collettivo) di attivarsi senza indugio per assumere le iniziative necessarie a far fronte allo stato di crisi e per adottare e attuare tutti quegli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (art. 375, comma 2), enunciando altresì il dovere per il debitore stesso di «assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura (di regolazione della crisi) anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori» (art. 3, comma 2, lett. b).*

---

<sup>32</sup> A.VILLANI, B. AMATURO, G. ACUNZO, M. MELONI, *Continuità aziendale: correnti sviluppi nell'ambito dei principi contabili e di revisione*, in Riv. Dott. Comm., 2018, IV, p. 671 e ss.

### **3. La prevenzione dell'insolvenza come elemento chiave per eliminare il rischio di crisi di impresa.**

La continuità aziendale è sostanzialmente un concetto che orienta la formazione del bilancio e, in particolare, supporta il sistema delle valutazioni: di fatti nel momento in cui l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale risulta essere appropriato, le attività e le passività vengono contabilizzate presupponendo che l'impresa sarà in grado di realizzare le proprie naturali attività riuscendo così a far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale.

Il nuovo Codice individua nella rilevazione tempestiva della crisi l'unica via che dovrebbe far sì che si possa arrivare a far conciliare la soddisfazione degli interessi dei creditori con la soddisfazione degli interessi che *«sono suscettibili di essere pregiudicati dall'eventuale interruzione dell'attività che si punta dunque a prevenire agevolando la risoluzione delle difficoltà finanziarie prima che sia troppo tardi»*<sup>33</sup>.

Alla luce di quanto ciò premesso, fondamentale è la lettura del nuovo secondo comma dell'art. 2086 c.c. il quale, ad una prima analisi e per quanto in particolare interessa in questa sede, introduce almeno due elementi di novità nel sistema.

Infatti, da una prima lettura si può sostenere che qualora l'obbligo di *«istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa»* poteva ritenersi cogente anche nel sistema normativo del diritto societario previgente, la novella normativa amplifica la valutazione circa l'idoneità dell'assetto imponendo di indagarne la capacità di realizzare una *«rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale»*<sup>34</sup>.

In capo all'imprenditore rimane l'obbligo previsto dall'art. 3 CCII, ossia quello di *«attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale»*. Un obbligo che viene *«collegato alla implementazione di strumenti di*

---

<sup>33</sup> I. ALVINO, *Continuità aziendale, trasferimento d'azienda e tutela dell'occupazione nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in Riv. Italiana Diritto del Lavoro., 2019, II, p. 431 e ss.

<sup>34</sup> P. RORDORF, *Prime osservazioni sul codice della crisi e dell'insolvenza, I contratti*, 2019, p.129.

*allerta la cui funzione ultima è, evidentemente, quella di fare emergere lo stato di crisi laddove le strutture di controllo interno non si siano rivelate adeguate a rilevarlo oppure gli amministratori abbiano scelto volutamente di ignorarlo»<sup>35</sup>. In tale prospettiva il ricorso alla procedura concorsuale sembra essere l'ultimo appiglio, l'*extrema ratio* di salvataggio. L'obiettivo per il perseguimento di tali procedure viene perseguito dal legislatore adottando un sistema normativo più agile. Per poter prevenire lo stato di crisi o addirittura per poter provare a salvare l'azienda ad esempio, un risultato accettabile può essere raggiunto privilegiando l'intervento dei privati stessi, le procedure di composizione concordata della crisi ad iniziativa del debitore, dei creditori e dell'autorità giudiziaria, con la modifica e la possibilità di rendere più agevoli il concordato preventivo, i piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e le convenzioni di moratoria.*

A tal fine rilevante è tracciare nuovamente la distinzione tra crisi di impresa ed insolvenza. La prima è costituita da un vero e proprio stato di squilibrio economico e finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, ed in questo caso le imprese hanno difficoltà a far fronte regolarmente alle obbligazioni: si potrebbe dire che la crisi altro non è che un vero e proprio rischio di insolvenza. Quest'ultima, invece, si concretizza in uno stato di impossibilità e staticità per l'impresa di far fronte al regolare soddisfacimento delle proprie obbligazioni, caratterizzata da inadempimenti o altri fattori esteriori che dimostrino l'impossibilità per il debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Al riguardo, i Supremi Giudici di legittimità con sentenza n. 29913, datata 20.11.2018, hanno chiarito che l'insolvenza è «*uno stato, e cioè una situazione dotata di un certo grado di stabilità*» intendendosi tale «*uno stato d'impotenza economico - patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi normali, ai propri debiti*».

---

<sup>35</sup> P. TULLINI, *Tutela del lavoro nella crisi d'impresa e assetto delle procedure concorsuali: prove di dialogo*, in Riv. Italiana di Diritto del Lavoro, 2014, I, p. 199

Con il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza vengono modificate alcune regole relative agli assetti organizzativi. Infatti, l'art. 375 del suddetto Codice modifica l'art. 286 c.c., aggiungendo un secondo comma, il quale sancisce l'obbligo per tutti gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, ciò anche in virtù della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale cosicché ci si attivi tempestivamente per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi di impresa e il recupero della continuità aziendale. L'organo amministrativo delle società, prescindendo dalle dimensioni dell'impresa e dalla nomina dell'organo di controllo o di revisione di cui al nuovo art. 2477, comma 2, lettera c) c.c., dovrà adoperarsi per adeguare celermente l'assetto organizzativo amministrativo e contabile dell'impresa, così da renderlo immediatamente pronto per il continuo monitoraggio dell'equilibrio economico e finanziario e tutelare la continuità aziendale. L'accertamento di un'incapacità del sistema organizzativo amministrativo e contabile nel determinare i segni e fattori di crisi con l'eventuale dissesto della società potrebbe far incorrere gli amministratori in una causa di responsabilità verso la società per i danni derivanti dall'inosservanza dell'obbligo della sopracitata disposizione normativa (art. 2086, comma 2, c.c.). Trattasi, infatti, di un obbligo fondamentale che la legge pone non ad esclusiva protezione dell'interesse dei soci, bensì anche a vantaggio di soggetti terzi al governo sociale, interessati alla tutela del bene che l'assetto adeguato e le procedure di allerta stesse intendono proteggere: la continuità aziendale<sup>36</sup>. In questa prospettiva i lavoratori, quali soggetti terzi, sono difatti interessati al corretto adempimento di tale obbligo e ciò sotto due diversi profili: sia come creditori delle somme che, nel momento in cui si manifesta lo stato di crisi o lo stato di insolvenza, hanno diritto di far valere nei confronti del datore di lavoro, sia come soggetti che vantano un interesse, ossia la

---

<sup>36</sup> L. ANGELIS, "Tutte le novità per i sindaci revisori delle S.r.l.", in *Il Codice della crisi d'impresa, ItaliaOggi*, 2020, I, p. 36 e ss.

conservazione dell'occupazione lavorativa, sulla quale è destinata ad incidere negativamente l'eventuale interruzione dell'attività.

Per tutti questi motivi, il nuovo Codice ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema di strumenti di allerta preventiva finalizzato a prevenire e scongiurare l'insolvenza dell'impresa, sistema basato sul monitoraggio continuo dei c.d. "indici ed indicatori della crisi". L'allerta preventiva riguarda tutte le imprese, un sistema funzionale e fondamentale, il quale *«rappresenta un vero e proprio mutamento culturale in materia, in quanto attribuisce una maggiore sensibilità a tutti quei segnali che, se intercettati in tempo, possono indurre ad interventi atti a salvare le imprese prima che sia troppo tardi. Pertanto, tale intervento normativo impone alle imprese stesse la necessità di attrezzarsi in tal senso e con sufficiente anticipo, comprendendo come potersi confrontare con la logica sottostante gli indici elaborati dal legislatore e, dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili»*<sup>37</sup>.

Con riguardo agli indicatori di crisi, tali possono concretizzarsi nell'emersione di squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, individuati sulla base degli indici elaborati dalla legge e dal CNDCEC. Comunque sia, ai sensi dell'art. 13 C.C.I., è previsto che gli indici debbano dare *«evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi»*. Dunque, da un punto di vista temporale bisogna far riferimento al semestre, per il resto la disposizione normativa appare piuttosto chiara nel definire ciò che l'indicatore di crisi deve prevenire. La scelta del principale indice posto a fondamento della valutazione dello stato di crisi si sostanzia nel patrimonio

---

<sup>37</sup> C. BUGANZA, M. CORRADO, *Gli indici della crisi e le cooperative: una opportunità di miglioramento del Governo societario, Cooperative ed Enti non profit*, 2020,3, p. 7 e ss.

netto negativo o inferiore al minimo legale. Primo fattore è perciò l'inversione di marcia da una situazione di prosperità e di continuità a una situazione di difficoltà; il valore negativo del patrimonio netto rappresenta, invece, una situazione di decozione già in atto, già concreta e non anche di allerta preventiva, in quanto le perdite hanno già difatti eroso capitale e riserve. Se, dunque, il valore del patrimonio netto è negativo o inferiore al minimo legale scatta la sussistenza della ragionevole presunzione dello stato di crisi, con tutte le conseguenze giuridiche in capo ad amministratori e organi di controllo. Qualora invece tale valore dovesse risultare positivo, l'indagine si sposterebbe dall'aspetto patrimoniale a quello finanziario; più precisamente, seguendo la lettera della norma, si tratta di investigare la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare.

Sempre ai sensi dell'art. 13 C.C.I., ancora, viene richiesto che le ragioni su cui si basa questa valutazione vengano esplicitate nella nota integrativa al bilancio, indicando gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza dello stato di crisi di quella specifica impresa e facendone attestare l'adeguatezza da un professionista indipendente la cui relazione va allegata alla nota integrativa al bilancio. Il legislatore, agli indicatori di crisi, ha voluto attribuire il valore di *presunzione assoluta* (salvo il caso di contestazione della significatività degli indici) dell'esistenza di fondati indizi di uno stato di crisi e ciò in virtù del significato di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del Codice<sup>38</sup>. Da ciò la necessità per gli amministratori di avviare tutte quelle iniziative atte per il superamento della crisi e il dovere, per l'organo di controllo societario e per il revisore, di effettuare la segnalazione all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 14 C.C.I., con richiesta di riferire, in un termine non superiore a trenta giorni, sulle soluzioni individuate e sulle iniziative intraprese, e di inoltrare una tempestiva segnalazione all'OCRI nel caso di omessa o inadeguata risposta o di mancata adozione, entro i successivi sessanta giorni, delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi.

---

<sup>38</sup> V. CALANDRA BUONAURA, *Amministratori e gestione dell'impresa nel Codice della Crisi*, in Riv. Giur. Comm., 2020, II, p. 5 e ss.

Altre conseguenze immediate e successive riguardano la gestione dell'impresa stessa in attesa di valutazione e adozione dei provvedimenti per il superamento dello stato di crisi, l'impresa infatti in questa fase dovrà cercare di improntare il suo *modus operandi* con maggiore prudenza allo scopo di conservare l'assetto aziendale senza pregiudicare gli interessi terzi. Si vogliono conseguire perciò tre obiettivi: il primo è quello di evitare che la gestione dell'impresa prosegua il suo andamento senza un'adeguata percezione, presa di posizione e considerazione dei sintomi della crisi e, secondariamente, l'obiettivo, per gli amministratori, di assumere comportamenti che non siano dilatori e superficiali e vanifichino la possibilità di una spontanea ripresa e, infine, il conseguente obiettivo di non far aggravare la situazione già difficile in cui versa l'impresa. I doveri e le responsabilità che la presenza degli indicatori della crisi pone a carico degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, nonché i ristretti termini temporali entro i quali si misura la tempestività delle iniziative, sono *«fattori che dovrebbero indurre l'organo amministrativo a privilegiare il ricorso ai procedimenti previsti dal codice (composizione assistita, piani di risanamento attestati, concordato, accordi di ristrutturazione o liquidazione giudiziale) rispetto al tentativo di percorrere altre soluzioni stragiudiziali o "di mercato" che presuppongono la formulazione di previsioni di ripresa che presentano un elevato grado di aleatorietà»*<sup>39</sup>.

Come sin qui delineato appare evidente che il concetto della continuità aziendale è stato eletto a *finalità* principale di tutta la novella legislativa codicistica, se non di fatto esclusiva anche del concordato preventivo. Quest'ultimo quale conseguenza della scelta di condizionare l'ammissibilità di concordati con finalità diverse (liquidatorie) non solo al rispetto di una soglia minima di soddisfacimento dei creditori chirografari pari al 20% (come già previsto dall'art. 160, ultimo comma, L.fall.), ma anche con un soddisfacimento incrementale, derivante da risorse esterne, in misura almeno pari al 10% rispetto alla vecchia alternativa della liquidazione giudiziale (art. 84, ultimo

---

<sup>39</sup> G.A. POLICARO, *La crisi d'impresa e gli strumenti di monitoraggio nel disegno di legge di riforma fallimentare*, in RIV. Giur. comm., 2017, I, p.1038.

comma, C.C.I.). Tale impostazione pare essere in ossequio con la direzione sovranazionale europea, che ha l'intento di far correlare in maniera sempre più connessa gli strumenti preventivi di risoluzione della crisi, con la funzione di salvaguardare il plusvalore dell'impresa in esercizio, con preferenza rispetto agli organismi imprenditoriali che non siano in grado di generare un significativo beneficio per gli *stakeholders*. Infatti, nella Direttiva europea n.1152/2019 sulla ristrutturazione e sull'insolvenza del 20 giugno 2019, un moderno sistema della gestione della crisi deve reggersi sulla finalità di «*consentire alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare*», col duplice obiettivo, da un lato, di «*impedire la perdita di posti di lavoro nonché la perdita di conoscenze e competenze e massimizzare il valore totale per i creditori [...], così come per i proprietari e per l'economia nel suo complesso*» e, dall'altro, di far sì che «*le imprese non sane che non hanno prospettive di sopravvivenza [siano] liquidate il più presto possibile*». Così l'impresa e la sua continuità, come entità in grado di produrre valore, dovrebbero essere tutelate il più possibile, in particolar modo per ciò che riguarda le imprese di dimensioni maggiori, le quali potrebbero generare effetti distorsivi all'interno del mercato. Seguendo tale *modus operandi* la crisi d'impresa non è più da intendersi quale momento terminale dell'*excursus* aziendale bensì un momento all'interno del quale il soggetto imprenditore, in un'ottica di continuità o discontinuità, autonomamente cerca di ritornare al passato ovvero di creare *ex novo* una gestione migliore orientata all'efficienza e alla continuità. Solamente così infatti l'imprenditore potrebbe arrivare a condurre l'impresa verso la produzione di valore idonea al superamento dello stato di crisi ovvero a gestirlo in modo del tutto nuovo e quindi più efficiente possibile<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> G. FAUCEGLIA, *Prime osservazioni sugli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in Riv. Diritto Fallimentare, n.1/2005, p. 163 e ss.

Partire dalla sopracitata efficienza nel governo delle crisi significa anche riflettere e programmare l'eventuale e ottimale utilizzo degli *asset* aziendali. Difatti, una papabile soluzione potrebbe consistere nell'allocazione degli *asset* stessi nella loro configurazione più produttiva, generando così maggior valore.

Va precisato innanzitutto che il principio di adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile viene espressamente declinato con riguardo a qualsiasi imprenditore (in forma societaria o collettiva): il dispositivo dell'art. 375 C.C.I., che modifica la rubrica dell'art. 2086 c.c. e ne introduce un secondo comma, *«tende a trascendere dal solo diritto societario al diritto dell'impresa più in generale, ponendosi come un principio transtipico»*<sup>41</sup>.

Il Codice della crisi d'impresa, fra i propri principi generali, annovera in apertura (art. 3) l'esigenza più delimitata che *«l'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte»* (comma 1), laddove *«l'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative»* (comma 2). Le misure idonee e le iniziative necessarie dell'imprenditore individuale sembrano coincidere con il più strutturato assetto organizzativo adeguato e alle idonee iniziative dell'imprenditore collettivo. Invero trattasi comunque di elementi dell'organizzazione imprenditoriale che qualificano, in quanto tali, ogni tipologia di impresa e di imprenditore, basti pensare al fatto stesso che l'organizzazione, a norma dell'art. 2082 c.c., è elemento costitutivo della fattispecie, alla cui differenziazione contribuisce di per sé la formula utilizzata dalla nuova disposizione in esame che correla il principio di adeguatezza alla natura e alle dimensioni dell'impresa stessa.

Si può concludere affermando che, sostanzialmente, siamo di fronte ad una vera e propria clausola generale, la cui concreta portata precettiva prende luce dal contesto in

---

<sup>41</sup> S. FORTUNATO, *Codice della crisi e Codice civile: impresa, assetti organizzativi e responsabilità*, in Riv. Delle Società, 2019,I, p. 953 e ss.

cui il dovere imprenditoriale si colloca, un contesto segnato dalla formula normativa che *«rinvia alla natura dell'attività economica esercitata, e dunque alle sue caratteristiche merceologiche e settoriali ma forse anche soggettive, e all'elemento dimensionale, ormai definibile in termini di attivo, ricavi e personale impiegato; ma un contesto in fatto determinabile secondo moduli e modelli organizzativi approntati e approntabili da regole aziendalistiche, di per sé esterne al dato normativo ma giuridicizzate per effetto del richiamo tramite la clausola generale»*<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> S.FORTUNATO, *Codice della crisi e Codice civile: impresa, assetti organizzativi e responsabilità*, in Riv. Delle Società, 2019,I, p. 953 e ss.

## CAPITOLO SECONDO

### I doveri degli amministratori nel prevenire la crisi di impresa

SOMMARIO **1.** Gli obblighi dell'imprenditore/debitore tra assetti organizzativi e prevenzione; **2.** Obbligo di prevenzione: la necessità per l'imprenditore e gli organi di controllo di adottare gli strumenti in grado di prevenire la crisi; **3.** Il dovere di prevenzione dell'insolvenza e la titolarità dello stesso in capo agli amministratori esecutivi; **4.** La diligenza e le conseguenze della *mala gestio* degli amministratori; **5.** I poteri/doveri in capo agli amministratori non esecutivi; **6.** Le responsabilità degli amministratori non esecutivi;

#### **1. Gli obblighi dell'imprenditore/debitore tra assetti organizzativi e prevenzione.**

Il cambiamento di rotta apportato dal nuovo Codice della crisi d'impresa si evince dai nuovi obblighi introdotti a carico dell'imprenditore individuale o collettivo.

L'obbligo principale è quello di dotarsi di un assetto organizzativo adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa stessa, ciò al fine di verificare costantemente l'andamento della gestione, la rilevazione tempestiva della crisi e la rilevazione della perdita della continuità aziendale, anche attraverso gli specifici indicatori individuati dal Codice stesso.

Il Capo II del nuovo Codice, all'art. 3, dedica, a ragione, una rubrica sui "*Doveri del debitore*" ed introduce a carico di quest'ultimo importantissimi obblighi di comportamento: l'imprenditore individuale deve infatti adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere, senza indugio, le iniziative necessarie per farvi fronte; l'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> F. DI MARZIO, "*Obbligazione, insolvenza, impresa*"; Milano; 2019; p.134.

A questa generale indicazione dei doveri che deve rispettare il debitore (e quindi, di logica, l'imprenditore), fa seguito un'ulteriore previsione altrettanto generale e confermativa nel contenuto, inserita nel testo dell'art. 2086 c.c. «*Quest'ultima norma ha assunto, sulla base delle modifiche apportate, un significato ed un ruolo del tutto nuovo. La rubrica Direzione e gerarchia dell'impresa è stata sostituita con la più moderna e comprensiva Gestione dell'impresa*».<sup>44</sup>

Il primo comma rimane immutato, riaffermando, semplicemente, la definizione di imprenditore quale capo dell'impresa gerarchicamente sovraordinato. Ma vi è l'aggiunta di un secondo comma nel quale vengono stabiliti i doveri che si accompagnano alla gestione dell'impresa: la disposizione afferma testualmente che «*l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale*».

Il Codice civile assorbe così i nuovi criteri, le regole di comportamento e organizzative che l'imprenditore deve seguire nella gestione dell'impresa individuale o societaria, secondo un unitario modello.<sup>45</sup>

Comunque, per "assetto organizzativo" deve intendersi quel complesso di direttive e procedure stabilite a garantire che il potere decisionale sia assegnato ed esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità; è "assetto amministrativo" l'insieme delle procedure e dei processi volte ad assicurare il corretto, ordinato ed equilibrato svolgimento dell'attività aziendale; gli "assetti contabili" fanno parte degli

---

<sup>44</sup> INZITARI B., *Crisi, insolvenza, insolvenza prospettica, allerta: nuovi confini della diligenza del debitore, obblighi di segnalazione e sistema sanzionatorio nel quadro delle misure di prevenzione e risoluzione*; in Riv. Diritto Bancario; Aprile/Giugno 2020, p.355.

<sup>45</sup> INZITARI B.; op. cit. p. 551.

stessi assetti amministrativi volti a una corretta traduzione contabile dei fatti di gestione sia ai fini di programmazione sia ai fini di consuntivazione.<sup>46</sup>

Successivamente la norma precisa che tali assetti devono essere direttamente proporzionali alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, e devono cioè presentarsi come capaci di intercettare in maniera puntuale tutti quei segnali ed eventi di crisi e di precaria continuità aziendale, ciò in base alla dimensione, natura, complessità e tipo di attività esercitata dall'impresa.<sup>47</sup>

Per una tempestiva gestione della crisi è poi necessario l'avvio di un costante monitoraggio sullo stato finanziario, economico e lavorativo dell'impresa.

A tal fine è fondamentale la presenza di un sistema di rilevazione anticipata dei rischi significativi che possano minacciare l'equilibrio finanziario e la sopravvivenza dell'impresa: *« tale obiettivo può essere raggiunto infatti solo attraverso l'istituzione di un'adeguata pianificazione finanziaria, che attraverso il bilancio di previsione e il connesso sistema di raccolta dati (indicatori patrimoniali, economici e finanziari), consenta di verificarne con tempestività gli scostamenti con gli indicatori della crisi da identificarsi con gli indici elaborati dal Cndcec di cui all'articolo 13 del Codice»*.<sup>48</sup>

Così – come si può ragionevolmente notare – la disposizione normativa contenuta nel sopracitato art. 3 C.C.I., articolata secondo un generale riferimento al debitore quale imprenditore individuale e imprenditore collettivo, con formulazione più ampia, viene successivamente inserita nei principi generali della disciplina dell'impresa all'art. 2086 c.c., dove vengono regolate le regole tecniche di gestione d'impresa.

In sintesi, dunque, in capo all'imprenditore sorgono tre obblighi: primo fra tutti è l'istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato anche alla rilevazione della crisi e della mancanza di continuità aziendale; il secondo obbligo consiste nell'adozione di uno strumento, tra quelli previsti dal Codice, per il

---

<sup>46</sup> MENNILI A., *Nuovi obblighi e responsabilità degli organi di amministrazione e controllo alla luce del Codice della crisi d'impresa*; in Riv. *Crisi e risanamento*, n.38/2020, p.69.

<sup>47</sup> V. SALAFI, *“Profili di responsabilità degli amministratori di società di capitali”*; in Riv. *Società*; 2005; p. 1333.

<sup>48</sup> A. MENNILI, *Nuovi obblighi e responsabilità degli organi di amministrazione e controllo alla luce del Codice della crisi d'impresa*; cit., p.70.

superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale; terzo, derivante dall'obbligo precedente, la conseguente attuazione dello strumento adottato.

Comunque sia, al fine di individuare quale sia il soggetto preciso su cui gravano tali obblighi all'interno dei diversi tipi societari, il nuovo Codice della crisi adopera una modifica anche alle disposizioni in tema di gestione delle società di persone, delle S.p.A. – con sistema tradizionale e con sistema dualistico – e delle S.r.l, introducendo in tutti i casi una nuova previsione secondo cui « *la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori e si svolge nel rispetto dei principi indicati nell'articolo 2086 c.c.* ». <sup>49</sup> Risulta quindi essere un vero e proprio obbligo di condotta il dovere/obbligo di rilevare per tempo la possibile crisi e, qualora questa venga a materializzarsi concretamente, il conseguente obbligo di contrastarla con la massima tempestività, assumendo le iniziative necessarie per farvi fronte. Trattasi di un obbligo di comportamento “nuovo”, particolarmente rilevante, che merita un'attenta analisi. Difatti, decretare e attuare le misure per fare fronte alla crisi costituisce non un mero dovere di adempimento della prestazione dovuta, ma un compito più importante che non si arresta a questo primo punto di partenza. Questo si concretizza in veri e propri comportamenti connessi sì all'adempimento, ma che riguardano, soprattutto, le condizioni per evitare che la capacità di adempiere all'obbligazione venga compromessa. A tal proposito e nel caso in cui ciò si verifichi, la condotta riguarderà anche gli strumenti cui il debitore dovrà fare riferimento al fine di neutralizzarne, arginare o comunque limitarne gli effetti pregiudizievoli.

Il Codice della crisi è innovativo poiché ha modernizzato nel contenuto la cosiddetta “*prestazione-comportamento*” cui è tenuto il soggetto imprenditore individuale o collettivo nei riguardi dei creditori (e più in generale, si può dire, della stessa collettività).

Una delle modifiche che più si pone in rilievo riguarda, direttamente, il criterio o – per meglio dire – il contenuto della *diligenza* del debitore/imprenditore.

---

<sup>49</sup>A. MENNILLI, *Nuovi obblighi e responsabilità degli organi di amministrazione e controllo alla luce del Codice della crisi d'impresa*, cit., p.73.

Volgendo lo sguardo ai dettami del Codice civile, è noto che il dovere di diligenza previsto nelle norme civilistiche costituisce il criterio cardine per la valutazione della condotta del debitore nell'esecuzione della prestazione dovuta, nel senso se questa sia o meno conforme a quanto richiesto per l'adempimento dell'obbligazione stessa.

Nel caso dell'imprenditore/debitore, la regola della diligenza, quale strumento regolatore dell'adempimento, viene accompagnata alla diligenza più specifica del c.d. "professionista", e ciò potrebbe concretizzarsi in una visione più ampia e contestualizzata del modello di partenza della "diligenza del buon padre di famiglia".

*«Il modello della diligenza professionale è stato costruito con riferimento alle prestazioni riconducibili alla prestazione di fare e quindi ad una specifica e concreta attività, la cui esecuzione deve conformarsi e rispettare i principi, criteri e le prassi applicati nel settore. Diversamente le prestazioni che vengono prese in considerazione nell'ambito delle procedure concorsuali e, in generale, nel processo esecutivo sono prevalentemente, sin dal loro sorgere o quale prestazione risarcitoria, obbligazioni pecuniarie».* A tutto ciò sono collegati gli specifici "doveri del debitore" di cui all'articolo 3 del nuovo Codice, i quali vengono ampliati di nuovi contenuti consistenti nell'adozione di un comportamento proattivo. Tali doveri costituiscono le regole tecniche attraverso cui il debitore deve rendere concreta la sua responsabilità patrimoniale, e ciò in via sì precauzionale ma, soprattutto, a garanzia della soddisfazione dei creditori (art. 2740 c.c.).

Il Codice della crisi ha così introdotto una nuova prospettiva di operatività del principio della responsabilità patrimoniale del debitore: essa non può più essere vista come un mero soggiacere dell'imprenditore all'azione creditoria, ma si concretizza su un ruolo proattivo del debitore, sul quale grava l'onere di salvaguardare, sul piano funzionale, la garanzia patrimoniale ai creditori. E ciò può essere realizzato solo con l'attuazione dei doveri disposti dall'articolo in esame, doveri perciò di rilevazione crisi-adozione, strumenti che arginino le conseguenze di un'insufficienza patrimoniale. Relativamente al criterio della diligenza del professionista, il nuovo Codice impone obblighi e doveri dell'imprenditore/debitore, degli amministratori e, in

generale, di tutti gli organi societari: dunque, la capacità e la lucidità di prevenire la crisi e la conseguente capacità di limitarne conseguenze pregiudizievoli.

L'articolo 4 del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e d'Insolvenza prevede, poi, che sia il debitore che il creditore debbano comportarsi secondo buona fede e correttezza durante le trattative, nell'esecuzione degli accordi raggiunti e nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

## **2. Obbligo di prevenzione: la necessità per l'imprenditore e gli organi di controllo di adottare gli strumenti in grado di prevenire la crisi.**

Continuando a seguire questa prospettiva tra obblighi e prevenzione, il nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza introduce le procedure di allerta, aventi lo scopo di intercettare tempestivamente lo stato crisi tramite un sistema di segnalazione tempestiva, con l'obiettivo di intervenire prima che la crisi si trasformi in insolvenza irreversibile, con l'evidente fine di salvaguardare la continuità aziendale.<sup>50</sup>

Per soffermarsi sul tema dell'allerta è fondamentale partire dalla Raccomandazione n. 2014/135/UE della Commissione Europea la quale, tra i suoi obiettivi, aveva già prospettato un'idea di ristrutturazione dell'impresa "sana", ma in difficoltà finanziaria; a questa devono aggiungersi i principi espressi dalla Direttiva n. 1023/2019 la quale introduce una nuova visione dell'impresa fondata sul risanamento della stessa, dando rilevanza al valore dell'azienda, che non deve perdersi al momento della liquidazione. L'intero Titolo II, rubricato come "*Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi*", prevede a tali fini una complessa serie di disposizioni normative.

Gli strumenti (artt. 12-15), l'organizzazione (artt. 16-18) e i procedimenti (artt. 19-23), sono tutti rivolti alla tempestiva rilevazione della crisi ed all'attivazione di tutte quelle misure necessarie alla risoluzione della stessa, o al contenimento delle

---

<sup>50</sup> S. VICARI, *I doveri degli organi sociali e dei revisori in situazioni di crisi di impresa*; in Riv. Giur. comm., 2013, I, p. 128.

pregiudizievoli conseguenze economiche, al fine di consentire un'ordinata liquidazione.<sup>51</sup> Tra queste vi sono nuove misure quali l'obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari (art. 14), l'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati (art. 15), l'istituzione dell'OCRI e l'accresciuto potere di intervento del pubblico ministero (art. 22), confermando quindi il cambiamento di prospettiva dell'intera disciplina.

Il nuovo Codice, partendo da questi *step* necessari, ha costruito un vero e proprio sistema di segnalazione della crisi dell'impresa che comporta un cambio di gestione della crisi, permettendo la pianificazione ed il controllo, tramite una logica di prevenzione da parte dell'imprenditore/debitore e degli organi gestori.

In conseguenza di ciò muta, dunque, la visione di insolvenza in maniera sostanziale: mentre in passato essa era considerata rilevante se attuale, con il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza è già rilevante anche se solo potenziale e prospettica.<sup>52</sup>

Di conseguenza si apre un nuovo scenario per la valutazione dell'insolvenza o, ancora, per la possibilità di insolvenza. Difatti ci si potrebbe ritrovare in una possibile insolvenza anche nel momento in cui, pur in assenza di un totale inadempimento delle obbligazioni, vi sia un semplice deterioramento della situazione patrimoniale e reddituale. Situazione comunque sintomatica di pregiudizi e difficoltà tali da impedire all'imprenditore di non adempiere in futuro alle obbligazioni assunte: *«la negligenza del debitore nella attivazione delle misure previste dal c.c.i.i. per la prevenzione e soluzione della crisi, può essere indizio dell'avveramento di una situazione di insolvenza secondo un rapporto causale, calcolabile, in tempi prospetticamente vicini»*.<sup>53</sup> Gli strumenti di allerta hanno, difatti, lo scopo di rilevare, tempestivamente, gli indizi della crisi dell'impresa e sollecitare l'adozione delle misure più idonee.

Da ciò nasce la necessità per l'imprenditore/debitore di adottare tutti quegli strumenti in grado di prevenire la crisi.

---

<sup>51</sup> F. VASSALI, *La prevenzione delle crisi di impresa: bilancio attuale nella legislazione italiana, proposta de iure condendo. Primi appunti*"; in Riv. Dir. Comm., 2011, I, p. 291.

<sup>52</sup> NexumStp – Società tra Professionisti; *Guida al nuovo codice della crisi d'impresa*; 2019.

<sup>53</sup> M. SIMEON, *Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: un nuovo dialogo fra diritto fallimentare e diritto del lavoro*, Riv. Italiana di Diritto del Lavoro 2019, I, p. 401 e ss.

Primi fra tutti rilevano gli indicatori di crisi individuati dall'articolo 13 del Codice, i quali sono rappresentati:

1. Dagli *«squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore»*;
2. Dai *«ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24»*.

Si tratta di squilibri (quelli del comma 1) che vanno rapportati sia alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, sia in relazione alla data di costituzione e di inizio dell'attività.

Gli indici devono dare evidenza:

- della sostenibilità dei debiti dell'impresa per almeno i 6 mesi successivi;
- delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o per i 6 mesi successivi quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi;

Sono conseguentemente indicatori significativi:

- quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;
- i reiterati e significativi ritardi nei pagamenti (vale a dire, a norma dell'articolo 24, a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13, comma 2);

Il legislatore ha, inoltre, conferito al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti il compito di elaborare, con decorrenza triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni ISTAT, gli indici di allerta e stato di crisi

di un'impresa; tali indici dovranno comunque essere approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Proseguendo col dettato normativo del Codice e dopo aver analizzato gli strumenti di crisi, si passa ad altri ulteriori obblighi: l'articolo 14 detta l'obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari.

L'art. 14 C.C.I. pone a carico degli organi di controllo societari determinati obblighi, riferendosi alla figura del revisore contabile e della società di revisione, i quali, nell'ambito delle rispettive funzioni, hanno il compito di:

- verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato;
- verificare se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione;
- segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

A seguito di quest'ultimo obbligo e, quindi, con la segnalazione della sussistenza di fondati indizi e motivi di crisi all'organo amministrativo, si apre una fase c.d. "interna" della crisi. La segnalazione degli indizi di crisi deve essere motivata e deve seguire la forma scritta a mezzo di posta elettronica certificata o, comunque, con tutti quei mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione.<sup>54</sup>

Ancora, la segnalazione deve contenere la fissazione di un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni prospettate e alle iniziative intraprese.

Il Codice descrive dettagliatamente il *modus operandi* di segnalazione cui sono tenuti gli organi di controllo; questa scrupolosità del legislatore è collegata all'esigenza di celerità ed efficacia richiesta da una situazione di possibile crisi, e ciò anche al fine di un dialogo tra i vari organi societari. La disposizione in esame, successivamente,

---

<sup>54</sup> P. BENAZZO, *Il Codice della crisi d'impresa e l'organizzazione dell'imprenditore ai fini dell'allerta: diritto societario della crisi o crisi del diritto societario?*, in Riv. Delle Società, 2019, p. 291.

affronta anche le conseguenze di una omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi. In quest'ultimo caso si apre così la c.d. *“fase di allerta esterna”*<sup>55</sup>.

Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione *«informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all'obbligo di segretezza»*; questo è quanto stabilito sempre dal secondo comma dell'art. 14.

Un dato rilevante della disposizione in esame concerne il fatto che la tempestiva segnalazione costituisce una causa di esclusione della responsabilità solidale per le eventuali conseguenze pregiudizievoli dovute alle omissioni o ritardi negli adempimenti e obblighi dettati dallo stesso art. 14 *«che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo»*.

L'ultimo comma dell'art. 14 afferma che le banche e gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB sono chiamati a contribuire con il loro patrimonio di dati ai compiti dell'organo di controllo.

Questi sono obbligati a dare notizia delle comunicazioni effettuate al cliente in ordine alle variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti.

Con tale informativa, si può dare la possibilità all'organo di controllo di completare l'intero assetto informativo già acquisito attraverso la fase *“interna”*.

Tale previsione amplia significativamente il compendio di elementi che debbono essere presi in considerazione dagli organi di controllo nella costante valutazione dell'andamento della società.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> P. BENAZZO, *Il Codice della crisi d'impresa e l'organizzazione dell'imprenditore ai fini dell'allerta: diritto societario della crisi o crisi del diritto societario?*, cit, p. 291.

<sup>56</sup> B. INZITARI, *Crisi, insolvenza, insolvenza prospettica, allerta: nuovi confini della diligenza del debitore, obblighi di segnalazione e sistema sanzionatorio nel quadro delle misure di prevenzione e risoluzione*; in Riv. Diritto Bancario, Aprile/Giugno 2020, p.365.

Comunque sia, è intuitivo come dall'insieme di tutte queste fonti ed elementi di conoscenza, gli organi di cui al comma 1 dell'art. 14, possano anticipatamente produrre una valutazione sulla sostenibilità o meno degli impegni, delle obbligazioni e delle iniziative assunte dalla società o, ancora, una valutazione sul quadro di disponibilità finanziaria.

Riprendendo, difatti, l'ultimo comma dell'art. 14 si noti come la previsione di un obbligo continuato per le banche di comunicare agli organi di controllo, fornisce a questi ultimi un vero e proprio segnale che va oltre la mera e meccanica valutazione di sostenibilità seguendo gli indici di cui all'art. 13, andando, al contrario, a misurare la vera e propria disponibilità del sistema creditizio, atto a sovvenire e assistere l'attività, costituendo così il principale ambito di valutazione esterno all'impresa.

Altro obbligo è dettato dall'art. 15 C.C.I., intitolato "*Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati*".

La disposizione normativa in esame elenca tutti i creditori pubblici qualificati che sono tenuti all'obbligo della segnalazione di allerta a fronte di un'esposizione debitoria dell'imprenditore di importo rilevante.

Tali creditori pubblici qualificati sono: l'Agenzia delle Entrate, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Agente della riscossione delle imposte.

L'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'Agente della riscossione hanno, infatti, l'obbligo di effettuare la segnalazione all'OCRI, anche ai fini della segnalazione agli organi di controllo della società, quando si verificano determinate condizioni.

Nello specifico, i creditori pubblici qualificati sono investiti del compito di dare avviso al debitore del fatto che la sua esposizione debitoria ha superato la soglia minima o, per meglio dire, ha superato un determinato importo e ciò è rilevante: a titolo di mancato versamento dell'I.V.A. ovvero per mancato pagamento dei contributi previdenziali o, ancora, in relazione ai crediti soggetti a riscossione coattiva.

In particolare, l'art. 15 specifica tutti i casi in cui l'esposizione debitoria supera un determinato importo e perciò diventa conseguentemente rilevante:

- a) *«per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro;*
- b) *per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;*
- c) *per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000».*

I creditori pubblici qualificati, nel momento in cui vi è il superamento di tali soglie, sono tenuti a procedere, immediatamente, alla segnalazione all'OCRI seguendo le modalità telematiche.

La segnalazione tuttavia avviene qualora, decorsi 90 giorni, il debitore/imprenditore non abbia dato prova, alternativamente, di aver estinto il proprio debito ovvero di aver regolarizzato il proprio debito per intero con le modalità previste dalla legge o, ancora, di essere in regola con il pagamento rateale previsto dall'art. 3-bis del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 (ci si riferisce alla liquidazione e riscossione dei contributi e

premi dovuti agli enti previdenziali che devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241) ovvero di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza. L'avviso al debitore deve essere inviato dall'Agenzia delle Entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'art. 54-bis DPR 26 ottobre 1972, n. 633; dall'INPS entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni; dall'Agente della riscossione, entro 60 giorni dalla data di superamento delle soglie. La comunicazione deve avvenire per mezzo PEC di cui siano in possesso ovvero, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria. L'omessa comunicazione da parte dei creditori pubblici qualificati comporta la conseguente *«inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, nonché l'inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione per quanto concerne l'Agente della Riscossione»*.<sup>57</sup> La sanzione per la mancata ottemperanza all'obbligo di segnalazione consiste, per l'Agenzia delle Entrate e l'istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nell'inefficacia del titolo di prelazione spettante ai crediti dei quali essi sono titolari, e per l'Agente della Riscossione delle Imposte, nell'inopponibilità alla massa di credito per spese ed oneri di riscossione. La differenziazione è stata effettuata al fine di non penalizzare l'ente impositore, degradando il credito privilegiato al rango chirografario, per omissioni imputabili all'Agente della Riscossione.<sup>58</sup>

L'art. 15 si presenta alquanto innovativo e ciò sotto tutti i suoi diversi profili; i creditori pubblici qualificati chiamati al controllo sono in realtà soggetti totalmente esterni alla sfera interna dell'impresa, ossia alla sfera organizzativa del debitore.

La differenza tra controllo *“interno”* – di cui all'art. 14 – e controllo *“esterno”* – di cui all'art. 15 – sta nel fatto che ai creditori pubblici non è richiesto di adempiere ad alcun

---

<sup>57</sup> B. INZITARI, *Crisi, insolvenza, insolvenza prospettica, allerta*, cit. p.378.

<sup>58</sup> G. ROCCA, A. DI FALCO, *Il nuovo trattamento dei crediti tributaria secondo il Codice della Crisi e dell'Insolvenza*; Milano; 2019; p. 149.

dovere informativo sulle condizioni patrimoniali o sull'andamento della gestione del debitore. A questi non viene richiesto di valutare la correttezza o normalità della gestione, né potrebbero farlo poi considerata la natura esclusivamente legale del credito fiscale, la cui fonte risiede in rigidi presupposti patrimoniali o reddituali ma, semplicemente, viene chiesto loro di "segnalare", perciò senza sindacare, denunciare o "allarmare".

Una segnalazione per così dire progressiva e graduata: prima viene indirizzato il debitore e poi, solo in caso di inerzia di quest'ultimo, verrà fatta segnalazione all'OCRI.

La *ratio* di tale norma risiede nel fatto che la formazione di una esposizione debitoria di natura tributaria di rilevante importo costituisce, nel procedimento di allerta, l'indizio più esplicito dello stato ormai grave della crisi.

Si presume che, nel momento in cui avviene la segnalazione dei creditori pubblici qualificati, non solo il debitore ha mancato ai doveri di rilevazione e prevenzione ma ad aver fallito è anche l'organo di controllo interno.

Quest'ultimo ha, dunque, fallito nel compito importantissimo di individuare in maniera tempestiva i sintomi della crisi e di porre in essere le misure di cui all'art.14. L'obbligo dell'appena esaminato art. 15, e quindi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati, rappresenta *«una disposizione di chiusura del sistema dell'allerta, con la quale a soggetti pubblici, quali i creditori pubblici qualificati, viene prescritto di controllare e segnalare una delle circostanze ritenute più gravi e significative affinché la crisi del debitore possa essere trattata nella procedura di allerta»*.<sup>59</sup>

L'art.16 C.C.I. disciplina l'OCRI quale organo istituito presso ogni Camera di Commercio che ha, per l'appunto, il compito di ricevere le segnalazioni di cui agli artt. 14 e 15 del Codice medesimo e dovrà essere nominato un referente attraverso cui l'organismo potrà operare.

---

<sup>59</sup> B. INZITARI, *Crisi, insolvenza, insolvenza prospettica, allerta: nuovi confini della diligenza del debitore, obblighi di segnalazione e sistema sanzionatorio nel quadro delle misure di prevenzione e risoluzione*; in Riv. "Diritto Bancario"; Aprile/Giugno 2020, p.380.

L'art. 17 dispone le modalità di nomina e composizione del Collegio alla cui nomina dovrà provvedere il referente di cui al precedente articolo e dovrà darne comunicazione agli organi di controllo della società; del Collegio possono far parte solo tre esperti iscritti a determinati albi.

La norma tutela l'anonimato del debitore; al terzo comma afferma che *«la richiesta di designazione non deve contenere alcun riferimento idoneo all'identificazione del debitore, salva l'indicazione del settore in cui lo stesso opera e delle dimensioni dell'impresa, desunte dal numero degli addetti e dall'ammontare annuo dei ricavi risultanti dal registro delle imprese»*.

Per concludere l'analisi sugli strumenti in grado di prevenire la crisi si procede con l'art. 18 del nuovo Codice titolato "Audizione del debitore" che disciplina l'audizione dell'imprenditore/debitore avanti all'OCRI. Tale disposizione costituisce una delle procedure di allerta che viene svolta avanti all'OCRI.

L'organismo deve convocare il debitore ed i componenti degli organi di controllo della società avanti al collegio entro il termine di 15 giorni dalla ricezione delle segnalazioni o dell'istanza del debitore.

Convocazione e audizione del debitore e dei componenti degli organi di controllo devono avvenire in maniera riservata e privata, così, sempre, per tutelare l'anonimato del debitore e ciò al fine di evitare che i soggetti terzi possano venire a conoscenza della procedura.

La *ratio* del legislatore sta nell'evitare il diffondersi di inutili allarmismi che potrebbero pregiudicare l'immagine commerciale dell'imprenditore e dell'impresa stessa con la conseguenza di far crollare ancora di più le sue entrate.

Si procede poi con la nomina del relatore, il quale sarà il soggetto che dovrà reperire le informazioni dal debitore/imprenditore e dagli organi convocati.

Il Collegio proseguirà con l'audizione del debitore tenendo conto delle valutazioni e informazioni tenute da quest'ultimo.

Il terzo comma continua prevedendo che il Collegio: *«quando ritiene che non sussista la crisi o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta, dispone l'archiviazione delle segnalazioni ricevute. Il collegio dispone in ogni caso*

*l'archiviazione quando l'organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesta l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c). All'attestazione devono essere allegati i documenti relativi ai crediti. L'attestazione ed i documenti allegati sono utilizzabili solo nel procedimento dinanzi all'OCRI. Il referente comunica l'archiviazione al debitore ed ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione».*

In questo modo gli organi di controllo possono attestare l'esistenza anche di crediti che non erano stati precedentemente accertati.

L'organo di controllo societario – o, in sua mancanza, un professionista indipendente – può, pertanto, attestare l'esistenza anche di crediti non definitivamente accertati.

Il quarto comma prevede l'eventualità in cui venga rilevata l'esistenza di uno stato di crisi ed in tal caso *«il collegio rileva l'esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione».*

Qualora però il debitore non assuma alcuna iniziativa diretta a risolvere la situazione di crisi entro il termine fissato, il Collegio dovrà redigere una breve relazione scritta che trasmette al referente.

Una volta ricevuta la relazione, il referente dovrà darne immediata comunicazione agli autori delle segnalazioni.

Lo stesso referente deve dare notizia a tutti i soggetti di cui agli artt. 14 e 15, quando questi non abbiano effettuato la segnalazione dell'eventuale presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi (art. 19), avvertendo tali soggetti che essi sono esonerati dall'obbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> S.FORTUNATO, *Codice della crisi e Codice civile: impresa, assetti organizzativi e responsabilità*, in Riv. Delle Società, 2019, I, p. 953 e ss.

### **3. Il dovere di prevenzione dell'insolvenza e la titolarità dello stesso in capo agli amministratori esecutivi.**

Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza contiene, soprattutto, novità riguardanti gli amministratori, i loro doveri e la loro responsabilità.<sup>61</sup>

Si rende necessario, dunque, analizzare il ruolo che svolgono gli amministratori della società qualora questa si trovi in uno stato di insolvenza o crisi e ciò al fine di verificare anche quanto concretamente di nuovo vi sia alla luce del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Breve cenno va fatto definendo gli amministratori esecutivi: tali sono quelli titolari dell'obbligo conoscitivo-preliminare, in quanto devono prendere coscienza e valutare le informazioni relative all'andamento dell'attività imprenditoriale.

Uno dei più importanti doveri in capo agli amministratori esecutivi è senz'altro quello di prevenzione dell'insolvenza.

I doveri gestori in funzione preventiva dell'insolvenza annoverano una vasta schiera di compiti attribuiti agli amministratori, in particolar modo quelli inerenti alla gestione professionale dell'impresa e gli obblighi di carattere previsionale.

Tali obblighi si sostanziano nel distinguere prontamente la situazione di crisi o comunque il suo approssimarsi.

---

<sup>61</sup> “Prima dell'introduzione del CCI, non esisteva nell'ordinamento una disposizione normativa che ricollegasse alla perdita della continuità aziendale un obbligo propriamente gestorio degli amministratori, nel senso che non era previsto un obbligo di reagire dinanzi a una tale situazione, in modo da riequilibrare o comunque superare lo stato di difficoltà dell'impresa. Da un'analisi letterale dell'art. 2423 bis c.c. poteva derivarsi, semmai, in situazioni di perdita della continuità aziendale, un dovere di dare conto di tale circostanza nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa e, in mancanza di un piano volto al recupero della continuità aziendale, un obbligo degli amministratori di rivedere contabilmente il bilancio, redigendolo non più in una prospettiva di continuità ma in una prospettiva liquidatoria o di cessione, con conseguente responsabilità degli stessi amministratori in caso di inadempimento a tali specifici doveri”; S. Sisia; “*L'art. 375 CCI: gestione degli assetti organizzativi societari e business judgment rule alla luce di recenti pronunce giurisprudenziali*”; *IFallimentarista*; 7 Dicembre 2020.

Da ciò deriva conseguentemente l'adozione di tutti gli strumenti atti alla prevenzione della crisi o, meglio ancora, atti al risanamento dello stato di crisi dell'impresa;<sup>62</sup> esempio in tal senso è l'adozione delle procedure di composizione negoziata della crisi previa convocazione dell'assemblea.

L'attuazione dei doveri di prevenzioni influenzano, ovviamente, tutti gli altri obblighi di gestione amministrativa e il conseguimento dell'oggetto sociale.

Affinché questo obiettivo venga perseguito, è fondamentale che gli amministratori si adoperino nel prevedere l'insolvenza in maniera tempestiva.

Nei doveri di prevenzione rientrano una vasta gamma di compiti inerenti per lo più gli ambiti di controllo ed informazione circa le situazioni interne all'impresa in oggetto.<sup>63</sup>

La parte più rilevante del dovere di prevenzione sta nel dovere conoscitivo-preliminare.

Quest'ultimo rappresenta un contenitore in cui confluiscono tutti gli obblighi che hanno come finalità quella di evitare e prevenire situazioni critiche.

Il dovere conoscitivo-preliminare comporta per gli amministratori la perenne contezza, conoscenza e informazione di tutta la condizione dell'impresa, ed è per questo motivo stabilito che gli amministratori esecutivi (c.d. "con delega") devono riferire ogni semestre sull'andamento generale dell'attività dell'impresa, la gestione, le operazioni più importanti e sul possibile proseguimento dell'attività.

Agli amministratori esecutivi spetta il compito di elaborare e selezionare tutte le informazioni ricevute così da avere un quadro generale sulla società: ciò è quanto stabilito dall'art. 2381 c.c. (che nel nuovo Codice però modifica l'apparato disciplinante la responsabilità, parte che verrà trattata successivamente).

Oltre a tale disposizione normativa, i doveri dell'agire in modo informato e consapevole sono contenuti in altre disposizioni, tra cui quelle aventi ad oggetto la

---

<sup>62</sup> D. CIRILLO, *La gestione delle società di persone e a responsabilità limitata nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*; in Riv. Del Notariato; fasc. 6, 1° dicembre 2019, p.1365.

<sup>63</sup> A. VICARI, *I doveri degli organi sociali e dei revisori in situazioni di crisi d'impresa*, in Riv. Giurisprudenza Commerciale, 2013, I, p. 134.

diligenza e la corretta amministrazione, nonché la conservazione dell'integrità patrimoniale.

Comunque sia, qualora, a seguito di tali operazioni conoscitive, gli amministratori riscontrino anomalie nell'andamento societario, questi dovranno riferire prontamente al *plenum* consiliare, e ciò avviene tramite una riunione appositamente convocata o, ancora, come previsto dal quinto comma dell'art. 2381 c.c., in sede di relazione dell'organo amministrativo.

Si procederà nell'uno o nell'altro modo quando la crisi pre-concorsuale risulterà di scarsa rilevanza; quando lo stato dedotto dagli amministratori risulta essere grave e profondo sarà necessario ricorrere alla riunione ad hoc.

Comunque sia, potremmo definire il dovere informativo non solo attivo, ma anche passivo in quanto l'amministratore, oltre ad adempiere al dovere di informare gli altri organi, deve anche mobilitarsi ad auto-informarsi così da prevenire al meglio un eventuale stato di crisi.

Giusto sottolineare che nel dovere di prevenzione è, per così dire, incluso anche il dovere di riferire circa l'andamento della gestione e la sua potenziale evoluzione. Tale dovere consiste nell'elaborazione di giudizi prognostici e la produzione di un'analisi dettagliata delle informazioni reperite: presupposto di tale attività è la consapevolezza dello stato in cui versa l'impresa stessa.

Altro obbligo è poi quello di vigilanza *ex art. 2381, comma 3, c.c.*: *«il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega [2405, 2421, n. 6]; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione».*

Al comma quinto è invece stabilito che questi *«riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua*

*prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate».*

Gli amministratori sono quindi tenuti ad un'intensa attività informativa esercitata in varie direzioni: sia verso sé stessi, il C.d.A, il Collegio Sindacale e i revisori, sia nei confronti dei soci e degli *stakeholders*.

L'eventuale inadempimento derivante dall'obbligo di informazione fa sorgere ovviamente una responsabilità per violazione del dovere di corretta gestione.

Ancora, l'art. 2381, ultimo comma, c.c., prescrive l'obbligo di agire in modo informato in capo ad ogni componente del C.d.A.: l'agire in maniera consapevole è una modalità di adempimento diligente dell'incarico amministrativo e, per tale correlazione, ogni qual volta vi sia una violazione conseguirà una parallela inottemperanza alle previsioni di cui all'art. 2392 c.c., la quale si configurerà come condotta negligente.<sup>64</sup>

Gli amministratori sono perciò tenuti ad un continuo flusso doveroso di monitoraggio dello stato in cui si trovi l'impresa, così da permettere una tempestiva rilevazione di anomalie o episodi di *mala gestio*: è questa la finalità della grande categoria del dovere di prevenzione.

Il monitoraggio deve essere costante e sistematico, a prescindere dall'avvenuta emersione dello stato patologico o meno, ma con la finalità di prevenirlo e, qualora dovesse sussistere, arginarlo.

Le verifiche dell'attività di impresa devono riguardare ogni fase e ambito della vita d'impresa.

Il dovere di controllo, vigilanza e monitoraggio deve avere ad oggetto anche la situazione patrimoniale, essendo desumibile da ulteriori obblighi che la legge impone agli amministratori: ad esempio, alla riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite superiori ad un terzo e al correlato obbligo di convocare tempestivamente l'assemblea; ancora, si pensi al medesimo obbligo di convocazione, in correlazione al caso in cui il capitale sociale scenda al di sotto del minimo legale, con la finalità di

---

<sup>64</sup>A. VICARI, *I doveri degli organi sociali e dei revisori in situazioni di crisi d'impresa*, in Riv. Giurisprudenza Commerciale, 2013, I, p.134.

deliberare la trasformazione della società. La *ratio* di tali obblighi è, ovviamente, l'immediata individuazione delle eventuali perdite e riduzione del capitale sempre al fine di prevenire la crisi.<sup>65</sup> Lo stato di crisi costituisce, dunque, l'oggetto dell'obbligo di prevenzione, del dovere conoscitivo-preliminare di cui sopra, esaminati e descritti sin qui in tutte le sue eccezioni.<sup>66</sup>

E' stato rilevato che la crisi, per così dire pre-concorsuale, potrebbe divenire stato di insolvenza e ciò può avvenire attraverso due tipologie societaria distinte: vi può essere l'impresa che ha subito una variazione in *peius* del c.d. *risk of insolvency*, ossia l'incombente pericolo di pregiudicare la continuità aziendale; ancora, vi sono invece delle società che, *ab origine*, sono inidonee a conseguire determinati scopi e ciò in conseguenza ad un'errata strutturazione e programmazione iniziale che ha portato ad avere un'impresa già in crisi.<sup>67</sup>

Con queste siffatte premesse, può analizzarsi il parametro del c.d. "*triggering point*". Lo strumento attraverso il quale si può comprendere il momento a partire dal quale può ritenersi integrata la crisi pre-concorsuale, presupposto applicativo della disciplina che regola tale stato patologico. Attraverso i parametri del *triggering point* l'amministratore potrebbe essere in grado di captare quale sia il momento preciso di emersione dei primi segnali di crisi: guardare al *triggering point* rappresenta per tale motivo il punto di partenza per il risanamento della possibile situazione di insolvenza.<sup>68</sup> Dopo aver preso coscienza di ciò e avviata un'indagine sulle cause di crisi, gli amministratori avvieranno un'attività di risanamento la cui prima fase riguarderà per l'appunto l'eliminazione di tali cause e proseguirà con il recupero della produttività sociale. Rilevato il punto, le cause e avviate tutte le procedure che ne derivano, gli amministratori hanno perciò il dovere di intervenire.

---

<sup>65</sup> V. SALAFIA, *Profili di responsabilità degli amministratori di società di capitali*; in Riv. Società, 2005, p. 1333.

<sup>66</sup> P. MONTALENTI, *La responsabilità degli amministratori di società per azioni*; in Riv. Giur. comm., 2017, p. 775.

<sup>67</sup> G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale – Diritto delle società*, Torino, 2015, p. 382 e ss.

<sup>68</sup> A. JORIO, "*La determinazione del danno risarcibile*"; in Riv. Giur. Comm., 2011, p. 149 e ss.

Nel momento in cui avviene tale intervento, gli amministratori devono concentrarsi sulla continuità aziendale, il più importante fattore da salvaguardare nel momento in cui emergano fattori di rischio.

In quest'ottica «*la continuità è un concetto da guardare in un'ottica futura ed attiene principalmente alle condizioni di equilibrio finanziario in cui versa l'impresa, ma anche ai correlati profili economici e gestionali che possono incidere sul mantenimento della prospettiva di prosecuzione dell'attività*». <sup>69</sup>

La crisi costituisce una conseguenza inevitabile della perdita della continuità. Un'impresa che si sforzi di proseguire la propria attività produttiva, conscia di essere in assenza della continuità aziendale, darebbe vita ad un altissimo rischio consistente in un aumento delle perdite, e ciò sarebbe rischioso non solo per sé ma anche per soci, creditori e azionisti.

L'illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa implica, dunque, la responsabilità degli amministratori. Alla luce di quanto sin qui esaminato, è lapalissiano come i diversi obblighi previsionali tendano, unitariamente, verso un solo obiettivo: evitare la crisi e, dunque, prevenire l'insolvenza. Non è riduttivo affermare che è proprio in capo agli amministratori il dovere di evitare la crisi d'impresa.

Sempre sotto il profilo della valutazione della responsabilità degli amministratori rilevante è poi il ruolo della c.d. *Business judgment rule* e ciò in relazione all'adozione di assetti organizzativi adeguati all'impresa. La recente prassi giurisprudenziale ha fatto sì che vi fosse posizione favorevole all'applicazione della *Business judgment rule* anche ai fini della non sindacabilità delle scelte operate dagli amministratori in merito alla definizione degli assetti organizzativi dell'impresa, laddove questi risultino conformi a criteri di legittimità e di ragionevolezza.<sup>70</sup> La responsabilità dell'amministratore perciò deve essere giudicata con la valutazione di una colposa condotta: ossia la violazione o omissione degli obblighi che la legge gli impone. All'amministratore perciò viene imputata la responsabilità di non aver

---

<sup>69</sup> A. VICARI, *I doveri degli organi sociali e dei revisori in situazioni di crisi d'impresa*, cit., 134.

<sup>70</sup> Tribunale di Roma; Ordinanza 8.4.2020;

preventivamente individuato con la dovuta diligenza il rischio insito all'operazione compiuta, errore frutto di un processo decisionale irrazionale e compromettente. Ed è proprio il processo decisionale la fonte dell'eventuale responsabilità dell'amministratore<sup>71</sup>.

---

<sup>71</sup> F. LANDUZZI, *Business judgment rule*, applicabile anche alle scelte organizzative; in Riv. *Diritto Societario*; Settembre 2020;

#### 4. La diligenza e le conseguenze della *mala gestio* degli amministratori.

Le modifiche apportate dalla novella legislativa del nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza, riguardano: l'art. 378, rubricato "*Responsabilità degli amministratori*", che introduce nuovi obblighi per gli amministratori per quanto concerne la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. Sono state inserite poi due nuove norme nel Codice civile:

- l'art. 2476, comma 6, c.c., prevedendo in tal caso una maggiore responsabilizzazione degli amministratori rispetto agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, venendo espressamente previsto che essi rispondano verso i creditori sociali quando il patrimonio della società risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti:

- l'art. 2486, comma 3, c.c., il quale introduce un criterio di liquidazione dei danni conseguenti all'inosservanza dell'obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento.

La responsabilità degli amministratori, comunque, deriva evidentemente dalla loro c.d. "*mala gestio*" o, ancora, dalla loro inadempienza in relazione ai loro obblighi e doveri nei confronti dell'impresa ma, soprattutto, con il nuovo Codice, in relazione a tali doveri nei confronti dell'impresa che si trovi in stato di allerta.

Si rende necessario qualificare una "mala" gestione, intendendosi in tal caso una serie di atti non rispondenti al generale dovere di diligenza imposto al gestore del patrimonio sociale dalla legge, e, come tali, fonte di responsabilità.<sup>72</sup>

Non solo diligenza, ma anche "prudenza" e "perizia"; prudenza da ravvisarsi nel dovere di astensione dell'amministratore dal compiere atti che nessun altro amministrato compirebbe e ciò in relazione alle caratteristiche dell'impresa stessa; ancora, nella perizia, la conoscenza relativa a tutte le regole tecniche riguardanti l'incarico che gli è stato attribuito.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> P. FERRARA, *Responsabilità degli amministratori di società e quantificazione dei danni in sede fallimentare*; in Riv. Dir. fall., 2013, p. 10237.

<sup>73</sup> Commissione Studio di Pisa di Diritto Societario; *La Responsabilità degli organi sociali e la crisi d'impresa*; Pisa, 2019 p. 7.

Da ciò consegue che la nozione di diligenza<sup>74</sup>, invece, in relazione alla sua sussistenza o meno nell'operato dell'amministratore, meriti una trattazione più approfondita, soprattutto nell'ottica del dovere di prevenzione dell'insolvenza che rappresenta il punto cardine su cui ruota tutto il D.Lgs. 12 Gennaio 2019 n.14.

Insieme ad obblighi, doveri e responsabilità è mutato col nuovo Codice il concetto della "diligenza" richiesto all'organo amministrativo.<sup>75</sup>

Invero, questa è stata trasformata portandola, più che sul piano del mandato, com'era in precedenza, sul piano della puntuale diligenza richiesta in relazione «*alla natura dell'incarico e delle specifiche competenze*». Amministrare una società richiede una qualità di diligenza specifica<sup>76</sup>, non è assimilabile a quella comune del buon padre di famiglia di cui all'art. 1176, comma 1, c.c. La diligenza richiesta dalla natura dell'incarico si riferisce, come nel caso *ut supra* riportato dell'imprenditore, ad una situazione di gestione professionale dell'impresa altrui: un'attività, perciò, caratterizzata dalla perizia, quale prudenza ed avvedutezza, richiesta per il compimento delle operazioni di gestione. L'art. 2381, comma 6, c.c., stabilisce che «*gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato*»: da esso si desume non tanto un obbligo di perizia quanto un dovere di competenza.

Un dovere che si traduce nell'obbligo del candidato al conferimento di accettare l'incarico di amministratore, solo ed esclusivamente, se è realmente in grado di esercitarne la funzione.

---

<sup>74</sup> F. BONELLI, La responsabilità degli amministratori; in "Trattato delle società per azioni", diretto da G.E. COLOMBO-G.B. PORTALE, vol. IV, Torino, 1991, p. 361 per il quale "la diligenza dell'amministratore, pur dovendosi valutare in modo obiettivo, con riguardo alla natura dell'attività esercitata e tenendo presente tutte le particolarità di ogni singolo caso, non comprende la personale cognizione delle svariate tecniche la cui applicazione può essere opportuna per una migliore gestione dell'impresa"; "l'amministratore non ha, quindi, un obbligo di essere 'perito', ma solo di essere diligente".

<sup>75</sup> D. CESIANO, *La Responsabilità degli amministratori e la quantificazione del danno da violazione dell'articolo 2486, 2 comma, c.c. le novità introdotte dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*; in Riv. *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*; 3-4/2020; p. 296.

<sup>76</sup> U. DE CRESCENZO, *Le azioni di responsabilità*; in Riv. *Dir. fall.*, 2003, p. 39; per il quale "la diligenza è il complesso degli accorgimenti che il debitore, tenuto al comportamento della prestazione deve porre in essere per conseguire il risultato o attuare il tipo di attività avente di mira il conseguimento dell'interesse del soggetto creditore della prestazione".

Per quanto sopra esposto, è opportuno mettere in risalto che, per gli amministratori, non incombe l'obbligo di gestire la società senza commettere errori, dovendo invece adempiere a tutti i precetti di legge loro imposti che, una volta rispettati, ne escludano la responsabilità pur in presenza di una scelta gestionale rivelatasi poi errata.

Così il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può sindacare le scelte di gestione ma, esclusivamente, l'eventuale carenza nell'agire quotidiano delle verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, effettuata in costanza e secondo la misura delle proprie competenze. Il giudice, infatti, qualora avesse appurato la diligente condotta dell'amministratore, «*non può sindacare ex post il merito degli atti compiuti in base al mero risultato negativo*»<sup>77</sup>.

La Suprema Corte ha affermato, a tal proposito, che l'addebito di responsabilità di *mala gestio* non deve fondarsi sulla violazione di specifiche norme di legge o di clausole statutarie, bensì dall'osservanza del criterio generale di diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e, oggi, ciò deve considerarsi assieme alla locuzione “*e dalle loro specifiche competenze*”. La valutazione verterà non solo sui doveri adempiuti con la diligenza propria e professionale, bensì anche con la diligenza spettabile dalla specifica competenza dell'amministratore stesso.

Gli amministratori devono difatti agire «*con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze*» (art. 2392, comma 1, c.c.); se a conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società, fare «*quanto potevano per impedirne il compimento*» (art. 2392, comma 2, c.c.); devono agire «*senza conflitti di interessi*» (art. 2391 c.c.) e, infine, «*agire in modo informato*» (art. 2381 c.c.). «*L'obbligo di agire in modo informato, quale espressione specifica dell'obbligo generale di diligenza, implicitamente richiede all'amministratore anche un quid pluris, ossia che egli ponderi, al momento di accettare la carica, l'idoneità delle proprie competenze e la disponibilità del tempo e l'attenzione necessari; certamente, questa “qualificazione*

---

<sup>77</sup>Cass. Civ. Sez. I 3 Giugno n. 3483/98

*professionale” sarà valutata anche in relazione alla dimensione e tipologia della società.*<sup>78</sup>

Per quanto riguarda la responsabilità degli amministratori è prevista una responsabilità solidale per tutti gli amministratori che hanno concorso al fatto dannoso o non hanno esercitato i loro poteri per impedire il fatto dannoso in questione: la normativa di riferimento è quella dettata dagli artt. 2392, comma 2 e 2476, comma 1. Tuttavia, l'amministratore è esonerato dalla responsabilità solidale qualora abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto, facendolo annotare senza ritardo nel libro dei verbali del C.d.A.; quando ne abbia dato immediata notizia per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale (art. 2392, comma 3, c.c.); quando, ancora, abbia assunto un comportamento dissenziente non colposo o doloso. Il vincolo di solidarietà della responsabilità trova altra riserva quando all'interno dell'organo amministrativo siano stati nominati uno o più amministratori delegati o quando sia stato nominato un comitato esecutivo: ad eccezione del caso in cui i consiglieri non delegati e non appartenenti al comitato esecutivo non si siano astenuti dall'impedire il pregiudizio nel momento in cui siano venuti a conoscenza della condotta omissiva e pregiudizievole da parte di un amministratore esecutivo. Ne consegue che il tipo di apparato amministrativo scelto può influire sulla responsabilità degli amministratori.

L'art. 2475 c.c. concede all'assemblea dei soci un'ampia facoltà discrezionale nella scelta dei modelli amministrativi da seguire.

Nei modelli di amministrazione in cui è richiesta l'unanimità dei presenti non è previsto un esonero di responsabilità; ancora, nel caso dell'amministrazione disgiunta, la responsabilità ricadrà solo ed esclusivamente sul soggetto che ha gestito l'attività, anche se gli altri amministratori si siano opposti all'operazione prima che questa sia stata posta in essere, oppure se ne abbiano avuto notizia solo dopo la realizzazione dell'operazione stessa.

---

<sup>78</sup> Commissione Studio di Pisa di Diritto Societario; *La Responsabilità degli organi sociali e la crisi d'impresa*; Pisa, 2019 p. 9.

Comunque, in genere, la responsabilità dell'organo amministrativo, prescinde dalla sussistenza del dolo: la persona fisica che compie l'atto lesivo del patrimonio sociale è ritenuta responsabile a prescindere dalla volontà di ledere.

La colpa per negligenza, imprudenza o imperizia costituisce di per sé condizione sufficiente al sorgere della responsabilità indipendentemente dalla liceità o meno dell'atto in sé.<sup>79</sup>

Come suesposto, per ciò che concerne la diligenza, l'amministratore che compie un atto negligente o in assenza di diligenza incorrerà in responsabilità in quanto l'atto posto in essere in questi termini è illecito.

Risulta lapalissiano che da una certa responsabilità derivi un risarcimento e, consolidata giurisprudenza, sul punto, ha affermato che ad essere risarcito sarà solo il danno reale ossia quello realmente patito dal danneggiato, non anche il danno potenziale. Di conseguenza, in un ambito societario e d'impresa, ciò che interessa sarà l'impoverimento patrimoniale e i pregiudizi conseguenti nei confronti dei soci e dei creditori: perciò l'amministratore responsabile sarà tenuto al risarcimento delle perdite patrimoniali quali danno reale e concreto.

Per quanto riguarda la violazione contrattuale ed extracontrattuale, presupposto per la sua responsabilità è la violazione di un determinato dovere derivante da una certa situazione giuridica soggettiva; ugualmente, anche in ambito societario, la responsabilità dell'organo amministrativo può avere una duplice natura: contrattuale o extracontrattuale.

Si ricade nella responsabilità contrattuale qualora la condotta dell'amministratore riguardi un illecito commesso nei confronti della società; al contrario, incorrerà in quella extracontrattuale allorquando l'atto illecito riguarderà i soci e i creditori sociali. Date le caratteristiche dell'onere della prova della responsabilità in materia civile, è ovvio come nell'ipotesi di responsabilità contrattuale dovranno essere gli amministratori stessi a provare i fatti che escludano o attenuino la loro colpa; nel caso

---

<sup>79</sup> Commissione Studio di Pisa di Diritto Societario; *La Responsabilità degli organi sociali e la crisi d'impresa*; Pisa, 2019 p. 4.

di responsabilità per atto illecito nei confronti dei soci e dei creditori, saranno quest'ultimi onerati della prova dell'inadempimento, del danno e del nesso causale.<sup>80</sup>

Altro elemento indispensabile all'individuazione di una responsabilità in capo agli amministratori è la connessione diretta tra la causa e l'effetto, tra la condotta illecita e il danno subito.

In altri termini, è necessario che il pregiudizio sia derivato direttamente dalla condotta dell'organo amministrativo, a meno che non sia una conseguenza di un fatto sopravvenuto o imprevedibile.

Ciò risulta importante ai fini del presente lavoro poiché, in un contesto di crisi d'impresa ed in assenza di particolari violazioni, appare arduo dal punto di vista probatorio far ricondurre il pregiudizio ad una negligenza o ad un illecito da parte dell'amministratore. Infatti, *«se è possibile ravvisare una consequenzialità tra singolo fatto illecito e danno patito dal patrimonio sociale, non esiste necessariamente un nesso di casualità tra un'eventuale prolungata condotta imprudente e dissesto, cosicché il dissesto sopravvenuto potrebbe non essere diretta conseguenza della condotta»*.<sup>81</sup> Rimanendo sulla mala gestio e nell'ambito della crisi di un'impresa, le ipotesi di responsabilità degli amministratori possono essere ricondotte ad azioni e comportamenti che abbiano in qualche modo cagionato il danno o aggravato la situazione di crisi; ancora, abbiano tardivamente percepito i sintomi di crisi e non avere ad essi reagito tempestivamente, ovvero qualora abbiano fatto uso distorto degli strumenti per fronteggiare o limitare la crisi.

---

<sup>80</sup> Trib. Milano, 24 agosto 2011, in *Società*, 2012, p. 493, secondo cui *“in materia di responsabilità degli amministratori spetta al danneggiato provare il danno e il nesso causale con il comportamento dell'amministratore, di cui sia allegata la natura inadempiente, mentre l'amministratore convenuto potrà esimersi da responsabilità solo provando l'adempimento o che l'inadempimento è dovuto a fatto a lui non imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c. Tuttavia, allorquando tali comportamenti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto e l'obbligo di astenersi dal porli in essere discenda dal dovere di lealtà, coincidente col precetto di non agire in conflitto di interessi con la società amministrata, o dal dovere di diligenza, consistente nell'adottare tutte le misure necessarie alla cura degli interessi sociali a lui affidati, l'illecito è integrato dal compimento dell'atto in violazione di uno dei menzionati doveri. In tal caso l'onere della prova dell'attore non si esaurisce nella prova dell'atto compiuto dall'amministratore ma investe anche quegli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implica violazione del dovere di lealtà o di diligenza”*.

<sup>81</sup> G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale – Diritto delle società*, Torino, 2015; p. 384.

Per la prima ipotesi, la produzione di un danno o di un aggravamento della crisi, assume rilievo la correlazione con l'eventuale inadempimento dell'obbligo fondamentale di curare la predisposizione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società in relazione alla natura e dimensione dell'impresa (art. 2381, commi 3 e 4, c.c.). Ciò rileva ai fini della riforma: infatti, il dovere (dell'imprenditore e degli organi sociali) di "istituire assetti organizzativi adeguati" assume una rilevanza e un certo collegamento con il non aver tempestivamente percepito i sintomi di crisi con la conseguenza dell'attivazione «*per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale*» (art. 14, comma 1, lett. b).

L'accertamento di una causa di scioglimento (tra cui quella in esame, di preludio, se non proprio di manifestazione della crisi dell'impresa, cui la legge delega di riforma aggiunge, in via di più chiara esplicitazione, "l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale") comporta per gli amministratori, a norma degli articoli 2485 e 2486 c.c., un obbligo di gestione conservativa del patrimonio sociale e ciò per la tutela del patrimonio e della continuità aziendale.

Una tale situazione economica comporta in capo agli amministratori, come precedentemente analizzato, un vero e proprio attento giudizio sulla continuità aziendale. Questa attenzione mirata per gli amministratori sul tempestivo intervento in situazione di crisi è perfettamente rispondente a quei doveri, posti dall'art. 18 della Direttiva UE 22 novembre 2016<sup>82</sup>, in capo ai gestori delle imprese, di ridurre al minimo le perdite e di adottare misure razionali per arginare l'insolvenza.

Tale obbligo di comportamento rientra sempre nei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale di cui più sopra si è detto.

---

<sup>82</sup> Riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti.

Ancora, un altro caso di responsabilità degli amministratori è, infine, quello che può derivare da un cattivo uso degli strumenti per fronteggiare o limitare la crisi.<sup>83</sup> Lo strumento di gestione o di risanamento più idoneo dipende dall'entità della crisi, dalla tipologia di intervento di ristrutturazione, dall'esposizione debitoria, dalla composizione ceto creditorio, dall'esistenza o meno di un gruppo di impresa e persino dalla sua ubicazione geografica.

L'amministratore deve perciò operare un vero e proprio bilanciamento tra il piano di salvataggio dell'impresa in crisi, che possa tutelare la redditività e il suo valore, senza però pregiudicare la situazione dei creditori e l'apertura della liquidazione ovvero, in presenza dei relativi presupposti, la richiesta di fallimento.

L'art. 378 C.C.I. dispone che *«gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti»*. Sostanzialmente gli amministratori, nel caso di default, rispondono con i beni personali e la "responsabilità limitata" diventa illimitata. Ciò che viene quindi premiato dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza è il comportamento "virtuoso" dell'amministratore che, pur avendo adottato tutte le misure per prevenire la crisi, si è trovato, comunque, in ristrutturazione.

In quest'ultimo caso, l'amministratore viene esonerato dalla responsabilità civile e penale. *«Comunque, al di là dello spirito progressista della normativa, dal punto di vista pratico, il compito sulle spalle dell'amministratore è tutt'altro che facile. Implementare un controllo di gestione che produca budget e previsioni dei flussi di cassa attendibili può richiedere molto tempo e risorse»*<sup>84</sup>.

---

<sup>83</sup> D. MARCOLONGO, "La responsabilità nella fase di scioglimento"; in Riv. "di Dottrina e Giurisprudenza"; Milano, 2013, p. 386.

<sup>84</sup> L. PANZANI, "La proposta di Direttiva della Commissione UE: early warning, ristrutturazione e seconda chance"; 2017; [IPSOA](#), p. 129.

## **5. I poteri/doveri in capo agli amministratori non esecutivi.**

Gli amministratori privi di deleghe, anche detti non esecutivi, non sono sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza per le condotte dannose degli altri amministratori, *«ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi grazie alla conoscenza di elementi in grado di provocare il loro intervento, in base alla diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze»*<sup>85</sup>.

Forti sono gli elementi innovativi introdotti con la riforma del diritto societario che ha modificato poteri e responsabilità.

In passato, agli amministratori non esecutivi era preclusa la possibilità di esimersi dalla responsabilità solidale affermando di essersi basati, senza alcuna colpa, sulle informazioni fornite loro dagli amministratori delegati, e questo perché il dovere di vigilanza operava senza alcun limite temporale sull'intero andamento della gestione. Con la riforma, il legislatore ha operato una limitazione alla responsabilità solidale per cui *«in presenza di funzioni delegate a uno o più amministratori l'obbligo di vigilanza è, per così dire, mediato dai doveri informativi predeterminati dalla legge, ai quali gli amministratori delegati sono tenuti, a cadenze periodiche, nei confronti dell'organo consiliare»*<sup>86</sup>.

Fatte tali premesse, prima ancora di trattare il tema della responsabilità degli amministratori non delegati, si rende necessario delineare un quadro generale riguardante i loro poteri e doveri.

Rivolgendosi ai poteri, gli amministratori privi di deleghe fanno parte del Consiglio di Amministrazione, vi partecipano alle riunioni e ne possono chiedere la convocazione al Presidente.

Tra i poteri loro riconosciuti rientra anche quello di formulare il proprio eventuale giudizio critico di insoddisfazione in merito alla tempestività, completezza e uniformità dell'informazione, valutando di volta in volta l'opportunità di poter

---

<sup>85</sup> Cass., Sez.I, sentenza n. 17441/2016.

<sup>86</sup> Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; *Compiti e responsabilità degli amministratori privi di delega*; Documento del 30 Aprile 2020.

chiedere un rinvio della discussione con richiesta di ulteriore convocazione del C.d.A non appena vi sarà una completezza nelle informazioni relative all'andamento societario.

In questi casi, l'amministratore non esecutivo ha anche il potere di richiedere l'integrazione della documentazione o delle informazioni, qualora tali integrazioni siano necessarie per una valutazione e una decisione adeguatamente consapevole e informata.

Dato il dovere generale di tutti gli amministratori di dover agire in modo informato, anche ciascun amministratore non esecutivo può chiedere agli organi delegati/esecutivi che, "in consiglio", siano fornite informazioni relative alla gestione della società, riguardanti sia aspetti generali, sia questioni specifiche che si ritenga necessario approfondire.

La richiesta di informazioni, tuttavia, può avvenire, da parte del non esecutivo nei confronti del delegato, anche al di fuori della riunione consiliare, ferma restando quest'ultima la sede opportuna nella quale andranno rese a chi abbia avanzato la richiesta.

Nonostante i poteri di informazione, per i non delegati restano escluse le ipotesi di procedere con atti di ispezione, controllo e vigilanza sull'impresa e sulle sue funzioni aziendali.

Ancora, altra manifestazione dei poteri reattivi che l'ordinamento riconosce all'amministratore privo di deleghe, risalta la possibilità di dar rilievo al proprio dissenso rispetto alle deliberazioni assunte dal C.d.A mediante annotazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del Collegio sindacale (art. 2392, comma 3, c.c.); oltretutto, in caso di sua assenza, l'amministratore non delegato può impugnare le deliberazioni non conformi alla legge o allo statuto (art. 2388, comma 4, c.c.).

Con riferimento ai doveri, anch'essi, come gli amministratori delegati, sono chiamati a valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, ad esaminare i piani strategici, industriali e finanziari della società, nonché le

operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate e quelle in cui si possa avere un potenziale conflitto di interessi.

Gli amministratori privi di deleghe sono tenuti in ogni caso al rispetto degli obblighi imposti a tutti gli amministratori dall'art. 2391 c.c.

I principi fondanti la disciplina degli interessi degli amministratori si concretizzano nei seguenti:

- a. Obbligo di comunicare l'esistenza di ogni interesse anche se si tratti di operazioni fatte nell'interesse della società;
- b. Obbligo di astensione dal compiere l'operazione per l'amministratore delegato interessato;
- c. Tutela reale, perseguibile tramite l'annullamento della delibera, e tutela obbligatoria, inerente alla responsabilità dell'amministratore per danni derivati dall'operazione;
- d. Applicazione della disciplina generale di cui all'art. 1394 c.c., quando l'operazione non sia preceduta da una preventiva delibera (e quindi nell' ipotesi dell'amministratore unico o dell'amministratore delegato con poteri di rappresentanza).

Anche gli amministratori privi di deleghe, ai fini della circoscrizione della propria responsabilità, devono agire in modo informato; devono intervenire assumendo un atteggiamento proattivo, per impedire il compimento di fatti pregiudizievoli o attenuarne le conseguenze dannose, quando ne siano a conoscenza. Il potere-dovere di intervento è condizionato alla circostanza che l'amministratore privo di deleghe sia effettivamente a conoscenza dei fatti illeciti dannosi: la conoscenza può derivare da qualsiasi fonte o può derivare ad esempio da segnali di allarme. *«Il riscontro di segnali che ingenerino il semplice sospetto del compimento di fatti pregiudizievoli, se non implica un dovere di intervento quale è quello previsto nell'art. 2392, secondo comma,*

*c.c., obbliga gli amministratori privi di deleghe a richiedere informazioni ai sensi dell'art. 2381, sesto comma, c.c.: si tratta del c.d. potere di iniziativa».*<sup>87</sup>

Il potere di iniziativa che viene esercitato si sostanzia, come precedentemente affermato, nella richiesta di informazioni e chiarimenti relativi alla gestione in generale o al singolo affare. L'attivazione dei poteri-doveri di iniziativa e di intervento, seppur con differente gradualità e incisività, è subordinata alla esistenza di indici rivelatori di fatti pregiudizievoli, rapportati al caso concreto.

---

<sup>87</sup> Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; *Compiti e responsabilità degli amministratori privi di delega*; Documento del 30 Aprile 2020.

## **6. Le responsabilità degli amministratori non esecutivi**

Arrivando a trattare più specificatamente il tema della responsabilità, occorre premettere che gli amministratori non esecutivi, d'altro canto, essendo privi di deleghe esecutive, sono gravati da obblighi e responsabilità ben diversi.

Tale distinzione è risultata più incisiva con la riforma del 2003, con la quale la responsabilità dell'amministratore dipendeva da quanto la sua condotta avesse o meno contribuito all'atto lesivo e pregiudizievole. Comunque, pur ammettendo che i doveri degli amministratori esecutivi siano effettivamente più gravosi, il legislatore non ha tuttavia ridotto quelli degli amministratori non esecutivi.

L'attuale formulazione dell'art. 2392 c.c., pur richiamando la responsabilità solidale degli amministratori, ne limita l'incidenza nei casi in cui si tratti di funzioni attribuite ad uno o più amministratori o di attribuzioni del comitato esecutivo.

La responsabilità degli amministratori privi di deleghe non può discendere da una generica condotta di omessa vigilanza, bensì deve essere conseguenza di comprovati inadempimenti di tali obblighi.

L'art. 2392, comma 1, c.c., collega la responsabilità degli amministratori non esecutivi all'adempimento dei loro obblighi in assenza della diligenza richiesta dall'incarico, escludendo così, espressamente, la loro responsabilità solidale qualora si tratti di attribuzioni delegate al comitato esecutivo, piuttosto che a uno o più membri del C.d.A. Come analizzato in precedenza, anche sugli amministratori non delegati grava un certo dovere previsionale e di informazione: per questi si richiede un maggior onere probatorio rispetto al caso di un amministratore esecutivo. In tale ipotesi infatti è necessario che l'amministratore non delegato dimostri, nel caso concreto, che la situazione era tale da consentire ad un amministratore dotato di diligenza professionale richiesta di percepire l'eventuale falsità delle informazioni fornite dagli amministratori delegati ovvero di avvertire criticità o carenze informative tali da imporre la richiesta di integrazioni documentali e informative.

Altra ipotesi di responsabilità riguarda il dovere di valutare l'adeguatezza degli assetti organizzativi ed anche, secondo quella che è la dottrina prevalente, il loro concreto funzionamento.

Nel caso in cui la crisi colpisca l'impresa e le cause siano rinvenibili nella scarsa e inadeguata predisposizione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, la responsabilità che ne deriva è ascrivibile anche ai non delegati.

Risulta evidente che le responsabilità per danni derivanti da un eventuale *deficit* organizzativo si estendano agli amministratori privi di delega tutte le volte in cui, ravvisando tali problemi, non si siano attivati tempestivamente al fine di eliminare le deficienze riscontrate.

Il comportamento da essi tenuto, in tutti i loro poteri/doveri, potrà far attrarre la loro responsabilità nell'ambito applicativo e di copertura della *business judgement rule*<sup>88</sup>, come peraltro si evince dal contenuto letterale dell'art. 14 C.C.I., trattandosi di obblighi che rappresentano a pieno quelli generali contenuti dell'art. 2392 c.c.<sup>89</sup>

Sulla base di quanto sin qui delineato, ancora più di ieri, attualmente l'amministratore privo di deleghe deve necessariamente conoscere in maniera puntuale la normativa che sorregge l'intero ambito imprenditoriale e societario, non potendo mai esimersi dalla sua puntuale applicazione ed altresì riconoscere come soggettiva la propria responsabilità per il solo fatto di ricoprire un ruolo cui la legge attribuisce determinati doveri, poteri e conseguenti responsabilità.

---

<sup>88</sup> L. BENEDETTI, *L'applicabilità della business judgment rule alle decisioni organizzative degli amministratori*; in Riv. Società; 2019, p. 413.

<sup>89</sup> Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; *Compiti e responsabilità degli amministratori privi di delega*; Documento del 30 Aprile 2020.

## CAPITOLO TERZO

### **Il ruolo del Collegio Sindacale nella prevenzione e nell'amministrazione della situazione di crisi**

SOMMARIO **1.** Gli organi di controllo nella crisi d'impresa: il ruolo del Collegio sindacale; **2.** I principi di comportamento del Collegio sindacale e il suo ruolo di prevenzione; **3.** Il controllo esterno: la figura del Revisore legale dei conti.

#### **1. Gli organi di controllo nella crisi d'impresa: il ruolo del Collegio sindacale.**

Il d.lgs. 14/2019 ha introdotto ulteriori novità, sempre in relazione alla prevenzione dello stato di crisi dell'impresa e alla tutela della continuità aziendale, anche in merito ai c.d. "organi di controllo". Il Codice ha, infatti, riconosciuto l'importanza dei controlli societari ai fini della tempestiva rilevazione della crisi, estendendo in quest'ottica l'obbligo di nomina dei relativi organi alle società anche di minori dimensioni e prevedendo ancora altri specifici obblighi e poteri di intervento a carico di tali organi. L'art. 377 del suddetto decreto ha modificato, in particolare, le seguenti disposizioni normative: l'art. 2257 c.c. (per le società semplici), l'art. 2380 *bis* c.c. (per le società per azioni), l'art. 2409 *nonies* c.c. (per le società per azioni amministrate secondo il modello dualistico) e l'art. 2475 c.c. (per le società a responsabilità limitata). Sono così determinanti i ruoli ricoperti dagli organi di controllo, quali Collegio Sindacale e Revisore, e proprio in tal senso l'art. 14, comma 1, del nuovo Codice afferma «*che nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente l'esistenza di fondati indizi della crisi*». Per un completo quadro normativo deve menzionarsi l'art. 2403 c.c. che, sul Collegio sindacale,

afferma che il suo ruolo è quello di vigilare<sup>90</sup> sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.<sup>91</sup>

Il Revisore legale, invece, in base al dettato di cui all'art. 14 C.C.I., ha il compito di effettuare un controllo legale dei conti ed esprimersi in merito al bilancio, sia di esercizio sia consolidato, di illustrare il risultato della revisione legale e, ancora, verificare la regolarità della contabilità e la veridicità della corrispondenza tra i fatti di gestione e le scritture contabili.

In relazione alla funzione di controllo che il nuovo Codice attribuisce al Collegio sindacale, è opportuno evidenziare che già la riforma del diritto societario del 2003 aveva previsto una serie di funzioni sia preventive che impeditive in capo al Collegio, come per esempio la possibilità di convocazione dell'assemblea nel caso in cui l'organo amministrativo fosse rimasto inerte o, ancora, la promozione dell'azione di responsabilità e la facoltà di poter richiedere da parte del Collegio l'intervento giudiziario e quindi del tribunale nel caso in cui avesse riscontrato sospetti di gravi irregolarità da parte degli amministratori.<sup>92</sup> La funzione attribuita al collegio dall'art. 14 del nuovo Codice rappresenta il passaggio da un potere/dovere di controllo incentrato sui risultati di gestione dell'impresa e conseguente applicazione di sanzioni, quindi funzione riferibile ad un momento *ex post*, ad un potere/dovere di vigilanza *ex ante*: una vigilanza perciò incentrata sulla valutazione preliminare della capacità dell'impresa di operare senza perdere la continuità aziendale.<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> “*De iure condendo*, una funzione di vigilanza sembrerebbe adattarsi meglio ai compiti del collegio sindacale, Infatti, tra vigilare e verificare vi è una netta differenza semantica. Il primo verbo indica una *funzione continua e contestuale*, il secondo una *funzione non necessariamente contestuale ed eventualmente anche saltuaria*. Sul punto si veda, più in generale”, P. SFAMENI; “Art. 2409”; in “*Le società per azioni*”, diretto da Abbadessa, Portale, Milano, 2016, cit., p. 1564.

<sup>91</sup> G. PROVAGGI, *Amministratori e sindaci nel codice della crisi di impresa*; Genova; 2019; p. 8.

<sup>92</sup> M. LIBERTINI, *La funzione di controllo nell'organizzazione della società per azioni, con particolare riguardo ai c.d. sistemi alternativi*, in Riv. Diritto Societario; Giappichelli, Torino; 1/2014; p. 29.

<sup>93</sup> G. VISCONTI, *Crisi d'impresa e nuovo ruolo degli organi di controllo delle società*; 2019; Commercialista Telematico / <https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2019/03/crisi-impresa-organi-di-controllo.html>

Ora, prima di approfondire i poteri e doveri del Collegio Sindacale e, dopo aver delineato sin qui le peculiarità generiche di tale organo, si rende necessario analizzare i principi di comportamento elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri in merito all'organo di controllo. Infatti, la norma 11.1 ha codificato (a livello di normazione secondaria) le linee di azione cui deve attenersi il Collegio sindacale, enunciando il principio cardine di tale organo, secondo cui, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, *«vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali che facciano emergere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come una entità in funzionamento»*.<sup>94</sup> Ancora, la norma sopra citata richiama le attivazioni che il Collegio sindacale è tenuto a porre in essere in attuazione dei poteri/doveri di cui è investito ai sensi degli artt. 2403, 2406 e 2408 c.c. Fatte tali premesse, si procederà in via preliminare con l'analisi delle norme del codice sul ruolo del Collegio sindacale citate dalla stessa norma 11.1 del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e contabili per poi arrivare alle nuove norme dettate dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Occorre perciò soffermarsi sul vero oggetto dell'attività sindacale<sup>95</sup>: l'art. 2403 c.c. La disposizione in esame impone al Collegio sindacale un obbligo di vigilanza incentrato sul *“rispetto della legge”*: giacché non precisata dallo stesso legislatore, tale espressione è da riferirsi alla verifica dell'esatta corrispondenza tra gli atti compiuti dagli organi sociali e qualsiasi precetto normativo. Ancora, l'art. 2403 c.c., afferma che il Collegio deve vigilare sul rispetto dello statuto e *«sul rispetto dei principi di corretta amministrazione [2623, n. 3] ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile [2423, 2432] adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto*

---

<sup>94</sup> Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; ALLEGATO B: *Principi di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate: “Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa”*; Ministero della Giustizia, Commissione Procedure Concorsuali, Presidente R. Rordorf.

<sup>95</sup> U. TOMBARI, *“Principi e problemi di “diritto societario della crisi”*; in AA.VV., *“Diritto societario e crisi d'impresa”*; Giappichelli Editore, Firenze; cit., p. 5.

dall'articolo 2409 bis, terzo comma». Sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, come si è detto in precedenza, intervengono gli amministratori delegati, ai quali ne spetta l'adozione e la cura, il consiglio di amministrazione, investito del dovere di valutazione dell'adeguatezza, ed infine il Collegio sindacale, cui spetta il controllo sull'adeguatezza. Il controllo anche in questo caso deve avvenire seguendo quindi il giudizio di adeguatezza che va formulato con riferimento alle caratteristiche dell'impresa, e in relazione alla tipologia dell'attività esercitata, alla sua dimensione alla struttura azionaria della società.<sup>96</sup>

Altra disposizione cardine per ben comprendere il ruolo di vigilanza e controllo è costituita dall'art. 2406 c.c., il quale al primo comma afferma che in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori il Collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Di fronte alle omissioni degli organi di amministrazione, il Collegio non può rimanere inerte, dovendo invece provvedere alla convocazione dell'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Al secondo comma viene invece stabilito che «*Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere*». Questo comma è stato introdotto con la riforma del 2003 in quanto prima era previsto solo per le società quotate. Anche questo comma attribuisce al Collegio un vero e proprio potere di reazione nell'esercizio del suo potere/dovere di controllo.<sup>97</sup> Deve infatti opporsi a tutte quelle operazioni poste in essere dagli organi amministrativi poiché contrastanti con le regole statuarie o *contra legem ex art. 2403 c.c.*; in questi casi dovrà includere la motivazione del dissenso nei verbali.

Quest'ultima nota è di fondamentale importanza poiché, nell'ipotesi in cui a commettere l'operazione sovversiva sia anche e soltanto uno degli amministratori – e

---

<sup>96</sup> A. BADUINO, *Compiti e responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle società di capitali dopo il codice della crisi d'impresa*; in Riv. Diritto Societario; nel capitolo "Società e contratti, bilancio e revisione"; 2019; p.1

<sup>97</sup> R. RUSSO, *Collegio sindacale e prevenzione della crisi d'impresa*; in Riv. Giur. comm.; 2018, I, p. 119.

non essendo gli altri a conoscenza -, le motivazioni di contrasto all'operazione inserite nel verbale da parte del Collegio dovranno essere notificate o comunque poste a conoscenza degli altri amministratori, rimasti ignari dall'operazione del "collega". Alla trasmissione di tali motivazioni da parte del Collegio vi sarà anche l'invito formale alla rimozione dell'atto ritenuto non conforme dall'organo di controllo. Qualora poi gli Amministratori non pongano rimedio al fatto censurato, i Sindaci dovranno provvedere a informare l'Assemblea. Ancora, nel caso in cui i fatti rilevati siano gravi e di urgente soluzione il Collegio dovrà richiedere una specifica convocazione dell'Assemblea stessa tramite comunicazione al Presidente del C.d.A: nel caso in cui questo risulti inerte, sarà infine il Collegio stesso a convocare l'assemblea d'urgenza.<sup>98</sup>

Continuando l'*excursus* normativo del Codice civile, altra rilevante disposizione è indicata all'art. 2408, il quale assegna al Collegio sindacale un potere di denuncia: ogni socio può denunciare «*i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea [2406]*». Ancora, viene stabilito che quando la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il Collegio sindacale *deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea*. Così, dinanzi ad una denuncia attuata da uno o più soci, il Collegio sindacale deve tempestivamente esaminarla al fine di valutarne e decretarne la fondatezza. Qualora infatti la denuncia risulti fondata, l'organo di controllo continuerà a svolgere ulteriori indagini e potrà anche richiedere agli amministratori di intervenire adottando i provvedimenti atti a risolvere il problema. Se a seguito delle indagini effettuate i fatti rilevati risultino sanati, il Collegio procederà a darne tempestiva notizia ai soci denunciati alla prima assemblea utile. Su un piano di maggior dettaglio, i fatti

---

<sup>98</sup> P. MONTALENTI, "I doveri degli amministratori, degli organi di controllo e dei revisori nella fase di emersione della crisi", in AA.VV., "Diritto societario e crisi d'impresa"; Giappichelli Editore; Firenze; cit., p. 35.

censurabili possono riferirsi: agli atti di amministrazione che i sindaci hanno il dovere di controllare; che siano estranei all'oggetto sociale ovvero manifestamente imprudenti o azzardati; che possano compromettere l'integrità del patrimonio sociale pregiudicando i soci stessi e i creditori; atti che siano in contrasto con le delibere assembleari e, infine, agli atti di organizzazione dell'organo amministrativo che non risultino essere adeguati rispetto all'organizzazione amministrativo e contabile, alle dimensioni dell'impresa, alle sua capacità di gestione e che possano pregiudicare la continuità aziendale.<sup>99</sup> I fatti censurabili possono riferirsi anche a tutti quegli atti riguardanti la violazione di regole contabili che possano pregiudicare la possibilità di prevenire uno stato di insolvenza. Comunque sia, rilevante è l'ipotesi in cui i fatti denunciati integrino perciò le irregolarità di cui all'art. 2409 c.c.,<sup>100</sup> avendo il potere di presentare la denuncia al Tribunale. La denuncia può essere proposta per le irregolarità che attengono alla gestione della società e pregiudizievoli per la stessa. La legittimazione a proporre ricorso per la denuncia è riservata su richiesta del Collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero. Da ciò si evince la portata obbligatoria del precetto: dal momento in cui al Collegio perviene una fondata denuncia da parte dei soci e previe indagini, la legge impone all'organo di controllo di attivarsi. Risulta perciò evidente che l'esercizio della funzione di vigilanza esercitata dall'organo di controllo, in via generale, si pone come obiettivo il garantire che l'attività dell'impresa venga svolta nel rispetto delle regole e che disponga di tutti quegli strumenti volti ad individuare tempestivamente i rischi e le irregolarità per poter così provvedere correggendo o neutralizzando gli atti pregiudizievoli.<sup>101</sup> I sindaci sono tenuti ad adempiere ai propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura del loro incarico, ai sensi dell'art. 2407, comma 1, c.c.; questa disposizione normativa va però letta in concerto con la

---

<sup>99</sup> G. BORGHINI, M. PEVERELLI, *Guida alle società*; Il Sole 24 ore Editore; 2013, p. 88.

<sup>100</sup> C. IBBA, *Il nuovo diritto societario tra crisi e impresa. Diritto societario quo vadis*; op. cit. p. 1026.

<sup>101</sup> V. SQUAROTTI, *Le funzioni del collegio sindacale*, in Riv. *Giurisprudenza Italiana*; Ottobre 2013; p. 2187.

norma n. 3.1 dei Principi di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate, secondo cui: «*l'attività di vigilanza del collegio sindacale è effettuata sulla base della diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico che determina un'obbligazione di mezzi e non di risultato*». Ciò è rilevante ai fini della responsabilità del Collegio, essendo infatti opinione condivisa in dottrina<sup>102</sup> che l'organo di controllo incorre in diversi gradi di responsabilità e cioè in caso di mancato ingiustificato avvio delle indagini a seguito della denuncia dei soci ovvero per omessa effettuazione delle comunicazioni successive all'assemblea o per la mancata menzione della stessa nella relazione annuale. La responsabilità in questi casi convergerà con il conseguente obbligo al risarcimento dei danni cagionati. Tali violazioni possono altresì costituire giusta causa di revoca dall'incarico *ex art. 2400*, comma 2, c.c. Comunque sia, ai sensi dell'art. 2407 c.c., sui sindaci possono gravare due tipi di responsabilità: l'una diretta in conseguenza del loro operato e l'altra indiretta derivante dall'omesso controllo sull'operato dell'organo gestorio. Come detto, al primo comma viene disciplinata la responsabilità esclusiva dei sindaci, conseguente alla violazione degli obblighi in esso menzionati. Al secondo invece è prevista la responsabilità solidale per i fatti e le omissioni degli amministratori produttivi di danno in seguito alla violazione degli obblighi di controllo e vigilanza sull'operato di questi ultimi.

Pertanto, il Collegio sindacale è solidalmente responsabile con gli amministratori per le operazioni e le omissioni colpose o dolose di questi ultimi che i sindaci avrebbero dovuto prevedere in virtù del loro potere/dovere di vigilanza, qualora tali comportamenti cagionino un danno o, ancora, nel caso in cui il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi scaturenti dalla loro carica *ex art. 2403* c.c. Tale responsabilità deriva perciò da una vera e propria “*culpa in vigilando*”<sup>103</sup>: affinché sussista una responsabilità dei sindaci è sufficiente che i comportamenti dell'organo di controllo non abbiano rilevato anche una minima

---

<sup>102</sup> G. U. TEDESCHI, *Il collegio sindacale*; in Commentario del codice civile; Utet Giuridica; 2015.

<sup>103</sup> A. BADUINO, *Compiti e responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle società di capitali dopo il codice della crisi d'impresa*; in Riv. *Diritto Societario*; nel capitolo “Società e contratti, bilancio e revisione”; 2019; p.1.

violazione o omissione da parte degli amministratori ovvero non si siano attivati per denunciare la dubbia irregolarità dell'operazione e non abbiano compiuto quanto necessario per assolvere l'incarico con la dovuta diligenza, correttezza e buona fede. Al contrario, la responsabilità del Collegio sindacale non sussiste nel momento in cui quest'ultimo, pur vigilando con diligenza professionale, non abbia potuto in alcun modo evitare il danno e quindi per cause a loro non imputabili.<sup>104</sup>

Dopo aver tracciato il lascito normativo del Codice civile in materia di organi di controllo, si rende necessario proseguire con l'analisi della disposizione con la quale si è, all'inizio dello stesso paragrafo, inquadrato in maniera generale l'operato del Collegio sindacale e degli organi di controllo: l'art. 14 C.C.I. Ai sensi del suo primo comma, grava sugli organi di controllo societari, del revisore contabile, della società di revisione, l'obbligo di verificare se l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le idonee iniziative, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa, la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario ed il prevedibile andamento della gestione; ancora, l'organo di controllo ha anch'esso l'obbligo di segnalare all'organismo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

La vigilanza del Collegio sindacale deve essere costante e mai altalenante così da permettere una tempestiva e immediata segnalazione degli eventuali fondati indizi di crisi all'organo amministrativo.<sup>105</sup> Questa segnalazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 14 C.C.I., deve essere motivata e può avvenire con qualsiasi mezzo che ne garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. Nella segnalazione, l'organo di controllo deve fissare un congruo termine (comunque non superiore a 30 giorni) entro cui l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni prospettate. In caso di omessa risposta da parte degli amministratori ovvero in caso di inadeguata o mancata adozione delle misure necessarie per superare l'eventuale crisi, il Collegio sindacale e

---

<sup>104</sup> R. RUSSO, *“Collegio sindacale e prevenzione della crisi d'impresa”*; op. cit. p. 119;

<sup>105</sup> G. VISCONTI, *“Crisi d'impresa e nuovo ruolo degli organi di controllo delle società”*; 2019; op. cit. Commercialista Telematico / <https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2019/03/crisi-impresa-organi-di-controllo.html>

tutti gli altri organi indicati dall'art. 14 stesso hanno l'obbligo di riferire ciò all'OCRI.<sup>106</sup>

Da quanto sin qui delineato si evince che i primi due commi dell'art. 14 del nuovo Codice della crisi di impresa costituiscono una riforma importantissima nel campo del diritto societario dovuta alla crescita dell'ampiezza dei poteri degli organi di controllo in merito alla vigilanza ed alla segnalazione (anche all'esterno, cioè all'OCRI) dei sintomi della crisi dell'impresa rispetto a quella dei poteri dell'organo amministrativo che, anzi, ha l'obbligo di dare delle risposte alle segnalazioni di questo tipo che verranno dall'organo di controllo.<sup>107</sup> Questo potere/dovere deve essere utilizzato però solo nel caso di indizi fondati. Questi devono essere reali e gravi indici di una situazione di degenerazione patrimoniale, sintomo di crisi e di insolvenza, proprio come quanto prescritto dal primo comma dell'articolo in esame. Per non rendere esasperante il potere di controllo e l'obbligo di segnalazione da parte del Collegio Sindacale, e per non affaticare inutilmente il funzionamento della società, si rende necessario una vera e propria collaborazione dei due organi gestori: amministratori e sindaci. Il terzo comma dell'art. 14 stabilisce poi che alla tempestiva segnalazione dell'organo di controllo all'organo amministrativo dell'esistenza di fondati indizi della crisi dell'impresa consegue una causa di esclusione dalla responsabilità solidale civile. L'insussistenza di responsabilità civile è ritenuta anche un esonero dalla responsabilità penale dei componenti degli organi di controllo per le conseguenze pregiudizievoli delle azioni od omissioni successivamente poste in essere dall'organo amministrativo che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione. Infine, altra esclusione di responsabilità si ha nel caso di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure necessarie per superare la crisi.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> G. PROVAGGI, "Amministratori e sindaci nel codice della crisi di impresa"; op. cit.; p.26.

<sup>107</sup> G. VISCONTI, "Crisi d'impresa e nuovo ruolo degli organi di controllo delle società"; 2019; op. cit. p.2

<sup>108</sup> A. BADUINO, "Compiti e responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle società di capitali dopo il codice della crisi d'impresa"; op. cit. nel capitolo "Società e contratti, bilancio e revisione"; 2019; p.1.

## **2. I principi di comportamento del Collegio sindacale e il suo ruolo di prevenzione.**

I poteri/doveri di controllo del Collegio Sindacale sono strettamente connessi al dovere di prevenzione della crisi d'impresa. Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, come si è visto fino ad ora, è completamente incentrato su questo principio cardine dell'ormai nuovo diritto societario: la prevenzione come obiettivo principale, l'obbligo di prevenire ancorché quello di "curare". Comunque sia, sebbene la funzione di controllo sull'amministrazione sia prevista e disciplinata come un'attività intermittente che si realizza attraverso le verifiche periodiche e la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, al Collegio sindacale sono attribuiti anche poteri preventivi e, conseguentemente, impeditivi. Tali poteri sono piuttosto rilevanti soprattutto sul piano della prevenzione. Al Collegio spetta infatti l'obbligo di verificare che l'organo delegato ricorra a programmazioni adeguate e che riferisca al C.d.A in maniera tempestiva ed in base all'attività svolta quali siano i rischi cui la società è esposta. In tal senso è opportuno citare nuovamente il principio di comportamento n.11.1 dettato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, la quale si concentra sostanzialmente proprio sull'attività preventiva dell'eventuale crisi. «*La Norma 11.1 ha infatti codificato (a livello di normazione secondaria) le linee di azione cui deve attenersi il Collegio Sindacale, a seguito del passaggio dalla vecchia concezione del controllo (caratterizzata dall'analisi e valutazione tradizionale ex post dei dati economici e finanziari storici e da attivazione di tipo repressivo) ad una nuova funzione di vigilanza incentrata sull'analisi prospettica, ex ante, dello stato di continuità aziendale, e su interventi in funzione preventiva*».<sup>109</sup> Con tale norma viene infatti stabilito il principio secondo cui il Collegio, nello svolgimento delle proprie funzioni, deve vigilare sul sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società affinché questi risultino efficienti, sia da un punto di vista organizzativo sia da un punto di vista procedurale, e

---

<sup>109</sup> A. BADUINO, "Compiti e responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle società di capitali dopo il codice della crisi d'impresa"; op. cit. nel capitolo "Società e contratti, bilancio e revisione"; 2019; p. 3.

ciò per un motivo ben preciso, in quanto solo adempiendo correttamente a tale principio di comportamento si possono rilevare tempestivamente tutti quei segnali che facciano emergere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare nella prospettiva della continuità: *«l'idoneità delle procedure a rilevare i segnali di crisi ovvero a riconoscere l'imminenza della stessa, rientra, infatti, tra le caratteristiche di un assetto organizzativo adeguato»*.<sup>110</sup>

Successivamente la norma afferma che il Collegio deve muoversi nel rispetto dei principi di corretta amministrazione con valutazioni di razionalità economica, di rischio aziendale, di pianificazione economico finanziaria, di formalizzazione del processo decisionale ed ha l'obbligo di scambio di dati ed informazioni con il soggetto deputato alla revisione legale dei conti. Nell'ottica di adottare un sistema di allerta preventiva, si ritiene tuttavia che la vigilanza del Collegio non debba concentrarsi esclusivamente sulla tutela della continuità aziendale, ma vada invece anticipata al momento in cui si verificano i primi segnali di crisi, i quali possono consistere già solo in possibili dubbi sulla capacità finanziaria dell'impresa di mantenersi equilibrata e stabile.<sup>111</sup>

Ancora, l'attività del Collegio non deve essere limitata alla sola richiesta di informazioni all'organo amministrativo ma, come suggerito dalle stesse norme di comportamento, deve altresì effettuare un controllo costante sulle probabilità di insolvenza attraverso indici di misurazione e dati statistici; dovrà anche esaminare tutta la documentazione dell'organo amministrativo sempre in virtù del monitoraggio dell'eventuale stato di insolvenza.

Al Collegio sindacale è demandata una vigilanza non solo sull'adeguatezza bensì anche sull'operatività dell'assetto organizzativo. Tale controllo si traduce, nei fatti, nella verifica della completezza delle funzioni aziendali, nella separazione e contrapposizione delle responsabilità nei compiti e nelle funzioni, nella chiara

---

<sup>110</sup> M. BANA, *Crisi d'impresa e ruolo dei sindaci nelle nove norme di comportamento*, in Riv. Diritto Societario, 2015, p. 82.

<sup>111</sup> C. IBBA, *Il nuovo diritto societario tra crisi e impresa. Diritto societario quo vadis*; in Riv. Soc., 2016, p. 1026.

definizione delle deleghe o dei poteri associati a ciascuna funzione, e ciò al fine di avere così una maggiore adeguatezza degli assetti rispondente all'esigenza di prevenzione. Recente e consolidata Giurisprudenza ha confermato l'assunto che i doveri di cui all'art. 2403 c.c. non si sostanziano «*in un controllo di merito sull'opportunità delle scelte gestionali degli amministratori, ma piuttosto sull'adeguatezza delle strutture organizzative e dei sistemi di controllo al fine di rappresentare adeguatamente i fatti gestionali*».<sup>112</sup> L'attività di controllo del Collegio sindacale, oltre a dover essere esercitata utilizzando tutti gli strumenti che la legge offre, deve riguardare ogni aspetto amministrativo e gestionale: deve dunque avviare un vero e proprio controllo di legittimità sia formale che sostanziale dell'attività gestionale. Ancora, la norma 11.1 afferma che l'idoneità di tali strutture sono necessarie a «*rilevare tempestivamente quei segnali che possano far emergere significativi dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare nella prospettiva della continuità*». Ciò conferma un ruolo fondamentale del Collegio sindacale in virtù del *focus* della legge delega n. 155/2019 convertita con il d.lgs. 14/2019 e quindi sul dovere di prevenzione *ex ante* del rischio e della crisi, piuttosto che rilevarli in un momento *ex post*, senza poter anticipare la crisi per poterla arginare. Altre norme di comportamento riguardano la convocazione dell'assemblea da parte del Collegio Sindacale di cui già si è trattato analizzando l'art. 2406 c.c.: infatti la norma 11.2 afferma che tale convocazione dovrà avvenire anche nel caso in cui le omissioni o i ritardi degli amministratori abbiano riguardato il loro obbligo di rilevare tempestivamente i segnali di crisi, e ciò sempre in risposta all'obbligo appartenente anche all'organo di controllo di prevenire l'insolvenza.

Le norme previste dalla n.11.3 alla 11.8 prendono in considerazione i comportamenti del Collegio Sindacale in materia di risanamento, di concordato preventivo, con continuità o in bianco, di ristrutturazione dei debiti.

---

<sup>112</sup>. Cass. civ., sez. II, sent. n. 126 del 07.01.2019.

Proseguendo, la norma n.11.9 disciplina invece i rapporti del Collegio Sindacale con il consulente incaricato per il piano di risanamento. La n.11.10 prevede la vigilanza ed il controllo del Collegio in caso di riduzione o perdita del capitale sociale; la disposizione n.11.11 affronta il ruolo e le conseguenti condotte che il Collegio deve tenere in caso di fallimento (liquidazione giudiziale).

### 3. Il controllo esterno: la figura del Revisore legale dei conti.

Mentre il potere di vigilanza adoperato dal Collegio sindacale è per lo più finalizzato ad un controllo amministrativo, gestionale e contabile “interno” dell’impresa, quello attuato dal Revisore legale dei conti o dalle società di revisione è un controllo di tipo “esterno”.<sup>113</sup> Il revisore legale è un soggetto esterno all’impresa ed alla società.<sup>114</sup>, la cui nomina avviene dall’assemblea dei soci su proposta motivata dell’organo di controllo: dunque, non dovrebbe parlarsi espressamente di “organo”, essendo il revisore un soggetto chiamato dall’esterno.<sup>115</sup>

I soggetti che si occupano di revisione legale dei conti sono gli enti di interesse pubblico ossia le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentari italiani e dell’Unione Europea, le imprese di assicurazione, gli enti sottoposti a regime intermedio ovvero le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, le società di gestione dei mercati regolamentati, gli intermediari finanziari ed altre società di capitali.

Comunque sia, il Revisore legale dei conti, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 39/2010, svolge sostanzialmente due tipi di attività: anzitutto stabilisce «*con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio*» e deve verificare se durante l’esercizio ci sia stata una «*regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili*». Entrambe le attività sono comunque indirizzate ad esprimere un giudizio ed un controllo sul bilancio di esercizio. Il compito fondamentale del Revisore legale è perciò quello di verificare in particolare la correttezza del bilancio d’esercizio dell’impresa, compito che si concluderà poi con una relazione di revisione.

Di fondamentale importanza per il ruolo del Revisore legale è la sua indipendenza, dovendo essere estraneo completamente alla società: non deve avere alcun tipo di

---

<sup>113</sup> M. LIBERTINI, *La funzione di controllo nell’organizzazione della società per azioni, con particolare riguardo ai c.d. sistemi alternativi*; op. cit. p. 29.

<sup>115</sup> F. ROSCINI VITALI, *Tra sindaci e revisori informazione a tutto campo*; Il Sole 24 ore, Milano, 21 dicembre 2010.

interesse nei confronti della stessa, del suo oggetto, della sua attività e di tutto il resto.<sup>116</sup> L'incarico di revisione è conferito, in genere, per la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rinnovabile. La cessazione del rapporto può avvenire non solo per la scadenza del periodo di incarico ma anche per revoca, dimissioni o, ancora, per una risoluzione consensuale da parte di entrambe le parti: l'assemblea, ad esempio, su proposta del C.d.A., può revocare l'incarico del Revisore, qualora ricorra giusta causa cioè in caso di inidoneità sopravvenuta del revisore o della società allo svolgimento dell'incarico, per insufficienza del suo operato o perché il soggetto risulti inadempiente.<sup>117</sup>

Come precedentemente accennato, il controllo operato dal Revisore si conclude con una relazione, la quale deve rimanere depositata presso la sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio, affinché possa essere visionata dai soci. La relazione deve essere redatta in ossequio a quanto previsto dall'art. 11 del d.lgs. 39/2010 che ne detta i principi.<sup>118</sup> Ancora, la relazione altro non è che la sintesi dell'attività di revisione legale operata dal soggetto revisore e, soprattutto, contiene il giudizio sul bilancio il quale può consistere in un giudizio positivo (principio di revisione internazionale ISA ITALIA 700) ovvero in un giudizio con modifiche (principio di revisione internazionale ISA ITALIA 705).<sup>119</sup>

Nel primo caso il bilancio risulta redatto in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile: così il Revisore esprimerà un giudizio senza modifiche. Qualora invece il revisore dal controllo del bilancio sostenga che sia necessario apportare delle modifiche, il giudizio potrà avere tre sfumature: potrà aversi un giudizio con rilievi; un giudizio negativo o, infine, una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. Il ricorso ad una di queste ipotesi dipenderà

---

<sup>116</sup> A. PENSATO, *Manuale del revisore legale*; IPSOA Wolters Kluwer, VIII edizione, Milano, 2018.

<sup>117</sup> R. FORMISANI, *Revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti*; in Riv. *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2013, p. 6.

<sup>118</sup> <https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/>

<sup>119</sup> U. MARINELLI, *Revisione contabile principi e note metodologiche*; G. Giappichelli Editore, Torino, 2014; p.14

«dalla natura dell'aspetto che dà origine alla modifica»<sup>120</sup> e quindi qualora il Revisore riscontri che il bilancio sia stato redatto con errori significativi e pervasivi, con conseguente necessità di esprimere un giudizio negativo o, addirittura, quando per insufficienza di elementi probativi ed appropriati tali da rendere pervasivi gli errori riscontrati, egli si ritrovi nell'impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio stesso. Un punto rilevante del giudizio adoperato dal Revisore è il giudizio sulla coerenza della relazione di gestione, la quale prevede un'informativa circa i rischi ed incertezze future cui l'impresa sia esposta, nonché sulle politiche della stessa a copertura dei suddetti rischi, ma rilevante è soprattutto il giudizio sulle incertezze significative riguardanti la continuità aziendale. Perciò anche nel suo ruolo si riscontra un potere/dovere di prevenzione dell'emersione della crisi e soprattutto della tutela della continuità aziendale, principale interesse da salvaguardare in ambito di insolvenza.<sup>121</sup> Comunque sia, quello del Revisore non è un mero controllo di tipo contabile e quindi che riguardi solo l'impresa, ma è anche un controllo, come detto nel titolo stesso del paragrafo, di tipo "esterno". Il bilancio di esercizio, quale oggetto del controllo, rappresenta in realtà lo strumento attraverso cui captare le informazioni dell'impresa che lo ha redatto. Il contenuto di tali informazioni è di particolare rilevanza per tutti quei soggetti terzi all'impresa stessa, come clienti, fornitori, finanziatori, creditori, istituzioni, i quali potranno assumere le proprie decisioni in relazione ai rapporti da intraprendere con la società. Il giudizio sul bilancio viene così espresso da un soggetto diverso ed indipendente da quello che lo ha redatto: il Revisore legale dei conti, il quale, professionista in costante aggiornamento, opera seguendo gli standard etici e metodologici prestabiliti, assolvendo così la tutela dell'interesse pubblico e così dei soggetti terzi ad avere un'informativa di bilancio corretta e trasparente.<sup>122</sup>

Il principio di revisione ISA ITALIA 200, al paragrafo 11, lett. a), afferma che il fine della revisione legale sia quello di «*acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio*

---

<sup>120</sup> Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 705.

<sup>121</sup> M. LIBERTINI, *La funzione di controllo nell'organizzazione della società per azioni, con particolare riguardo ai c.d. sistemi alternativi*; op. cit. p. 29.

<sup>122</sup> U. MARINELLI, *Revisione contabile principi e note metodologiche*; op. cit. p. 24.

*nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile».*

Un altro aspetto fondamentale della figura del Revisore è che ad esso può essere dato il compito di esprimere un giudizio sulla continuità aziendale, rilevante ai fini della risoluzione tempestiva di una possibile crisi. La sua attività, rispetto ad un giudizio sulla continuità aziendale, deve verificare se la valutazione dell'organo amministrativo - che deve precedere la redazione del bilancio - è stata prodotta e conseguentemente deve giungere ad una conclusione in merito alla stessa, verificando se esistano o meno venti o circostanze *«che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e deve poi verificare se il bilancio sia stato redatto in conformità all'esito della suddetta valutazione»*<sup>123</sup>

La tutela della continuità aziendale, come si è detto nel primo capitolo, non deve concretizzarsi mai in un controllo *ex post*: tutti quegli elementi che ne possano pregiudicare il mantenimento, seppur non derivino dal bilancio, dovranno essere individuati dal Revisore così da poter verificare la correttezza delle assunzioni dedotte in precedenza al fine di individuare gli *«eventuali rischi di errori significativi nell'informativa di bilancio»*.<sup>124</sup> Dunque anche per tale soggetto è previsto il dovere di tutelare e salvaguardare la continuità aziendale e per tale motivo quel generico dovere di prevenzione.<sup>125</sup>

L'art. 14 del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza impone il dovere di segnalazione anche al Revisore. Oltre al Collegio sindacale, infatti, tali obblighi spettano anche al revisore o alla società di revisione e quindi l'obbligo di verificare, nell'ambito delle rispettive funzioni, che *«l'organo amministrativo valuti*

---

<sup>123</sup> Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 570.

<sup>124</sup> Principio di revisione internazionale ISA ITALIA 315.

<sup>125</sup> G.B. PORTALE, *“Verso un diritto societario della crisi”*, in AA.VV., *“Diritto societario e crisi d'impresa”*, a cura di U. Tombari; Giappichelli Editore, 2014, p. 1.

*costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione».* A tale dovere si aggiunge anche per l'organo di controllo esterno il dovere di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi, di riscontrare la tempestività delle risposte e delle iniziative del medesimo organo e, in caso contrario, di informarne senza indugio l'OCRI.<sup>126</sup> Se l'organo di controllo ha anche siffatto dovere ciò rileva in termini di responsabilità. Il dovere di segnalazione così rientra nella fattispecie di cui all'art. 2403 c.c., trattandosi di un compito che non sorge in occasione e per effetto dello stato di crisi, ma va continuamente adempiuto proprio al fine di verificarne per tempo i segnali che potrebbero imporre, tra l'altro, la promozione della procedura di allerta.<sup>127</sup>

Per quanto riguarda poi gli indicatori della crisi, come detto nel primo capitolo, sono indicati dall'art. 15 C.C.I. come gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa, rilevabili anche attraverso appositi indici di bilancio, individuabili perciò dai revisori stessi.

Con l'avvento del nuovo Codice della crisi d'impresa la responsabilità gestoria perciò potrebbe riguardare anche il professionista attestatore che ha sviluppato gli indici ad hoc. Analizzando ancora il Decreto 14/2019, si nota come l'obiettivo del legislatore è anche quello di far emergere e gestire la crisi d'impresa attraverso gli organi stessi di controllo interni e revisori, in capo ai quali in virtù del sopracitato art. 14, viene assegnato l'obbligo di segnalare tempestivamente la presenza di validi segnali della crisi.

---

<sup>126</sup> In questa sede ci si limita a ricordare che, come ampiamente sottolineato in dottrina, i compiti, i doveri ed i poteri del collegio sindacale e del singolo unico sono molto diversi da quelli del revisore. Non si può tuttavia non notare come questi compiti sembrano parzialmente riavvicinati dal D.Lgs. n. 14/2019 che, seppur «nell'ambito delle rispettive funzioni», in capo al sindaco ed al revisore il medesimo dovere di segnalazione; sul punto: G. GUERRIERI, *Il collegio sindacale ed il sindaco unico nelle società a responsabilità limitata*; in Riv. Giur. comm., 2018, I, p. 228.

<sup>127</sup> G. GUERRIERI, *Il collegio sindacale ed il sindaco unico nelle società a responsabilità limitata*; op. cit., p. 228.

Perciò per la responsabilità del revisore è ovvio che anch'esso, in caso di violazione dei propri doveri nell'esercizio delle sue attività, risponda di tali conseguenze.

In particolare, in capo allo stesso, può configurarsi una responsabilità di tipo civile o penale.

Si ha responsabilità civile del revisore quando risulti inadempiente o negligente nei confronti dei suoi doveri legali, quando non applichi correttamente i principi di revisione legale. Affinché vi sia responsabilità è necessario che il danno derivi direttamente dall'inadempienza del revisore e sussista il nesso di causalità tra il fatto dannoso e la condotta lesiva del revisore. L'art. 15 del D.lgs. 39/2010 afferma a riguardo che *«I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato»*. Per quanto riguarda il profilo contrattuale della responsabilità, il risarcimento dei danni causati dal revisore viene disciplinato dall'art. 1218 c.c., disposizione di riferimento per il debitore che è tenuto al risarcimento a meno che non provi che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. L'inadempimento dei propri doveri da parte del Revisore deve causare un danno, certo e concreto, e deve essere connesso ad un comportamento doloso o colposo del revisore. L'azione di responsabilità richiede che l'inadempimento venga provato, quindi deve essere dimostrato sia il danno derivante dall'inadempimento sia il nesso eziologico tra l'inadempimento ed infine deve essere possibile quantificare il danno cagionato. Con riferimento alla responsabilità extracontrattuale, la chiave di lettura è certamente quella dettata dall'art. 2043 c.c., in cui l'elemento soggettivo è ravvisabile nella colpa dei revisori di aver agito senza rispettare i canoni di diligenza professionale.<sup>128</sup> La responsabilità extracontrattuale, ancora, può aversi qualora il Revisore cagioni un

---

<sup>128</sup> F. RANIERI, *La responsabilità da false informazioni*; in Riv. *Giurisprudenza commerciale*; p. 656 e ss.

danno diretto nei confronti dei soci e/o dei terzi quando ad un'omissione o ad una scorretta operazione di revisione consegua una scelta di investimento e/o di disinvestimento nella società, da parte dei soci o dei terzi, i quali ovviamente avrebbero optato diversamente se le informazioni date dai revisori fossero state corrette.

Con riferimento al profilo penale della responsabilità del Revisore, l'art. 27 del D.lgs 39/2010 punisce l'ipotesi di reato più grave: la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale. La disposizione in esame afferma che *«i responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società»* così da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse. La condotta posta in essere, nei seguenti commi, viene punita in maniera diversa a seconda che si tratti di enti con interesse pubblico e non. L'ipotesi di reato di cui al primo comma consiste sostanzialmente nella condotta di un revisore che, con l'intenzione e la consapevolezza della falsità delle relazioni e di altre comunicazioni di sua competenza, attesti e dichiari il falso o, ancora, occulti informazioni riguardanti la società e la sua situazione economica e patrimoniale. Il reo deve così aver condotto in errore la società con dolo specifico. Infatti, nei seguenti commi, la fattispecie astratta in relazione con le conseguenti sanzioni, fa riferimento al conseguimento di un ingiusto profitto per sé o per altri, oltre all'intenzione da parte del Revisore di voler ingannare i destinatari del suo operato. Ovviamente, tra i destinatari, oltre alla società, vi sono tutti i soggetti terzi, come creditori e soggetti investitori.

Un'altra fattispecie delittuosa che configura la responsabilità penale del revisore legale dei conti è disciplinata dall'art. 28 del D.Lgs. n.39/2010 ed è la corruzione dei revisori. *«I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, per sé o per un terzo, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi*

*inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società,[...]».*<sup>129</sup> Rispetto alla condotta corruttiva disciplinate dal Codice penale agli artt. 318 e seguenti, possono riscontrarsi diversità più che analogie. Infatti, rispetto all'ipotesi di corruzione pubblica, per la cui consumazione del reato è sufficiente che il pubblico ufficiale accetti passivamente beni o altra utilità per commettere un atto contrario ai doveri degli uffici, non essendo perciò necessario che porti a compimento il disegno criminoso affinché si configuri il reato, nella responsabilità penale del Revisore in materia di corruzione va dimostrato non soltanto che egli abbia ricevuto l'utilità, ma anche che ci sia stato un nocumento alla società di revisione. Proprio per tale ultimo motivo, il fatto stesso che il danno debba essere stato cagionato nei confronti della propria società di revisione, e non già nei confronti di quella assoggettata alla revisione, la fattispecie in esame altro non è che una riproduzione del vecchio art. 2634 c.c., riguardante un'ipotesi di infedeltà patrimoniale. Il primo comma dell'art. 28 racchiude una fattispecie non tipicamente corruttiva bensì segue lo schema dell'infedeltà patrimoniale.<sup>130</sup> Il reato di cui al secondo comma della disposizione in esame, trattasi di reato di pericolo e non di danno. Si caratterizza perciò non dal verificarsi di un danno sofferto dalla società ai fini dell'integrazione della condotta illecita, ma basta il pericolo del danno. Oltretutto i soggetti attivi di questa fattispecie si riferiscono anche agli amministratori, i soci e i dipendenti della società di revisione legale, oltre al responsabile della revisione e altri: quindi come altri possibili autori del reato.

---

<sup>129</sup>[https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/DLGS\\_392010\\_con\\_1352016.pdf](https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/DLGS_392010_con_1352016.pdf)

<sup>130</sup> F. SALERNO, *La responsabilità del revisore tra nuove incertezze e vecchi problemi*, in Riv. Soc., 2013, p. 985 e ss.

## CAPITOLO QUARTO

### **Gli strumenti di regolazione della crisi e le procedure concorsuali alla luce del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.**

SOMMARIO **1.** L'OCRI: l'organismo di composizione della crisi d'impresa; **2.** Brevi cenni sugli strumenti di regolazione della crisi; **3.** I piani attestati di risanamento; **4.** Gli accordi di ristrutturazione debiti ordinari, agevolati e ad efficacia estesa e la convenzione di moratoria. **5.** Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento; **6.** L'esdebitazione del debitore meritevole; **7.** Il nuovo concordato preventivo; **8.** L'insolvenza di gruppo; **9.** La liquidazione giudiziale.

#### **1. L'OCRI: l'organismo di composizione della crisi d'impresa.**

Il D.Lgs. n. 14/2019 ha introdotto l'OCRI, l'organismo di composizione della crisi d'impresa. A tal proposito, il Codice della crisi d'impresa ha previsto la costituzione di questo organismo presso ogni Camera di Commercio, indicando che debba esser composto da un Collegio di tre esperti che assistano il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi. L'OCRI ha il compito di ricevere le segnalazioni e gestire la fase di allerta, nonché il procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse dalle imprese minori. Più specificatamente, l'OCRI ha il compito di ricevere le segnalazioni su fondati indizi di crisi dell'impresa, così come comunicati dagli organi di controllo societario o dai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate; INPS; Agente per la riscossione); deve oltretutto gestire la fase di allerta per tutte le imprese; assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse da quelle minori.

Per individuare la competenza territoriale dell'Organismo, si deve fare riferimento alla sede legale dell'impresa. L'Organismo si articola in vari organi: vi è un referente che viene individuato dal legislatore nel segretario della camera di commercio o in un suo delegato; vi è poi l'ufficio del referente che può essere costituito anche in forma associata da diverse Camere di commercio (si tratta dell'apparato costituito dal personale e dai mezzi messi a disposizione dell'Organismo dalla Camera di

commercio) e infine un Collegio degli esperti che viene nominato di volta in volta per la trattazione di ogni singolo affare. Il referente non solo ha il compito di assicurare la tempestività del procedimento, ma deve curare l'esecuzione degli adempimenti amministrativi e vigilare sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti. Per quanto riguarda il procedimento dinnanzi a tale organo, il esso si compone di due fasi autonome e distinte.

La prima, che potremmo definire come una fase di “*allerta*”, nasce dalla segnalazione ed è costituita da una vera e propria audizione volta ad identificare le misure più idonee per porre rimedio allo squilibrio finanziario. Il primo vero atto che compie il Collegio è perciò l'audizione del debitore e degli organi di controllo, che deve avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla segnalazione. Nel caso in cui il debitore non compaia all'audizione, il Collegio, ravvisati dalla segnalazione elementi che rendano evidente lo stato di insolvenza del debitore, deve segnalare al Referente con una relazione motivata che dia notizia al Pubblico Ministero del Tribunale competente. Se il P.M. valuta fondata l'insolvenza, deve esercitare entro 60 giorni dalla ricezione l'istanza di liquidazione giudiziale di cui all'art. 38. Questa fase di audizione è obbligata, nel senso che il debitore vi accede dopo la segnalazione obbligatoria effettuata dagli organi individuati dagli artt. 14 e 15 C.C.I., come già esposto nel terzo capitolo di questo elaborato.

La seconda fase è la composizione assistita della crisi, caratterizzata dai tentativi di trattative con i creditori quale fase meramente eventuale poiché vi si accede solo su richiesta dell'imprenditore; infatti il debitore può accedere alla fase di composizione assistita della crisi anche in assenza della segnalazione. In ogni caso, nel momento in cui sia stata ricevuta la segnalazione degli indizi di crisi o l'istanza del debitore di assistenza nella composizione della crisi, il referente deve, a norma dell'art. 17, procedere immediatamente alla segnalazione agli organi di controllo societari, se esistenti, ed alla nomina del Collegio.

Il Collegio è composto da 3 esperti tra professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro e debbono possedere al fine di poter essere registrati all'interno dell'Albo dei

gestori della crisi di cui all'art. 356 C.C.I. Due dei tre componenti sono individuati mediante designazione diretta: un componente viene designato dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale, individuato avendo riguardo del luogo in cui si trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato; l'altro componente è designato Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui opera l'OCRI o da un suo delegato, che non può essere tuttavia lo stesso referente. Il terzo componente, infine, viene designato dal referente - sentito il debitore - e deve appartenere all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, tra quelli iscritti nell'elenco trasmesso annualmente all'organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria. Le designazioni devono seguire i principi di trasparenza e rotazione, tenuto conto in ogni caso della specificità dell'incarico ed il referente ha altresì il compito di avere cura che nel Collegio siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale.

## **2. Brevi cenni sugli strumenti di regolazione della crisi.**

Il legislatore della riforma, tramite il D.Lgs. n. 14/2019, è intervenuto sugli strumenti di composizione (*reiectus* di regolazione) della crisi di impresa, introdotti nell'ambito concorsuale già dalle riforme iniziate nel 2005, dedicandogli il Titolo IV.

La riforma, in particolare, prevede l'incentivazione della composizione negoziale stragiudiziale della crisi attraverso i seguenti strumenti: i piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, gli accordi di ristrutturazione agevolati, gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa e le convenzioni di moratoria.

Tali strumenti, collocandosi nella fase stragiudiziale, evocano oramai il concetto di "moderna concorsualità".

All'interno dei suddetti, sempre quali strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, si collocano il sovraindebitamento, il concordato preventivo, l'insolvenza di gruppo e, infine, la liquidazione giudiziale.

Nella Relazione illustrativa del Codice viene sottolineato che il procedimento unitario di accertamento giudiziale della crisi e dell'insolvenza costituisce un contenitore processuale uniforme delle iniziative di carattere giudiziale fondate sulla prospettazione della crisi o dell'insolvenza, valido per ogni categoria di debitore individuandosi così una *unica sede procedimentale, globalmente destinata all'esame delle situazioni di crisi o insolvenza* in cui confluiscono tutte le domande e le istanze, anche contrapposte, di creditori, pubblico ministero e debitore, per l'individuazione della soluzione più appropriata alle situazioni di crisi o insolvenza accertate nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

L'art. 37 C.C.I., regolando l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, afferma che la domanda di accesso è proposta con ricorso del debitore e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e vigilanza, di uno o più creditori o del Pubblico Ministero. La regola generale, pertanto, è che il solo debitore possa richiedere - con ricorso - l'ammissione a una delle varie procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza. La novità riguarda la sola domanda della liquidazione giudiziale che può essere avanzata anche dagli altri

soggetti. Tale previsione è l'unico aspetto di reale novità rispetto alla disciplina del Decreto Regio n. 267/1942 poiché introduce un intervento in senso tecnico: la vera novità è perciò la trattazione unitaria delle molteplici domande eventualmente proposte contro lo stesso debitore, ed è per tale ragione che l'intervento è possibile sino alla rimessione in decisione al Collegio.

### 3. I piani attestati di risanamento.

Primo fra gli strumenti di regolazione della crisi, pienamente regolato dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, è il piano attestato di risanamento. Considerato da grande parte della dottrina «*la punta più avanzata del processo di privatizzazione della crisi d'impresa*». <sup>131</sup>

I piani attestati di risanamento consistono in uno strumento di regolazione della crisi d'impresa di natura negoziale e stragiudiziale, con i quali l'imprenditore in stato di crisi o insolvente può proporre un progetto rivolto ai creditori attraverso il quale si dimostri che un risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa sia possibile e quasi certo.<sup>132</sup>

Tale strumento di regolazione della crisi, nel sistema dettato dalla Legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) non ha trovato una regolamentazione specifica e completa. Infatti, la disciplina di cui all'art. 67, comma 3, lettera d)<sup>133</sup> L. fall., si limita semplicemente ad accennarla, collocandola nell'ambito degli atti non soggetti ad azione revocatoria fallimentare. La legge fallimentare regola esclusivamente gli effetti del piano attestato di risanamento nell'ambito delle esenzioni dall'azione revocatoria fallimentare. Perciò è prevista l'esclusione dell'azione revocatoria fallimentare, degli atti, dei pagamenti e delle garanzie concesse sui beni del debitore, al verificarsi di determinate condizioni e cioè quando questi sono stati posti in esecuzione di un piano. Quest'ultimo anzitutto deve avere quale obiettivo

---

<sup>131</sup> G. B. NARDECCHIA, *Il piano attestato di risanamento nel Codice*, in Fall., 2020, p. 5.

<sup>132</sup> M. SALERNO, *La riforma della crisi d'impresa- D.Lgs. 12 Gennaio 2019, n.14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)*; Collana Lex Orienta n. 18; Edizioni Giuridiche Simone; 2019; p.44

<sup>133</sup> Il cui testo recita: “*non sono soggetti a revocatoria: (...) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore*”.

quello di raggiungere il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa assicurandone anche il riequilibrio della situazione finanziaria; un piano che risponda quanto più possibile alla veridicità dei dati e la loro fattibilità, che devono essere attestati da un professionista.<sup>134</sup>

Seguendo un *excursus* legislativo dell'istituto si è passati poi ad una maggiore regolamentazione dei piani attestati di risanamento. L'art. 5, co.1, lettera e) della Legge Delega n.115/2017, ha infatti fissato i principi generali cui si deve uniformare il piano attestato di risanamento, prevedendone la forma scritta, data certa, ed un contenuto analitico. Viene riconosciuta l'importanza e la funzionalità che tale strumento può avere, ampliando difatti il novero degli strumenti utilizzabili per prevenire la liquidazione giudiziale e il manifestarsi dell'insolvenza.

Il Codice dedica all'istituto *de quo* l'art. 56, contenuto nel Titolo IV, titolato "*Strumenti di regolazione della crisi*" nella prima Sezione dedicata agli "*Strumenti negoziali stragiudiziali*". In concerto con la sua collocazione all'interno del Codice, l'art. 56 è infatti rubricato come "*Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento*", che testimonia l'intento legislativo di dare rilievo ad atti dispositivi del patrimonio del debitore.<sup>135</sup>

In termini analoghi con quanto previsto dall'art. 67 L. fall., l'art. 56, comma 1, C.C.I. prevede tra i presupposti che si tratti anzitutto di un imprenditore che si trovi in stato di crisi o di insolvenza il quale può predisporre un piano, naturalmente rivolto ai creditori, in grado di consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. Da un punto di vista meramente soggettivo deve quindi trattarsi di imprenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale, il quale per l'appunto si è ritrovato in uno stato di crisi ed in una situazione economica e finanziaria che lo renda quanto più vicino ad una

---

<sup>134</sup> C. TRENTINI, *Piano attestato di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti. Le soluzioni della crisi alternative al concordato preventivo*; Ipsoa, 2016; p. 16.

<sup>135</sup> D. BURRONI, *I piani attestati di risanamento nel Codice della crisi*, in A. Danovi e G. Acciarro (a cura di), *Crisi d'impresa, V, Piani di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti*; Milano, Il Sole 24 Ore, 2019, p. 16.

situazione di insolvenza ovvero un imprenditore che nello stato di insolvenza si trovi già, poiché gli inadempimenti od altri fatti esteriori dimostrino che lo stesso non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.<sup>136</sup> Perciò, per poter ricorrere allo strumento del piano attestato di risanamento, l'impresa non deve trovarsi in una situazione di difficoltà irreversibile; la crisi dovrà essere transitoria e temporanea, situazione risolvibile perciò con un accordo con i creditori.

Da un punto di vista oggettivo invece il piano, come si è detto, deve essere idoneo a risanare l'esposizione debitoria, la situazione finanziaria dell'impresa e, conseguentemente, anche la continuità aziendale. La continuità aziendale rimane pertanto il fulcro del Codice anche nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi. Il piano attestato di risanamento comunque non rientra tra le procedure concorsuali, la sua natura come suesposto è negoziale e ciò difatti non determina alcun effetto sospensivo delle procedure esecutive.

Per quanto riguarda il contenuto del piano, il secondo comma dell'art. 56 C.C.I. prevede inoltre che il piano attestato di risanamento, oltre ad avere data certa, deve contenere anche le principali cause della crisi.

Ancora, il piano deve contenere le strategie d'intervento che si intendono perseguire e le tempistiche necessarie per il risanamento e il riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa. Dovrà contenere l'elenco dei creditori cui si rivolge, l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative; i tempi delle azioni da compiere al fine di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso in cui gli obiettivi non dovessero essere perseguiti.

L'imprenditore deve allegare al piano i documenti previsti dall'art. 39 C.C.I. e cioè le scritture contabili, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e via dicendo.<sup>137</sup>

---

<sup>136</sup> A. DI GREGORIO, *I piani attestati di risanamento nel nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*; 6.12.2020; Pubblicato sul sito: <https://www.iusinitinere.it/i-piani-attestati-di-risanamento-nel-nuovo-codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-33095>

<sup>137</sup> Art. 39, comma 1, D.Lgs. n.14/2019: «Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza *deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata,*

Il piano, inoltre, deve contenere l'indicazione di un termine temporale per la sua realizzazione, oltre all'indicazione dei tempi delle azioni da compiersi. In caso di sfioramento del termine, i creditori potranno richiedere la risoluzione per inadempimento. In caso contrario, bisognerà chiedere al Giudice di fissare un termine: qualora anche quest'ultimo decorra vanamente, i creditori potranno chiedere la risoluzione dei piani attestati di risanamento.

Il Decreto n. 147/2020, contenente disposizioni correttive del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha apportato alcune modifiche anche in materia di procedure di allerta e, nel caso specifico, anche in materia di piani attestati di risanamento. In particolare, il decreto è intervenuto sul contenuto del piano, con l'introduzione di due nuovi elementi: l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza; il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario. In forza delle modifiche recentemente apportate, è stato precisato che il debitore possa richiedere la pubblicazione nel registro delle imprese non solo del piano, ma anche dell'attestazione formulata dal professionista e degli accordi conclusi con i creditori. Redatto il piano di risanamento, un professionista indipendente, ai sensi dell'art. 2 lettera o) del nuovo Codice<sup>138</sup>, che sarà designato dal debitore stesso, dovrà attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. Il

---

*le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti».*

<sup>138</sup> Art. 2, lett. o), D.Lgs. n.14/2019: «*professionista indipendente*»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa».

professionista indipendente deve essere scelto tra coloro i quali siano iscritti all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali, e non dovrà esser legato all'impresa stessa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale, così da poterne assicurare totalmente l'indipendenza e l'imparzialità.

La verifica prognostica non viene più limitata alla generica fattibilità o meno del piano, come previsto dall'art. 67, comma 3, lettera d), L. fall., ma in termini di fattibilità economica, finanziaria e, soprattutto, in virtù della continuità aziendale. In tal senso infatti, il ruolo del professionista attestatore assume particolare rilevanza ai fini, non solo della veridicità, ma anche della fattibilità o meno dei piani attestati di risanamento. Secondo quanto prescritto dal nuovo Codice poi, gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e avere data certa, ciò al fine di evitare condotte elusive, mendaci e opportunistiche.

A differenza di quanto accade negli accordi di ristrutturazione del debito soggetti ad omologazione, nell'istituto in esame non si verifica alcun vaglio giudiziario: infatti, qualora il piano e l'attestazione non siano conformi a quanto prescritto dal legislatore, potrebbe sorgere il rischio che il curatore e il giudice possano esercitare, rispettivamente, le azioni revocatorie e quelle penali fallimentari. Ciò ha come conseguenza il venir meno degli obiettivi del piano attestato di risanamento, cioè quello di evitare che gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse sui beni del debitore, posti in essere in esecuzione del piano, siano soggetti all'azione revocatoria, così come previsto dall'art. 166, comma 3 lettera d)<sup>139</sup> C.C.I.

Ancora, l'esenzione dall'azione revocatoria non trova applicazione in caso di dolo o colpa grave del professionista attestatore o di dolo o colpa grave del debitore stesso. Si tratta, sostanzialmente, di veri e propri benefici finalizzati ad incentivare il ricorso

---

<sup>139</sup> Art. 166, comma 3, lett. d), D.Lgs. 14/2019: «Non sono soggetti all'azione revocatoria: (...) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria».

agli strumenti stragiudiziali di regolazione della crisi, posti a garanzia della stabilità degli atti compiuti in presenza di una situazione di insolvenza o di rischio di insolvenza, laddove l'esito della procedura può presumibilmente concludersi in modo positivo.

Altri benefici riguardando l'esenzione della responsabilità penale per i reati di bancarotta. L'art. 324 C.C.I. prevede infatti due tipi di esenzione: quella della responsabilità penale per i reati di bancarotta preferenziale e l'esenzione della responsabilità penale per il reato di bancarotta semplice (rispettivamente artt. 322 e 323 dello stesso Codice). Viene infatti esclusa l'applicabilità delle condotte criminose della bancarotta preferenziale e della bancarotta semplice in relazione ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione degli accordi dei piani attestati di risanamento. La disposizione in esame infatti afferma che *«le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato ovvero del concordato minore omologato»*.

In conclusione, nonostante vi sia stata, nel nuovo Codice, una rivisitazione della disciplina, si ritiene che *«i piani attestati di risanamento non sembrano destinati a riscuotere successo nella pratica perché ripropone le medesime questioni che poneva nel passato. Il debitore elabora il progetto autonomamente e non in contraddittorio con i creditori; non vi è obbligo di pubblicazione nel Registro delle imprese; per i creditori non sussistono possibilità di opposizioni e, infine, non è richiesta alcuna omologazione dell'autorità giudiziaria»*<sup>140</sup>

---

<sup>140</sup> M. SALERNO, *La riforma della crisi d'impresa- D.Lgs. 12 Gennaio 2019, n.14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)*; op. cit. p. 44.

#### **4. Gli accordi di ristrutturazione debiti ordinari, agevolati e ad efficacia estesa e la convenzione di moratoria.**

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono stati introdotti con la riforma dettata dal D.L. n.35 del 2005 convertito con legge 14 maggio 2005 n. 80, ed inseriti all'interno della L. fall. tramite l'art. 182-bis.

Dopo varie e lievi modifiche avvenute nel corso degli anni per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, questi sono stati ampiamente modificati solo ed esclusivamente dal Codice della crisi di impresa, che lo colloca all'art. 57 in parte recependo i precetti contenuti nella legge delega 155/2017 ed in parte con nuove previsioni normative.

Tale strumento rappresenta anch'egli un mezzo di risanamento della crisi d'impresa cui ricorre l'imprenditore/debitore al fine di tentare una riduzione della sua esposizione debitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. Pur perseguendo le stesse finalità dei piani attestati di risanamento e pur avendone la stessa natura negoziale e stragiudiziale, l'accordo di ristrutturazione dei debiti è, a differenza dei piani, sottoposto al vaglio giudiziario, dovendosi sottoporre all'omologazione preventiva da parte del Tribunale.

Il nuovo regime dell'istituto ha innescato nuovamente il dibattito sulla sua natura. Secondo dottrina e giurisprudenza consolidata<sup>141</sup>, l'accordo sarebbe uno strumento di natura privatistica di regolazione della crisi inteso come un contratto bilaterale plurisoggettivo a causa unitaria.

---

<sup>141</sup> In giurisprudenza sono numerosi gli arresti di merito che hanno escluso la natura concorsuale degli accordi di ristrutturazione sulla base, tra l'altro, dell'assenza di effetti remissori per i creditori non aderenti all'accordo; della necessità che l'accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60% dell'esposizione debitoria venga raggiunto in una fase endoprocessuale, come condizione del giudizio di omologazione; tutti elementi che rendono l'accordo assimilabile ad un pactum de non petendo/contratto bilaterale plurisoggettivo a causa unitaria (cfr. Tribunale Milano, 24 gennaio 2007); la mancanza di un provvedimento di apertura della procedura a cui facciano seguito "progressivi adempimenti giudiziali"; la mancata nomina di organi terzi (come il commissario giudiziale) e di un controllo del tribunale sull'impresa che rimane saldamente nelle mani dell'imprenditore (Corte d'Appello Firenze 7 aprile 2016) (ex pluribus, Tribunale Bologna, 20 novembre 2011; Tribunale Reggio Emilia, 19 ottobre 2017; Tribunale Milano 10 novembre 2016; Tribunale Forlì, 5 maggio 2016).

Tuttavia, recente giurisprudenza ha ribaltato la natura meramente negoziale dell'accordo di ristrutturazione, collocandola invece nell'ambito della concorsualità. Spicca in tal senso una recente pronuncia del Supremo consesso<sup>142</sup>, la quale ha osservato una «*certa osmosi*» e parallelismi tra una procedura concorsuale come il concordato preventivo e uno strumento negoziale come gli accordi di ristrutturazione, statuendo come la concessione del termine di cui all'art. 162, co. 1, L. fall. interesserebbe anche l'istituto de quo.<sup>143</sup> Ne consegue perciò che gli accordi di ristrutturazione dei debiti sarebbero anche essi da annoverare tra le procedure concorsuali potendosi applicare agli stessi, in modo discrezionale, un aspetto procedurale tipico delle procedure.

Con la suddetta pronuncia, i giudici di legittimità fanno riferimento ad una vera e propria “concorsualità moderna”, caratterizzata da tre elementi fondamentali: un dialogo con l'autorità giudiziaria, caratterizzato dal suo controllo; il coinvolgimento formale di tutti i creditori, anche solo a livello informativo e, infine la presenza di una qualche forma di pubblicità. Perciò, se è vero che gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono caratterizzati da un ampio spazio dedicato all'autonomia negoziale privata, è comunque un istituto soggetto a forme di controllo giudiziario e a forme di pubblicità sulla composizione negoziata, coerenti con le caratteristiche dei procedimenti concorsuali.<sup>144</sup>

Questo “moderno” strumento di regolazione della crisi altro non è che un accordo formato con un determinato numero di creditori che rappresenta un certo numero di crediti del debitore. Infatti, qualora questi rappresentino fino al 60% dei crediti, si tratterà di accordo di ristrutturazione, per così dire, *standard* o comunque ordinario (art. 57); quando il numero dei creditori costituisce il 30% dei crediti si parlerà della fattispecie regolata dall'art. 60 e quindi dell'accordo c.d. “*agevolato*”; quando, infine,

---

<sup>142</sup> Cass. civ., sez. I, sent. n. 9087 del 12.04.2018;

<sup>143</sup> «E' applicabile anche all'accordo di ristrutturazione dei debiti, quand'anche in via analogica o estensiva, l'art. 162, 1° co. l.f. dettato per la procedura di concordato preventivo il quale consente al Tribunale, nell'esercizio di un proprio potere discrezionale, di concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni o produrre nuovi documenti»; Cass. Sez. I 12 aprile 2018 n. 9087.

<sup>144</sup> Cass. Sez. I, sentenza 18 gennaio 2018, n. 1182;

il numero dei creditori rappresenta il 75% di crediti omogenei appartenenti alla stessa categoria si parlerà di accordo “*esteso*” (art. 61) e “*certificato*” dalla relazione di un professionista abilitato, il quale attesti la veridicità dei dati, nonché l’attuabilità dell’intesa.

*«Con l’accordo di ristrutturazione è l’imprenditore stesso che continua a dirigere la propria impresa e – su istanza di parte – il suo patrimonio è assistito da alcune tutele (come il blocco delle azioni esecutive e cautelari), per consentirgli di realizzare il risanamento. Gli accordi di ristrutturazione consentono al debitore, grazie all’omologazione, di stabilizzare l’effetto delle azioni intraprese tramite il piano; la stabilizzazione riguarda sia gli aspetti civilistici che penali; allo stesso tempo l’omologazione garantisce i creditori estranei sull’esistenza di un controllo del giudice sugli accordi e sul piano».*<sup>145</sup>

Per quanto riguarda i presupposti soggettivi degli accordi di ristrutturazione dei debiti può usufruirne l’imprenditore anche non commerciale e «*diverso dall’imprenditore minore*». Perciò, a norma dell’art. 57 C.C.I., gli accordi di ristrutturazione dei debiti possono essere conclusi dall’imprenditore che esercita un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici, delle grandi imprese soggette all’amministrazione straordinaria e delle imprese assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa.<sup>146</sup> Gli accordi di ristrutturazione dei debiti non sono previsti per l’impresa “*minore*”.<sup>147</sup>

---

<sup>145</sup> A.GULINELLI, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel nuovo Codice della Crisi*; 8.8.2019; <https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13458-gli-accordi-di-ristrutturazione-dei-debiti-nel-nuovo-codice-della-crisi-.html>

<sup>146</sup> G. BUCCARELLA, *I nuovi accordi di ristrutturazione dei debiti*; in *Teoria e pratica del diritto-Società e Fallimento*; Giuffrè Editore; 2013; p. 66.

<sup>147</sup> È tale secondo l’art. 2, lett. d), D.Lgs. 14/2019 «*l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;*

Con riguardo ai presupposti oggettivi, per poter concludere un accordo di ristrutturazione dei debiti è necessario che l'impresa si trovi in una situazione di crisi o di insolvenza, mentre la Legge fallimentare, al suo articolo 182, prevedeva solo ed esclusivamente lo stato di crisi.

Gli accordi, come suesposto, sono di tre tipi: ordinario, agevolato o ad efficacia estesa. Il primo è disciplinato dallo stesso art. 57 e riprende, con qualche novità, l'art. 182-bis L. fall. L'accordo ordinario prevede la presenza di un numero di creditori che rappresenti almeno il 60% dei crediti ed è sottoposto all'omologazione da parte del Tribunale competente con le modalità di cui all'art. 44 del nuovo Codice.<sup>148</sup> Affinché si possa ottenere l'omologazione, è necessario che venga raggiunto il *quorum* minimo del 60%.

Inoltre, al fine dell'omologazione occorre che l'accordo sia strutturato in maniera tale da assicurare il regolare pagamento dei creditori rimasti estranei all'accordo: è perciò prevista una vera e propria moratoria (assente nell'accordo agevolato) riguardante il pagamento dei creditori estranei. I loro crediti dovranno essere pagati entro 120 giorni dall'omologazione in caso di crediti già scaduti ed entro 120 giorni dalla scadenza in caso di crediti non ancora scaduti

Il contenuto degli accordi segue quello dettato dal piano attestato di risanamento: infatti, anche in questo caso, l'accordo dovrà contenere un vero e proprio piano economico e finanziario redatto avuto riguardo dei crediti e di tutte quelle operazioni necessarie che ne consentano l'esecuzione ed il risanamento dell'impresa.

Per i documenti da allegare anche in questo caso vale quanto prescritto dall'art. 39 C.C.I.: dovranno quindi allegarsi le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le

---

*i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348».*

<sup>148</sup> Art. 44, comma, 4 D.Lgs. 14/2019: «4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

5. Per le società, la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e la domanda di concordato preventivo devono essere approvate e sottoscritte a norma dell'articolo 265.

6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.

dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA e, soprattutto, dovrà contenere anche l'attestazione di veridicità da parte di un professionista indipendente, proprio come accade nei piani attestati di risanamento. Il professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali, la concretezza economica, finanziaria e giuridica del piano. In particolare, il professionista indipendente nella sua attestazione dovrà concentrarsi maggiormente sull'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei e il rispetto dei termini di pagamento, focalizzandosi sulla fattibilità del piano».<sup>149</sup> L'attestazione da parte del professionista è perciò diversa rispetto al controllo operato dal Tribunale attraverso il procedimento di omologazione, poiché, mentre l'attuabilità giuridica del piano è l'oggetto del giudizio Tribunale<sup>150</sup>, ciò che compete al professionista è la sua fattibilità economica e finanziaria. .

L'art. 59 C.C.I., inoltre, regola due ipotesi di modifiche non marginali dell'accordo o del piano che possono avvenire prima o dopo l'omologa.

Nel primo caso è necessario rinnovare l'attestazione del professionista e le manifestazioni di consenso dei creditori che possono essere pregiudicati dalle modifiche stesse.

Nella seconda ipotesi, fermo restando l'accordo già omologato, l'imprenditore, ove non ritenga di proporre un nuovo accordo di ristrutturazione o di far ricorso ad altra procedura prevista dal Codice, apporta al piano le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione del piano stesso. In tal caso chiederà al professionista il rinnovo dell'attestazione stessa e quest'ultima assieme al piano verranno pubblicati nel Registro delle Imprese.

Altra parentesi interessante sugli accordi di ristrutturazione è il fatto che, salvo patto contrario, il contenuto degli accordi ha efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. In particolare, l'art. 59, co. 3, "*ripropone la norma*

---

<sup>149</sup> R. e N. RANALLI, *Accordi di ristrutturazione bancaria e convenzioni di moratoria*; in *Officina del diritto*; Milano 2016, p. 39.

<sup>150</sup> Cass. S. U. sent. 23 gennaio 2013, n. 1521;

*attualmente disciplinata dalla legge fallimentare in tema di concordato preventivo stabilendo che l'effetto esdebitatorio derivante dagli accordi di ristrutturazione si estende ai soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario».*<sup>151</sup> Da ciò ne consegue che, se i soci illimitatamente responsabili hanno prestato garanzie, continueranno a risponderne, a meno che non sia stato diversamente stabilito in sede di accordo. La *ratio* risiede nel fatto che i soci illimitatamente responsabili contribuiscono già, con il loro patrimonio, alla realizzazione dell'accordo, per cui non si può ragionevolmente pretendere che provvedano anche a pagare le somme eccedenti la percentuale prevista dall'accordo.

Passando all'accordo di ristrutturazione dei debiti di tipo "agevolato", esso è regolato dall'art. 60 C.C.I., che ha inteso rendere più fruibile questo strumento restringendone la percentuale dei crediti. Gli accordi c.d. "agevolati", infatti, prevedono la partecipazione di un certo numero di creditori che rappresentino almeno il 30% dei crediti, a patto che l'imprenditore/debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei entro 120 giorni dall'omologazione in caso di crediti già scaduti e, ancora, a patto che questi non richieda le misure protettive temporanee. Queste misure vengono disposte dal giudice competente per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza. Il debitore infatti può richiedere le misure protettive nel ricorso con cui si chiede l'omologa degli accordi e può farlo sia durante le trattative sia dopo il deposito della domanda di omologazione. Quando la richiesta di misure protettive viene fatta durante le trattative con i creditori, dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista dagli artt. 57 e 39 C.C.I. e, in particolare, la proposta di accordo raggiunta con i creditori con la successiva attestazione di un professionista indipendente.

Tale ultima previsione viene ad applicarsi anche in riferimento agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa ex art. 61. Per quanto riguarda questi ultimi, va

---

<sup>151</sup> A. GULINELLI, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel nuovo Codice della Crisi*; in *FiscoeTasse.com*; 8.8.2019.

preliminarmente detto che il D.L. 83/2015 aveva introdotto nella Legge fallimentare all'art. 182 *septies*, dal titolo “accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari”, una forma particolare di accordo di ristrutturazione caratterizzata dall'esposizione debitoria non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo nei confronti del ceto finanziario/bancario volta ad evitare che creditori finanziari dissenzienti di piccola entità potessero bloccare accordi già raggiunti tra il debitore e i creditori maggiori. In questo caso, l'accordo raggiunto con i creditori che rappresentavano almeno il 75% vincolava tutti gli altri.<sup>152</sup>

Il nuovo Codice, invece, ribadisce la persistenza dell'istituto degli accordi nei confronti di banche e intermediari finanziari, a condizioni sostanzialmente identiche a quanto già previsto dalla Legge fallimentare, ma seguendo il dettato normativo di cui all'art. 5 C.C.I., estendendo tale istituto a tutte le ipotesi di ristrutturazione del debito.<sup>153</sup> Di conseguenza, l'estensione riguarda non solo un'esposizione debitoria che rappresenti per almeno la metà debiti verso banche e intermediari finanziari ma tutti i tipi di debiti e creditori purché appartenenti alla stessa classe<sup>154</sup>.

Riassumendo, le condizioni per la configurazione di un accordo ad efficacia estesa sono: il raggiungimento dell'accordo con i creditori che rappresentino almeno il 75% della categoria; il rispetto del principio di buona fede di cui all'art. 4 C.C.I.; il carattere non liquidatorio<sup>155</sup> e la soddisfazione dei creditori in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale.

Altre condizioni riguardano poi il soddisfacimento dei creditori non aderenti agli accordi ma appartenenti alla medesima classe: essi dovranno essere soddisfatti in

---

<sup>152</sup>M. PERRINO, *Gli accordi di ristrutturazione con banche e intermediari finanziari e le convenzioni di moratoria*, in Riv. *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2016, p. 1445 e ss.

<sup>153</sup> M. SALERNO, *La riforma della crisi d'impresa- D.Lgs. 12 Gennaio 2019, n.14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)*; op. cit., p.47

<sup>154</sup>Una classe creditoria che abbia cioè posizione giuridica e interessi economici omogenei; F. LAMANNA, *Le classi/categorie nell'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e nella convenzione di moratoria*, in *Il Fallimentarista.it*, 7 gennaio 2016.

<sup>155</sup>Prevedendo perciò la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84 comma 2;

misura superiore rispetto a quello che potrebbe assicurar loro una liquidazione giudiziale.

In caso di inadempimento del debitore, stante il silenzio legislativo sul punto, i creditori che abbiano aderito agli accordi possono richiedere la risoluzione degli accordi secondo la disciplina generale prevista in materia di contratti.

Per quanto riguarda i mezzi di gravame in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti, è possibile proporre reclamo avverso la sentenza di omologazione. Legittimati a proporre reclamo sono le parti del procedimento ed è possibile farlo nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della sentenza stessa,

Proposto il reclamo, la Corte d'Appello può provvedere ordinando l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea dell'attuazione del piano e dei pagamenti, oppure decidere di revocare la sentenza di omologazione.

Passando alla convenzione di moratoria, deve dirsi come essa sia stata introdotta dalla Legge n. 132/2015 con l'art. 182-*septies* L. fall., e costituisce uno strumento provvisorio di regolazione della crisi.

Questo istituto consiste nella stipulazione di una convenzione fra l'impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari, il cui obiettivo è la risoluzione provvisoria degli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari, producendo i suoi effetti anche nei confronti dei creditori non aderenti. L'introduzione della convenzione di moratoria deriva dalla considerazione che, con frequenza, durante la negoziazione degli strumenti giuridici per la soluzione alternativa alla crisi d'impresa, non tutti i creditori finanziari aderiscono ad accordi di moratoria sottoscritti dalla gran parte del ceto creditorio.<sup>156</sup> Di conseguenza, si è deciso di dare all'impresa e a tutti i suoi creditori il tempo necessario per elaborare la soluzione della crisi, tutelandola dai creditori finanziari che intendano aggredirla (c.d. *standstill*).<sup>157</sup>

---

<sup>156</sup> L.M. QUATTROCCHIO, *L'accordo di ristrutturazione dei debiti e la convenzione di moratoria: la disciplina*; in Riv. Diritto ed economia dell'impresa; Fascicolo 1/2016; p. 138.

<sup>157</sup> R. RANALLI, *Speciale decreto "Contendibilità e soluzioni finanziarie" n. 83/2015: gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari. Alcune considerazioni critiche*"; in [www.ilFallimentarista.it](http://www.ilFallimentarista.it); 2015.

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza disciplina la convenzione di moratoria all'art. 62, estendendo questa possibilità a tutti gli altri creditori, regolando le convenzioni<sup>158</sup> che intervengono tra un imprenditore, anche non commerciale, ed i suoi creditori non aderenti appartenenti alla medesima classe che quindi abbiano posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei. Questa estensione è possibile solo al verificarsi di determinate condizioni: è necessario il raggiungimento dell'accordo con i creditori che rappresentino almeno il 75% della stessa classe di creditori e crediti, il rispetto del principio di buona fede e correttezza nelle trattative e, in ultimo, è necessario che vi siano concrete prospettive di soddisfazione dei creditori non aderenti della stessa categoria/classe in una misura superiore rispetto a quanto potrebbe aversi da una liquidazione giudiziale.

Altra novità introdotta dall'art. 62 riguarda l'oggetto della convenzione: infatti, questa può riguardare anche la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti, la sospensione delle azioni esecutive e conservative, ovvero ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito. Anche nel caso della convenzione è necessario che il debitore indichi un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, oltre che la convenienza della stessa.

Così come nella Legge fallimentare, anche nella convenzione di moratoria prevista dal D. Lgs. 14/2019, non possono essere imposti ai creditori della stessa categoria e non aderenti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di usare affidamenti già esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Essa si distingue dagli accordi di ristrutturazione dei debiti poiché, a differenza di quest'ultimi, manca della fase di omologazione.

---

<sup>158</sup>Intese come dilazione delle scadenze dei crediti, rinuncia o sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito ma che, in deroga all'art.1372 c.c. produce effetti anche verso terzi nei casi previsti dalla legge, come accade con l'art. 1411 c.c. secondo cui è valida la stipulazione a favore di un terzo qualora lo stipulante vi abbia interesse in: M. SALERNO, *La riforma della crisi d'impresa- D.Lgs. 12 Gennaio 2019, n.14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)*; op. cit. p.49.

Infine, il debitore ha l'obbligo di notificare la convenzione e l'attestazione del professionista ai creditori non aderenti, i quali sono legittimati ad opporsi con reclamo entro trenta giorni dalla ricezione della notifica.

## 5. Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha apportato modifiche anche in materia di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, modificando quanto stabilito in precedenza dalla L.3/2012. Con tale ultimo disposto normativo, si dava la possibilità a tutti quei soggetti esclusi dalle procedure concorsuali di poter accedere ad altre forme di regolamentazione e composizione della crisi. All'interno delle procedure di sovraindebitamento, dove i soggetti, qualificabili quali consumatori, professionisti, imprenditori non commerciali e imprenditori commerciali dovevano essere di sotto delle soglie dimensionali di fallibilità, prendeva piede il concetto di "*stato di sovraindebitamento*", ossia quello stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per adempiere alle prime, che determina l'imponente difficoltà di compiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.<sup>159</sup> Nonostante una sostanziale corrispondenza con quanto stabilito dalla L.3/2012, il Codice ha apportato importanti novità sempre con l'obiettivo di rendere più accessibili le procedure di risoluzione della crisi. In primis, viene esteso il suo l'ambito soggettivo, potendovi accedere l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le start-up innovative ed anche ogni altro debitore assoggettabile a liquidazione giudiziale.

Cambia anche la definizione di sovraindebitamento<sup>160</sup>, intendendosi all'art. 2, co. 1, lett. c), C.C.I. quale "*stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione*

---

<sup>159</sup> Art.6, comma 2, L.3/2012: 2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

<sup>160</sup> D. BENINCASA, *Le procedure in caso di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, 1° comma, lett. c)*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 4/2019, p. 2039.

*giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o dal leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza».*

In caso di sovraindebitamento, presupposto oggettivo per accedere a tali procedure, i soggetti esclusi dalla liquidazione giudiziale possono ricorrere, a seconda dello loro status soggettivo, ad una delle tre procedure previste.

La prima è il piano di ristrutturazione dei debiti (artt. 67-73), riservato al consumatore e che sostituisce il piano del consumatore di cui alla L. 3/2012, ora col estendendo l'accesso anche ai membri della stessa famiglia.

La seconda procedura è costituita dal concordato minore (artt. 74-83), riservato al professionista (artista e altri lavoratori autonomi), all'impresa minore, all'imprenditore agricolo e alle start-up innovative, che sostituisce l'accordo di composizione della crisi della precedente legge.

Infine, ultima procedura di sovraindebitamento è costituita dalla liquidazione controllata del debitore (artt. 268-277) che consiste in una liquidazione giudiziale semplificata ed è riservata al consumatore, al professionista, all'imprenditore minore, a quello agricolo e alle start-up innovative e, in sostanza, a tutti i debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale che si trovi in stato di crisi o di insolvenza.<sup>161</sup>

Prima di analizzare ogni tipo di procedura, si rende necessario soffermarsi sul fondamentale ruolo degli Organismi di composizione della crisi (OCC)<sup>162</sup> nelle procedure di sovraindebitamento, i quali costituiscono il motore di tali procedure. Nell'ottica della semplificazione e della riduzione dei costi, i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore, nominati nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, sono svolti dagli organismi di composizione della crisi. Perciò,

---

<sup>161</sup> G. MINTUOLI, *Composizione della crisi da sovraindebitamento*; IPSOA, 2019; p. 92.

<sup>162</sup> La disciplina sugli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento è dettata dal D.M. Giustizia 24 settembre 2014, n. 202: Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

con il Codice della crisi d'impresa viene dato un ruolo centrale all'OCC in tutti i procedimenti dedicati alla gestione delle crisi da sovraindebitamento.<sup>163</sup>

Le principali funzioni che la novella legislativa affida agli OCC nella gestione delle crisi da sovraindebitamento possono così sintetizzarsi: presentazione della domanda, nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e nella liquidazione controllata del sovra-indebitato; redazione del piano di ristrutturazione dei debiti su cui si fonda la proposta di piano o il concordato minore; redazione della relazione da allegare alla domanda; adempimenti riguardanti l'esecuzione del decreto di ammissione alle procedure; attività di vigilanza sull'esatto adempimento del piano di ristrutturazione dei debiti e del concordato minore, con obbligo, nella sola procedura riservata al consumatore, di rendicontazione semestrale sullo stato di esecuzione del piano; individuazione e risoluzione problematiche riguardanti l'esecuzione del piano, da sottoporre al giudice, se necessario.

Il Codice afferma ora testualmente l'inammissibilità di una proposta formulata senza l'ausilio dell'OCC: ciò per far comprenderne la centralità del ruolo che ricopre.<sup>164</sup>

Altra novità riguarda anche l'ipotesi di responsabilità penale cui va incontro l'OCC, nello svolgimento non diligente delle sue mansioni. L'OCC è istituito presso il Tribunale competente e, quindi, quello nel cui circondario ha la residenza il debitore. Nel caso in cui nel circondario del Tribunale competente non vi sia un OCC, i suoi compiti e funzioni possono essere svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 C.C.I., nominati dal Presidente del Tribunale competente o da un giudice da lui delegato (art. 68).

Dopo aver trattato questa parentesi sugli OCC e il loro essere presenti in ogni procedura, si rende necessaria l'analisi delle singole fattispecie di composizione della crisi da sovraindebitamento.

---

<sup>163</sup> C. DE LUCA, *Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; Le Guida Pratiche di Fisco&Società*; in *Quotidiano (mysolution.it)*; 2020; p. 59.

<sup>164</sup> R. BATTAGLIA, *La crisi da sovraindebitamento nella giurisprudenza. Lo stato dell'arte*; in *Riv. Il fallimento*, 2/2018; p. 233.

Prima fra tutte è il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-83). Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione di tale procedura, il Codice ha introdotto una delle più importanti novità: con la legge 3/2012 il consumatore aveva possibilità di scelta relativamente all'accesso tra le tre procedure da sovraindebitamento; in particolare, il Codice continua a riservare una procedura ad *hoc* ai debitori/consumatori, ma, a differenza di quanto precedentemente disciplinato, prevede invece tale procedura sia l'unica alla quale i consumatori possono accedere oltre all'alternativa liquidatoria.<sup>165</sup> Il debitore/consumatore per poter accedere a tale procedura dovrà soddisfare due presupposti, uno soggettivo l'altro oggettivo.

Per quanto riguarda il primo, il debitore deve essere un consumatore, ovvero una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente già svolta; sono da considerarsi consumatori anche le persone fisiche che siano soci di società in nome collettivo ovvero in accomandita semplice o in accomandita per azioni e con esclusivo riguardo per i debiti estranei a quelli sociali.<sup>166</sup>

Presupposto oggettivo è, come suesposto, il sovraindebitamento. Ancora, la legge richiede la meritevolezza da parte del consumatore quale presupposto per il suo accesso al piano di ristrutturazione dei debiti. Il debitore/consumatore è meritevole quando non abbia determinato lo stato di sovraindebitamento per dolo ovvero per colpa grave. L'art. 69 C.C.I. afferma a riguardo che è precluso l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti al consumatore che sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e, infine, è escluso al consumatore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

---

<sup>165</sup> S. SANZI, D. BURRONI, *Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*; Zanichelli, 2019, p. 271.

<sup>166</sup> Art. 2, comma 1, lett. e) D.Lgs. 14/2019: "*consumatore*": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma. La domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore deve contenere determinati elementi. Anzitutto, deve includere l'elenco di tutti i creditori cui si rivolge, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, deve poi contenere: i dati sulla consistenza e composizione del patrimonio del debitore/consumatore; l'indicazione degli atti di straordinaria amministrazione e quindi gli atti di disposizione del patrimonio compiuti nell'ultimo quinquennio coerentemente con il termine di prescrizione stabilito dal Codice civile per la revoca ordinaria.<sup>167</sup> Ancora, la domanda deve contenere anche la dichiarazione dei redditi del debitore in riferimento agli ultimi tre anni, al fine di valutare l'effettiva disponibilità economica utilizzabile per il pagamento dei debiti; deve contenere l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare. Inoltre, il debitore può ricomprendere nel piano anche la sistemazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio<sup>168</sup>, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché tutti quelli che derivano da operazioni di prestito su pegno.<sup>169</sup> La proposta può anche contenere crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca purché sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile.

Alla domanda deve necessariamente essere allegata la relazione dell'OCC., la quale riporta l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni<sup>170</sup>; le cause e le motivazioni che hanno portato il debitore ad un'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte; la valutazione sulla

---

<sup>167</sup> M. VITIELLO, *Il piano del consumatore: natura del procedimento e conseguenze del suo inquadramento sistematico*; in *Il fallimentarista.it*; 2017.

<sup>168</sup> E. Rojas; Tribunale Pistoia, 27 dicembre 2013, in *Il fallimentarista.it*; 2014.

<sup>169</sup> M. SALERNO, *La riforma della crisi d'impresa- D.Lgs. 12 Gennaio 2019, n.14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)*; op.cit.; p. 55.

<sup>170</sup> «In buona sostanza, si tratta di valutare se il debitore sia meritevole, ossia se la situazione di crisi in cui versa non sia stata da lui provocata, assumendo consapevolmente più obbligazioni di quelli che avrebbe potuto adempiere, ma sia dipesa da altre circostanze»: M. FERRARI; *Sovraindebitamento*; in *Altalex.it*; 2019.

completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e infine anche l'indicazione dei costi presumibili della procedura. L'OCC deve anche valutare la condotta dei finanziatori: infatti deve stabilire se, nel concedere il finanziamento ad un soggetto già indebitato, venga o meno considerato il merito creditizio del debitore.<sup>171</sup>

La presentazione della domanda implica una valutazione da parte dell'OCC della condotta meritevole del debitore e del presumibile sviluppo della procedura. A tale fine, l'OCC deve indicare gli elementi utili a valutare la meritevolezza, l'affidabilità dei dati sui quali il piano è fondato, nonché i tempi e i costi della procedura.

L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, deve informare l'agente di riscossione e gli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti: ciò al fine di permettere agli stessi di comunicare, entro quindici giorni, la situazione debitoria all'OCC stesso.

Avvenuta la relazione da parte dell'OCC, si passa alla fase di omologazione. Se il Tribunale giudica ammissibile la proposta e il piano, ne dispone con decreto la pubblicazione e la comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni da parte dell'OCC. Avvenuta la comunicazione dell'esito favorevole al piano, i creditori avranno venti giorni per muovere osservazioni da comunicare al predetto organismo. Si ricordi infatti che in questo caso non è necessaria una previa votazione da parte dei creditori<sup>172</sup>, ma è solo necessaria l'approvazione da parte del Giudice.<sup>173</sup> Comunque

---

<sup>171</sup> R. BOCCHINI, *La meritevolezza dell'accesso al credito nel sovraindebitamento del consumatore*; in Riv. *Giurisprudenza Italiana*; Luglio 2017; p. 1570.

<sup>172</sup> «La ratio della norma, infatti, consiste nel tutelare la posizione del consumatore che, nel bilanciamento degli interessi, appare prevalente rispetto a quella dei creditori. Il legislatore, preso atto del rilevante problema sociale, esulcerato dalla crisi economica, con il Codice della Crisi d'Impresa ha fornito ai consumatori degli strumenti diretti ad agevolarne la liberazione dai debiti civili. Inoltre, un'altra ragione per cui è stata esclusa l'approvazione del piano da parte dei creditori risiede nel fatto che, con riferimento ai "debiti non imprenditoriali", il rifiuto del creditore potrebbe discendere da ragioni di carattere personale, che prescindono dalla convenienza effettiva della proposta presentata»; M. FERRARI; *Sovraindebitamento*; op. cit.

<sup>173</sup> Art.70, comma 7, D.Lgs. 14/2019: «Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolve ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura». Spetta pertanto solo al Giudice, verificata l'esistenza dei requisiti soggettivi, oggettivi e di meritevolezza e tenuto conto della relazione dell'OCC e eventualmente delle osservazioni dei creditori,

sia, su istanza del debitore, il Giudice con decreto può disporre la sospensione dei procedimenti esecutivi pendenti e, ancora, può vietare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

Verificata l'ammissibilità e la fattibilità, si avrà l'omologa del piano e la chiusura della procedura.

Qualora invece si ritenga il piano inammissibile, con decreto motivato il giudice procederà a non omologare il piano, essendo però possibile - in caso di diniego e su istanza del debitore - la dichiarazione di apertura della procedura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 C.C.I.

In ultimo, ferma restando l'ipotesi di revoca per mancata approvazione del rendiconto, il Giudice può altresì revocare l'omologazione d'ufficio (o su istanza di un creditore o del P.M.), in contraddittorio con il debitore, e nei casi di frode o falsità, inadempimento agli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto infattibile ed infine in caso di segnalazioni valide da parte dell'OCC.

Come suesposto, una delle novità introdotte dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è l'estendibilità di tali procedure all'intero nucleo familiare.

L'art. 61, infatti, disciplina le c.d. "procedure familiari", con cui si dà la possibilità all'intero nucleo familiare di accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo modo, viene data al debitore la possibilità di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi, al verificarsi di due condizioni: quando i membri della famiglia siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un'origine comune, ad esempio qualora la situazione debitoria derivi da una successione testamentaria.

In merito all'importanza di tale novella, parte della dottrina ha sottolineato come *«l'importanza che riveste l'istituto della famiglia ed il fatto che, generalmente, il*

---

*valutare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità anche economica del piano e di conseguenza disporre, con sentenza, l'omologa.*

*debito sorge per sostenere l'attività dei propri congiunti, ha indotto il legislatore ad introdurre una regolamentazione specifica delle crisi familiari».*<sup>174</sup>

Qualora vengano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia<sup>175</sup>, il Giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurare il coordinamento della situazione debitoria dell'intera famiglia: in questo sarà competente il Giudice adito per primo.

Nonostante la trattazione unitaria della situazione di crisi, l'art. 66, al comma 3 specifica che le masse attive e passive, pur coinvolte nello stesso piano, rimangono distinte. La separazione delle masse vuole evitare che porzioni del patrimonio di uno dei familiari siano destinate al pagamento dei debiti degli altri e viceversa.<sup>176</sup>

Infine, qualora uno dei debitori non sia soggetto classificabile come consumatore, l'art. 66, comma 1, dà prevalenza alla disciplina del concordato minore.

Altra procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è il concordato minore, disciplinato dagli artt. 74 e ss. C.C.I.

Come anzidetto, al concordato minore possono accedere i professionisti (artisti e altri lavoratori autonomi), gli imprenditori minori, l'imprenditore agricolo, le start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla procedura ordinaria di liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatori.

Presupposto oggettivo per l'accesso al concordato minore è la situazione di sovraindebitamento, come in tutti gli strumenti di regolazione della crisi. Tale strumento si sostanzia in un vero e proprio concordato preventivo semplificato, prevedendosi un rimando alle norme che lo regolano.

In particolare, il concordato preventivo può prevedere due ipotesi: la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale svolta ovvero non prevederla. La

---

<sup>174</sup> C. DE LUCA, *Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; Le Guida Pratiche di Fisco&Società*; op. cit. 67.

<sup>175</sup> Sono da considerarsi membri della stessa famiglia: il coniuge; i parenti entro il quarto grado; gli affini entro il secondo; le parti dell'unione civile; i conviventi di fatto di cui alla legge n. 76/2016.

<sup>176</sup> Ciò è quanto stabilito dal principio della responsabilità patrimoniale personale, in forza del quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri: articolo 2740 codice civile.

previsione della prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale è ammissibile solo utilizzando il patrimonio del debitore per il soddisfacimento dei creditori. La legge delega, infatti, afferma che l'accesso al concordato minore fosse subordinato al «*dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'idonea soluzione alternativa*».<sup>177</sup>

Quando il concordato minore non prevede la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale svolta, per la sua ammissibilità è necessario l'apporto di apprezzabili risorse esterne (art. 74, comma 2 C.C.I.) che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, con ciò sancendo la prevalenza delle proposte di concordato che consentono la prosecuzione dell'attività svolta dal debitore rispetto a quelle meramente liquidatorie. Inoltre, nella disposizione normativa non vi è alcuna distinzione tra creditori chirografari e creditori privilegiati.<sup>178</sup>

Rispetto poi al concordato preventivo non si è ritenuto quantificare l'incidenza dell'apporto esterno, lasciandone la valutazione al prudente apprezzamento del Giudice. Nell'ambito del concordato minore perciò non può essere individuato un vero e proprio contenuto fisso e determinabile *ex ante*, così come la sua causa, la quale sarà determinabile dal tipo di proposta formulata.

La domanda di concordato viene proposta con ricorso presso il Tribunale competente e con l'intervento necessario dell'OCC costituito. Il ricorso deve contenere determinati documenti: un piano con l'indicazione dei tempi e le modalità di superamento della

---

<sup>177</sup> I. L. NOCERA, *La proposta di concordato minore tra categorie civilistiche e regole operazionali*; in *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza a cura di Enza Pellecchia e Lara Modica*; Pacini Editore, 2020; p.191.

<sup>178</sup> Da ciò ne consegue che il giudice non dovrà ammettere le proposte che assicurano un soddisfacimento del tutto fittizio, in quanto in tali ipotesi non essendovi un effettivo riconoscimento in favore dei creditori di una qualche consistenza del credito, non sarebbe integrata la causa concreta; in I. L. NOCERA; *La proposta di concordato minore tra categorie civilistiche e regole operazionali*; in *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*; op. cit.; p. 200.

crisi; la suddivisione, facoltativa, dei creditori in classi e il loro soddisfacimento; la documentazione sull'attività svolta dal debitore; i bilanci; l'elenco dei creditori e dei crediti e, anche qui, la dichiarazione dei redditi relativa agli ultimi tre anni e al fine di valutare l'effettiva disponibilità economica dell'imprenditore, stipendi, pensioni, salari e le entrate del debitore e del suo nucleo familiare. Nella procedura di concordato minore, a differenza del piano di ristrutturazione del consumatore, è prevista anche l'assistenza di un difensore oltre a quella prestata dall'OCC.<sup>179</sup> La domanda deve essere sempre accompagnata dalla puntuale relazione dell'OCC, ai fini della meritevolezza del debitore e della sua diligenza nelle cause di indebitamento. La relazione deve indicare le cause dell'indebitamento, la diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni; le ragioni dello stato di crisi e di insolvenza; una valutazione sull'attendibilità della documentazione depositata dal debitore; i costi della procedura; le modalità di soddisfacimento dei creditori e l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi creditorie.<sup>180</sup> Ancora, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel concordato minore l'organismo di composizione della crisi assume un duplice ruolo: quello di difensore e quello di consulente del debitore e, ancora, quello di garante nei confronti del Tribunale e dei creditori. Il Tribunale, quando dichiara ammissibile la proposta di concordato minore, stabilisce con decreto l'apertura della procedura, disponendo attraverso l'OCC che venga fatta comunicazione a tutti i creditori. Del decreto ne dovrà esser fatta pubblicità tramite

---

<sup>179</sup> La presenza della difesa tecnica è stata sollecitata dalle competenti commissioni territoriali parlamentari considerata la maggiore complessità del procedimento, rispetto a quello di omologazione del piano del consumatore e le maggiori dimensioni delle situazioni di crisi o insolvenza che costituiscono il presupposto del concordato minore; così in: E. MOLA; *Il Sovraindebitamento nel nuovo codice della crisi di impresa e di insolvenza*; in *Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica reperibile su SalvisJuribus.it*; 2019;

<sup>180</sup> Il Codice – quanto meno con riferimento alla disciplina del concordato minore – sembra aver colmato la lacuna sulla suddivisione dei creditori in classi, prevedendo che la relazione particolareggiata dell'OCC da allegare alla domanda di concordato minore indichi, tra le altre cose, i “criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta”; in: A. FAROLFI; *Il concordato minore nel sovraindebitamento*, in *Il fallimentarista.it*, 25-5-2018; p.7.

pubblicazione dello stesso sui siti web del Tribunale o in altro del Ministero della Giustizia, e, se trattasi di un'impresa, mediante pubblicazione nel relativo registro.

Con decreto viene assegnato un termine perentorio ai creditori: questi, infatti, entro trenta giorni devono far pervenire all'OCC la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato, nonché le eventuali contestazioni. A differenza di quanto accade nella procedura del piano di ristrutturazione del consumatore, il ruolo dei creditori in questa fase della procedura di concordato minore è fondamentale. Nel concordato minore è necessaria l'adesione dei creditori mediante voto favorevole di almeno la maggioranza dei creditori (non più quindi di almeno il 60% dei creditori). vigendo il principio del silenzio assenso.

I creditori garantiti da pegno, ipoteca e privilegio, per i quali è previsto l'intero pagamento, non sono ammessi al voto, così come coloro i quali siano legati al debitore da vincoli di coppia, parentela o affinità, nonché i cessionari o aggiudicatari dei crediti. I soci illimitatamente responsabili restano obbligati nei limiti della proposta, sul presupposto che gli stessi contribuiscono già con il loro patrimonio alla realizzazione del concordato, per cui non si può ragionevolmente pretendere che provvedano anche al pagamento delle somme eccedenti.

Il concordato non spiega i suoi effetti nei confronti dei coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso, che rimangono obbligati per intero, salvo che nella proposta non sia richiesto diversamente.<sup>181</sup>

Anche nel concordato minore poi, e sempre su istanza del debitore, il Giudice può disporre che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

---

<sup>181</sup> C. DE LUCA, *Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; Le Guida Pratiche di Fisco&Società*, op. cit. p. 70.

Il Tribunale, verificata la fattibilità giuridica ed economica del piano e, data la maggioranza raggiunta, omologa il concordato con sentenza cui dovrà esser data idonea pubblicità.

Una novità introdotta dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza riguarda la fase di omologazione: infatti il Tribunale potrà omologare il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria, quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della maggioranza e altresì quando, sulla base delle risultanze sul punto indicate nella relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'Amministrazione risulta conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Altra novità è il divieto di opposizione e reclamo al creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, il quale non potrà neanche fare valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

In ultimo, così come nel piano del consumatore, il Giudice può revocare d'ufficio il concordato, o su istanza del creditore o del P.M. o di qualsiasi altro interessato, in tutti i casi di frode o falsità e ciò sempre in contraddittorio con il debitore.<sup>182</sup>

Infine, anche nel concordato minore, è prevista l'ipotesi di conversione in liquidazione controllata sia d'ufficio sia su istanza del debitore, del P.M. o dei creditori e ciò nei casi di revoca o di frode o inadempimento. Quando il Giudice dispone la conversione, dovrà altresì concedere al debitore un termine per l'integrazione della documentazione e emettere tutti i provvedimenti previsti per la liquidazione controllata.

Altra procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento è la procedura di liquidazione controllata, disciplinata dagli artt. 268 e ss. C.C.I., che consiste

---

<sup>182</sup> Art. 82, comma 1 e 2, D.Lgs. 14/2019: *Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando e' stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attivita' inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.*

*Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall'articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.*

sostanzialmente in una vera e propria liquidazione giudiziale semplificata riservata al consumatore, al professionista, all'imprenditore minore e agricolo, alle start-up innovative e ad ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi ovviamente in stato di crisi o insolvenza.

Con la novella legislativa codicistica la procedura di liquidazione risulta essere più semplificata e snella poiché la liquidazione controllata, a differenza di quanto disposto in precedenza, ha ad oggetto patrimoni di modesta entità.

Un'innovazione introdotta dal Codice riguarda la legittimazione attiva a proporre domanda di liquidazione controllata, essendo legittimati a farne richiesta anche i creditori e il Pubblico Ministero. La ratio di questa scelta si rinviene nel nuovo ruolo che il legislatore della riforma vuole dare alla procedura di liquidazione controllata: *«non si tratta più esclusivamente di uno strumento premiale a favore del debitore ma, al contrario, di un'opportunità concessa a tutti i creditori di ricorrere ad una procedura concorsuale per poter tutelare i propri interessi»*.<sup>183</sup>

A tal riguardo, i creditori saranno legittimati a chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche nel caso in cui a carico del debitore pendano procedure esecutive individuali<sup>184</sup> ritenute indizi di crisi.

Restano comunque esclusi dalla liquidazione determinati tipi di crediti: quelli impignorabili, i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni e i salari; i frutti derivanti da un usufrutto legale sui beni dei figli e le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

---

<sup>183</sup> F. CESARE, *La liquidazione controllata nel Codice della crisi e dell'insolvenza*, in *IlFallimentarista.it*, 22-1-2019, p. 3

<sup>184</sup>«Tuttavia, la disposizione non chiarisce quale sarà la sorte di tali procedure individuali precedentemente avviate. La soluzione preferibile, tenendo conto della ratio della disciplina, sembra essere quella secondo la quale le procedure individuali – a seguito dell'istanza di avvio della liquidazione controllata – resteranno sospese. È evidente, soprattutto nelle ipotesi in cui le procedure individuali siano già in una fase avanzata, che le ragioni dei creditori che avevano avviato tali procedimenti saranno fortemente sacrificate. Tale conclusione, nondimeno, appare la più corretta in quanto, tutelando le ragioni del complesso dei creditori, garantisce massima protezione al principio della *par condicio creditorum*» in M. E. MAIDA; *Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento nel nuovo Codice della crisi*; in *Luiss Law Review*; n. 2/2019; cit. p. 19.

Anche nel caso della liquidazione controllata, congiuntamente al ricorso dovrà essere presentata la relazione dell'OCC quale gestore della crisi, non essendo necessaria la presenza di un legale. La relazione dovrà riguardare una valutazione sull'attendibilità della documentazione presentata dal debitore e deve contenere l'illustrazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore. Entro sette giorni dal conferimento dell'incarico, l'OCC deve informare gli uffici territorialmente competenti, l'agente di riscossione, gli uffici fiscali e gli enti locali.

Il Tribunale, dopo aver svolto tutti gli adempimenti per la presentazione del ricorso ed aver esaminato se via siano o meno domande di accesso alle procedure relative agli strumenti di regolazione della crisi (accordi di piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordato minore, concordato preventivo) e la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi, qualora ritenga il ricorso ammissibile, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata.

Con sentenza il Giudice deve provvedere alla nomina del Giudice delegato e, soprattutto, alla nomina del liquidatore, ordinando al debitore entro sette giorni, il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori. Inoltre, procede con l'assegnazione ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori dell'elenco di un termine non superiore a sessanta giorni entro cui trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, ordinandola consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Della sentenza ne viene fatta pubblicità tramite pubblicazione sul sito del Tribunale, del Ministero di Giustizia o nel registro delle imprese e viene notificata a tutti i soggetti interessanti: debitore, creditori e titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

La sentenza del Tribunale che dichiara aperta la procedura di liquidazione costituisce titolo esecutivo della cui esecuzione deve occuparsi il liquidatore. Quest'ultimo, entro trenta giorni, aggiorna l'elenco dei creditori, notificando ai nuovi aggiunti la sentenza cosicché possano tempestivamente presentare domanda di ammissione al passivo. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, deve provvedere ad ulteriori adempimenti, quali ad esempio il completamento dell'inventario dei beni del

debitore, redigere il programma<sup>185</sup> - indicando la durata, i tempi, le modalità e i costi della liquidazione - che verrà depositato presso la Cancelleria e successivamente sottoposto all'approvazione del giudice delegato.

Nel momento in cui scade il termine per il deposito della domanda di ammissione al passivo, il liquidatore redige un progetto di stato di passivo che tenga conto di tutte le legittime cause di prelazione e dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili del debitore, per poi esser comunicato alle parti. Gli interessati avranno poi quindici giorni per presentare osservazioni che, qualora siano ritenute opportune da parte del liquidatore, provvederà ad inserirle nel progetto.

Se le contestazioni non sono superabili, il liquidatore rimette gli atti al Giudice delegato, il quale forma lo stato passivo con decreto motivato.<sup>186</sup> Il provvedimento è reclamabile davanti al Collegio, di cui non può far parte il Giudice delegato, con procedimento che si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio. Con l'autorizzazione del Giudice delegato, il liquidatore procede ad ogni atto e azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni del patrimonio del debitore. avendo il compito di effettuare la liquidazione del patrimonio del debitore seguendo il programma liquidatorio e sempre riferendosi al Giudice delegato.

Esaurita la liquidazione, il liquidatore presenta il conto della gestione al Giudice delegato che, se lo approva, procede alla liquidazione del compenso. Verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, approva il rendiconto e

---

<sup>185</sup> Nell'ambito della liquidazione controllata per il programma di liquidazione si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 213 del D.Lgs. 14/2019 in quanto compatibili: «Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.

Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.

Nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione».

<sup>186</sup> Una novità rispetto alla disciplina contenuta nella legge precedente (art. 14, octies, legge 3/2012) consiste nel fatto che il giudice interviene solo in caso di contestazione non superabile.

procede alla liquidazione del compenso del liquidatore. Nel caso in cui non approvi il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, ed assegna un termine per il loro compimento.

Completata l'esecuzione, il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate, in base all'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto, cui segue il decreto del Giudice di chiusura della liquidazione controllata.

## **6. L'esdebitazione del debitore meritevole.**

L'esdebitazione del c.d. "debitore meritevole" è una delle più importanti novità introdotte dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che *"permette al debitore, ritornato in bonis, di liberarsi dal pagamento dei debiti rimasti insoddisfatti, limitando gli effetti della liquidazione al patrimonio posseduto al momento dell'escussione"*.<sup>187</sup>

L'esdebitazione del sovra-indebitato è di diritto quando avviene come conseguenza della chiusura della procedura di liquidazione controllata. In precedenza, per l'esdebitazione a seguito di una liquidazione controllata doveva esser presentata istanza al Tribunale. Con l'art. 282 C.C.I., invece, l'esdebitazione avviene di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura e comunque entro tre anni dall'apertura della liquidazione controllata stessa. Viene dichiarata con decreto motivato dal Tribunale che, contestualmente alla pronuncia di chiusura, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti e, nel caso si tratti di un imprenditore, deve esserne fatta pubblicità con la pubblicazione del decreto

---

<sup>187</sup> R. GIACALONE, *L'esdebitazione tra vecchia e nuova normativa*; su *Ecnnews.it*; 13 Dicembre 2019.

nel registro delle imprese. Contrariamente a quanto generalmente ritenuto, l'istituto dell'esdebitazione non comporta l'estinzione dei debiti rimasti insoddisfatti quanto piuttosto l'inesigibilità degli stessi.<sup>188</sup>

Per quanto riguarda i presupposti, per essere ammessi all'esdebitazione di diritto è necessario che il debitore non abbia cagionato con colpa, malafede o frode lo status di sovraindebitamento, e non deve aver riportato alcuna condanna di bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio o altri delitti riguardanti l'attività d'impresa. L'esdebitazione è ancora ammissibile quando il debitore non abbia distratto attivo o esposto passività insussistenti e quando non abbia aggravato il dissesto, rendendo ancor più grave la ricostruzione del patrimonio, e quando non abbia fatto ricorso abusivo al credito, quando abbia poi provveduto diligentemente a fornire le informazioni agli organi di procedura e senza ostacolare o rallentare lo svolgimento della stessa. Infine, il debitore non deve aver beneficiato di un'altra procedura di esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione e non ne abbia già beneficiato per due volte.

In tale ambito, una delle novità senza dubbio più rilevanti è rappresentata dall'esdebitazione del debitore incapiente disciplinata dall'art. 283 C.C.I. La disposizione in esame si rivolge a quella categoria di debitori (persone fisiche) per cui la normativa prevede la non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidative. Perciò, in queste ipotesi, chiaramente quando trattasi di situazione di sovraindebitamento, il debitore può fare direttamente richiesta al Giudice, che dovrà verificare vari criteri all'interno dei quali spicca quello della meritevolezza (c.d. "*esdebitazione del debitore*

---

<sup>188</sup> La norma infatti usa il termine "liberazione dai debiti" non "estinzione dei debiti" (Art. 278 del Codice). Le tesi sul punto sono diverse e vi è chi la riconduce all'istituto della rimessione del debito ex art.1236 c.c. operante solo tra creditore e debitore concorsuali, chi la accomuna ad un'obbligazione naturale ex art. 20311 c.c. e chi ritiene intervenga un pactum de non petendo per la parte eccedente la percentuale soddisfatta. In considerazione di quanto precede restano fermi i diritti dei creditori nei confronti di eventuali coobbligati, obbligati in via di regresso o fideiussori del debitore che, invece, in caso di estinzione totale del debito, sarebbero analogamente liberati; B. QUATRARO, B. BURCHI; *Gli effetti del concordato preventivo per i creditori*; in Riv. *Il nuovo diritto delle società*; Fascicolo N. 18; 5 Ottobre 2016; p. 8 e 9.

*meritevole*”). La meritevolezza, quale presupposto per l’accesso a tale beneficio, è una caratteristica desumibile dalle cause dell’indebitamento, dalla diligenza impiegata nell’assumere obbligazioni e dalle ragioni che hanno comportato l’incapacità ad adempierle.

Come anzidetto, l’art. 283 C.C.I. attribuisce al Giudice il compito di verificare la sussistenza di questa condizione soggettiva. Al comma 7 del medesimo articolo è previsto che il Giudice deve operare un’indagine sull’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo e colpa grave nella formazione dell’indebitamento. Su quest’ultimo punto, fondamentale è il ruolo attribuito all’OCC, il quale dovrà anche in questo caso provvedere a redigere una relazione particolareggiata che dovrà poi essere allegata alla domanda di esdebitazione del richiedente. L’OCC è tenuto poi anche ad indagare sul ruolo del soggetto finanziatore, ossia se, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. *«In tal caso, il compito affidato all’OCC involge non già una verifica della capacità restitutoria del debitore al momento dell’erogazione del finanziamento, bensì un’indagine volta ad accertare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità dell’intermediario creditizio nell’aver indotto il debitore a presumersi “capace” di rimborsare il prestito erogato»*.<sup>189</sup>

Altri due presupposti per l’accesso a tale beneficio sono la concessione dell’esdebitazione per una sola volta e l’obbligo di pagamento dei debiti ove, entro il quadriennio dall’esdebitazione, sopravvivono rilevanti utilità (che non siano finanziamenti ricevuti) tali da consentire il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento.

Dubbi riguardano il criterio da seguire in materia di creditori: ci si interroga se vada applicato il classico principio della *par condicio creditorum* ovvero se, trattandosi di una esdebitazione extra concorsuale, sia preferibile applicare solo e più semplicemente il criterio della proporzionalità.<sup>190</sup> In tal senso, sembrerebbe preferibile – in virtù del

---

<sup>189</sup> C. L. APPIO, *L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente: una seconda chance per il debitore meritevole*; in *IlCaso.it* sez. Crisi d’impresa e insolvenza; 5 Marzo 2020; p. 6

<sup>190</sup> C. L. APPIO, *L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente: una seconda chance per il debitore meritevole*; op. cit. p. 10

carattere extraconcorsuale – escludere l'applicazione del principio della *par condicio creditorum* in luogo del criterio di proporzionalità rispondente allo sbarramento del dieci per cento imposto dalla norma stessa.

La valutazione di rilevanza deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e alla sua famiglia.

Per quanto riguarda la domanda, oltre alla relazione dell'OCC, deve seguirsi l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle relative somme dovute, l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nell'ultimo biennio, la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e, in ultimo, l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare. Una volta pervenuta l'intera documentazione, il Giudice deve operare le sue valutazioni sui requisiti oggettivi e soggettivi e deve pronunciarsi con decreto. Con decreto deve indicare anche i termini e le modalità e deve essere comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorso i trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il Giudice convoca i creditori opposti in contraddittorio con il debitore o instaura un contraddittorio alla presenza del solo debitore, all'esito del quale deciderà se confermare o revocare il decreto con altro decreto motivato cui potrà proporsi reclamo ai sensi dell'art. 50.

Comunque sia, la figura dell'esdebitazione del debitore meritevole è completamente rispondente e ottemperante a quanto prescritto dalla legge delega. L'articolo 9, lettera b, legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 ha infatti previsto di consentire alla persona fisica meritevole ma debitrice, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, né futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove, sopravvengano le utilità. Si è deciso pertanto di *«dare un'altra chance a coloro i quali non avrebbero alcuna prospettiva di superare lo stato di sovraindebitamento, per fronteggiare così*

*una problema sociale ed economico e reimmettere nel mercato soggetti anche potenzialmente produttivi»<sup>191</sup>.*

---

<sup>191</sup> Relazione illustrativa di accompagnamento del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; reperibile al link: [http://www.ilfallimento.it/wp-content/uploads/2018/10/relazione\\_illustrativa\\_-\\_schema\\_di\\_d.lgs.\\_recante\\_codice\\_della\\_crisi\\_e\\_dellinsolvenza-1.pdf](http://www.ilfallimento.it/wp-content/uploads/2018/10/relazione_illustrativa_-_schema_di_d.lgs._recante_codice_della_crisi_e_dellinsolvenza-1.pdf); cit. p. 215

## **7. Il nuovo concordato preventivo.**

Il concordato preventivo è chiaramente un altro di quegli strumenti di regolazione della crisi, consentendosi all'imprenditore commerciale che si trova in una situazione di crisi o di insolvenza di poter evitare la liquidazione giudiziale attraverso la proposta di un piano che consenta di soddisfare i creditori attraverso la continuità aziendale ovvero la liquidazione del patrimonio. Tale istituto è considerato uno degli strumenti più efficaci, se correttamente adoperato, per risolvere positivamente la crisi d'impresa o per recuperare le potenzialità aziendali che continuano ad esistere nonostante situazioni di insolvenza comunque non del tutto irrecuperabili ed irreversibili.

Diversamente da quanto previsto dalla proposta Rordorf, si era ritenuto in principio di escludere il concordato preventivo di tipo liquidatorio in virtù del fatto che circa il 90% dei concordati proposti hanno natura meramente liquidatoria e la percentuale pagata, in media, ai chirografi non supera il 10%.

Il concordato preventivo, perciò, risulta essere uno strumento molto complesso con una bassa percentuale di corrispondenza tra quanto proposto dal debitore e quanto effettivamente viene soddisfatto ai creditori, risultando a volte anche di scarsa attuazione in conseguenza della mancata omologa da parte del Tribunale o della mancata approvazione da parte del ceto creditorio, con esborsi superiori superiori al 30% dell'attivo.

Preso atto di tali circostanze, si era ritenuto di circoscrivere tale istituto alla sola ipotesi del concordato preventivo in continuità che permettesse all'impresa in crisi e/o insolvente (ma reversibile) di superare con la proposta la situazione di disagio in forma di un piano che soddisfasse i creditori.

La delega approvata dal Parlamento, invece, ha ammesso il concordato preventivo liquidatorio ma solo nel caso in cui vi sia un consistente apporto esterno che possa garantire ai creditori un maggior soddisfacimento. Tale apporto deve incrementare di almeno il 10% il soddisfacimento dei creditori chirografi che, in ogni caso, non potrà

essere inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.<sup>192</sup> In questo senso, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha disciplinato – recependo molti dei principi ex art. 6 L. delega n. 155/2017 - due ipotesi di concordato preventivo: da un lato, il concordato in continuità aziendale, finalizzato al recupero della capacità dell'impresa di rientrare, ristrutturata e risanata, nel mercato, e, dall'altro, il concordato preventivo liquidatorio, che comporta la dissoluzione dell'azienda in quanto inidonea ad essere ristrutturata

Il nuovo Codice della crisi d'impresa regola la disciplina del concordato preventivo al Capo III sezione I all'art. 84, indicandone direttamente le finalità: «*con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio*», distinguendo le diverse figure di concordato in base alla provenienza delle risorse che vengono utilizzate per il soddisfacimento dei creditori.

L'art. 85 C.C.I. indica i criteri, soggettivi ed oggettivi, per l'accesso a tale procedura. Possono accedervi tutti gli imprenditori commerciali, collettivi od individuali, soggetti a liquidazione giudiziale<sup>193</sup> i quali si trovano in uno stato di crisi o di insolvenza, così come definitivo dall'art. 2, comma 1, lett. a) e b), C.C.I. In particolare, lo stato di crisi e di insolvenza nel concordato preventivo in continuità deve essere reversibile, come indicato nella stessa Relazione di accompagnamento alla legge delega (paragrafo 6) e quindi superabile.<sup>194</sup> Per imprenditore commerciale, nello specifico e a detta dell'art. 1 C.C.I., devono intendersi tutti quegli imprenditori commerciali che esercitano un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici. Ad essere escluse sono le imprese agricole e le imprese

---

<sup>192</sup> M. SALERNO, *La riforma della crisi d'impresa- D.Lgs. 12 Gennaio 2019, n.14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)*; op. cit. p. 67.

<sup>193</sup> Alla liquidazione giudiziale, lo ricordiamo, possono accedervi soltanto gli imprenditori commerciali non "sotto soglia", ai sensi del primo comma dell'articolo 85 che rinvia infatti all'articolo 121.

<sup>194</sup> Relazione illustrativa di accompagnamento del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; reperibile al link: [http://www.ilfallimento.it/wp-content/uploads/2018/10/relazione\\_illustrativa\\_-\\_schema\\_di\\_d.lgs.\\_recante\\_codice\\_della\\_crisi\\_e\\_dellinsolvenza-1.pdf](http://www.ilfallimento.it/wp-content/uploads/2018/10/relazione_illustrativa_-_schema_di_d.lgs._recante_codice_della_crisi_e_dellinsolvenza-1.pdf); cit. p.12.

minori, ossia tutte quelle che non riescano a dimostrare, ai sensi della art. 2, comma 1, lettera d) C.C.I. di aver avuto: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000. L'accesso è altresì consentito alle imprese assoggettabili esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, così come previsto dall'art. 296 C.C.I.

Il concordato in continuità prevede il soddisfacimento dei creditori attraverso i proventi derivanti dalla prosecuzione dell'attività. Con la nuova dizione di continuità e l'ampliamento dell'ambito di applicazione agli scenari della cessione e del conferimento, il legislatore ha spostato l'attenzione dall'imprenditore al complesso industriale, aprendo dunque ad una visione oggettiva della continuità aziendale prima inesistente: la continuazione può infatti avvenire ad opera dell'imprenditore originario ovvero di terzi tramite il trasferimento dell'azienda in esercizio che è requisito di ammissibilità del concordato.

La continuità, come affermato dallo stesso art. 84 C.C.I., può essere diretta o indiretta. In particolare, è diretta quando la gestione dell'azienda resta direttamente in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato continuando nella gestione della stessa mentre; si definisce indiretta quando la domanda prevede che la gestione dell'impresa non sarà svolta dal debitore ma da altro soggetto cui è stata ceduta l'azienda ovvero è stato concesso l'usufrutto o l'affitto in forza di contratti anche se stipulati anteriormente alla presentazione del ricorso, purché ad esso funzionale (condizione necessaria al fine di non incoraggiare condotte opportunistiche) ovvero mediante conferimento dell'azienda in una o più società anche di nuova costituzione.

Ancora, nella continuità indiretta, il contratto o il titolo devono tuttavia prevedere il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della

media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso per il periodo di 1 anno dall'omologazione.

Il Legislatore ha ritenuto di incentivare il ricorso al concordato in continuità, in quanto finalizzato al recupero della capacità dell'impresa di rimanere comunque nel mercato. Così, nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziale (destinata a sostituire il "fallimento" ai sensi dell'art. 349 C.C.I.) deve avere priorità di trattazione la proposta che prevede il superamento di tale situazione mediante la prosecuzione, diretta o indiretta, dell'attività aziendale, sempre in virtù della tutela della continuità aziendale, punto cardine della riforma codicistica.<sup>195</sup> La continuità aziendale rimane infatti uno dei valori fondamentali del Codice, e rappresenta il mezzo più efficiente per raggiungere quel valore fine fondamentale, ossia il maggior soddisfacimento dei creditori. La tutela di questi ultimi rimane nell'ambito codicistico l'obiettivo primario del concordato: il secondo comma dell'art. 84 C.C.I. si riferisce infatti all' «*interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci*».<sup>196</sup>

Nel concordato preventivo con continuità indiretta, la proposta deve indicare l'utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.

Nel concordato con continuità diretta, la proposta deve prevedere che l'attività dell'impresa sia diretta ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico nell'interesse prioritario dei creditori, contenendo un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura, - ciò in quanto la prosecuzione dell'attività imprenditoriale da parte del debitore rende i creditori partecipi del rischio d'impresa - dovendo infine indicare anche i tempi necessari.

In entrambi i casi, il piano deve contenere tutte le ragioni per le quali la continuità aziendale sia lo strumento più adeguato al miglior soddisfacimento dei creditori, con

---

<sup>195</sup> M. GREGGIO, *Il Concordato preventivo nel codice della crisi: il crepuscolo del "re"*; in *www.FallimentieSocietà.it – Osservatorio di diritto fallimentare e societario*; 2019; p. 6.

<sup>196</sup> S. AMBROSINI, *Il nuovo concordato preventivo: "finalità", "presupposti" e controllo sulla fattibilità del piano (con qualche considerazione di carattere generale)*; in *www.ilcaso.it*; 25.2.2019.

la possibilità di continuità dell'azienda per intero o dei suoi specifici rami e la dismissione di beni non più funzionali per la prosecuzione dell'impresa stessa: importanza primaria riguarda la prevalente soddisfazione dei creditori tramite i proventi raggiunti grazie alla prosecuzione dell'attività aziendale.<sup>197</sup> L'intento perseguito dal legislatore delegato è infatti quello di incentivare la conservazione del valore dell'azienda, favorendo soprattutto la salvaguardia dei livelli occupazionali.<sup>198</sup> Ancora, l'art. 84 C.C.I. introduce, in ogni caso, una presunzione di prevalenza che si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivino da un'attività d'impresa alla quale siano addetti almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso. Con il decreto correttivo del Codice, il n. 147/2020, in materia di concordato in continuità è stato disposto che il debitore debba presentare anche il piano industriale, evidenziandone i suoi effetti sul piano finanziario.

La seconda ipotesi di concordato preventivo, disposta dall'art. 84 C.C.I., è quella del concordato liquidatorio, il quale, per specifica volontà del legislatore, si pone in evidente posizione residuale<sup>199</sup>. Sul piano definitorio si individua la natura liquidatoria del concordato preventivo in negativo: è liquidatorio un concordato preventivo che non presenta le condizioni stabilite per il concordato in continuità.<sup>200</sup>

Il concordato liquidatorio è ammissibile soltanto nel momento in cui vengono messe a disposizione dei creditori ulteriori risorse rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore, al fine di ottenere un maggiore soddisfacimento pari almeno al dieci per cento rispetto a quello assicurato dalla liquidazione giudiziale, comunque non inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del debito chirografario.

---

<sup>197</sup> V. ZANICHELLI, *La nuova disciplina del concordato preventivo*; Neldiritto Editore; 2019; p.104

<sup>198</sup> Relazione illustrativa di accompagnamento del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; reperibile al link: [http://www.ilfallimento.it/wp-content/uploads/2018/10/relazione\\_illustrativa\\_-\\_schema\\_di\\_d.lgs.\\_recante\\_codice\\_della\\_crisi\\_e\\_dellinsolvenza-1.pdf](http://www.ilfallimento.it/wp-content/uploads/2018/10/relazione_illustrativa_-_schema_di_d.lgs._recante_codice_della_crisi_e_dellinsolvenza-1.pdf); cit. p.12

<sup>199</sup> M. GREGGIO, *Il Concordato preventivo nel codice della crisi: il crepuscolo del "re"*; op. cit. p. 11.

<sup>200</sup> F. BATTAGLIA, *Il concordato preventivo liquidatorio nel nuovo codice della crisi*; su [www.EcNews.it](http://www.EcNews.it) -L'informazione quotidiana da professionista a professionista; 29 Marzo 2019; p.1.

Tale requisito si pone in continuità con quanto disposto dalla vecchia Legge fallimentare, senza però il riproporsi del termine “assicurare” che tanto aveva diviso gli interpreti<sup>201</sup>. Da una prima lettura, la norma sembra presentare alcune difficoltà interpretative, non essendo chiaro se il riferimento all’ammontare del credito chirografario debba riferirsi al solo venti per cento risaliente alle risorse esterne o meno. Se così non fosse, l’incremento del dieci per cento dovrebbe riferirsi, invero, all’attivo residuo destinato ai creditori chirografari in una ipotesi alternativa di liquidazione giudiziale, dovendosi quindi privilegiare quell’interpretazione che riconduce l’incremento all’ammontare dei creditori chirografi.

In attuazione dell’art. 6, comma 1, lettera a) della Legge delega, la sopravvivenza di un concordato esclusivamente liquidatorio risulta giustificata soltanto nel caso in cui ai creditori vengano messe a disposizione risorse ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore: solo a questa condizione il concordato, oltre a rappresentare un vantaggio all’imprenditore che rimane amministratore dei suoi beni, diventa conveniente anche per gli stessi creditori, i quali otterrebbero altrimenti dal concordato addirittura meno di quanto potrebbero conseguire dalla liquidazione giudiziale, attesi i maggiori costi che la procedura di concordato comporta.<sup>202</sup>

L’obbligatorietà del ricorso alla finanza esterna nel concordato liquidatorio non viene meno per effetto della previsione contenuta nell’art. 87, comma 1, lettera c), C.C.I. Tale disposizione, infatti, prevede che nel contenuto del piano concordatario possa prevedersi apporto di nuova finanza: norma che fa riferimento al concordato in continuità, in cui la nuova finanza è una possibilità e non un obbligo.<sup>203</sup> Con la riforma è stata superata la questione relativa ai poteri del Tribunale in sede di ammissione della proposta, in passato oggetto di discussione da parte di dottrina e giurisprudenza, in particolare con riferimento alla portata del termine “assicurare”, presente nel vigente

---

<sup>201</sup> V. ZANICHELLI, *Il ritorno della ragione o la ragione di un ritorno?*, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), 2015.

<sup>202</sup> Relazione illustrativa di accompagnamento del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; reperibile al link: [http://www.ilfallimento.it/wp-content/uploads/2018/10/relazione\\_illustrativa\\_-\\_schema\\_di\\_d.lgs.\\_recante\\_codice\\_della\\_crisi\\_e\\_dellinsolvenza-1.pdf](http://www.ilfallimento.it/wp-content/uploads/2018/10/relazione_illustrativa_-_schema_di_d.lgs._recante_codice_della_crisi_e_dellinsolvenza-1.pdf); p.90.

<sup>203</sup> P. RINALDI, F. SCUTIERO, *I presupposti per l’accesso alla procedura*, in *Concordato preventivo e con continuità aziendale*, a cura di Danovi-Acciaro, Milano, 2019, p. 23.

articolo 160, comma 4, L.fall. (*la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari*). Ai sensi dell'art. 47, comma 1, D.Lgs 14/2019, è demandato al Tribunale il compito di verificare, oltre alla ammissibilità giuridica della proposta, anche la fattibilità economica del piano, andando di conseguenza ad investire anche la fattibilità economica in ordine al raggiungimento della percentuale del 20%.<sup>204</sup>

La presenza dei requisiti di ammissibilità tipici del concordato liquidatorio fa discendere discendono alcune conseguenze, quali la nomina dei liquidatori giudiziali e del comitato dei creditori.

Importanti, inoltre, sono le azioni che il liquidatore giudiziale può esercitare ai sensi dell'art. 115 C.C.I.<sup>205</sup>, onde realizzare, nell'interesse dei creditori, tutte le poste attive comprese nel patrimonio del debitore (e il diritto di credito di natura risarcitoria entra a far parte del suddetto patrimonio) ed esercitare l'azione sociale di responsabilità. Azioni che, invece, sono escluse in caso di concordato in continuità aziendale in quanto in questa ipotesi l'azione sociale è esercitata soltanto previa deliberazione dei soci ovvero, in difetto, dall'organo di controllo *ex art. 2393*, comma 3, c.c. e dal Consiglio di Sorveglianza come disposto dall'art. 2409-decies, comma 2, c.c.<sup>206</sup>

Prevedibilmente, lo strumento del concordato liquidatorio difficilmente sarà strumento utilizzato, in considerazione del fatto che l'apporto di finanza esterna al suo interno è avvenuto, nella stragrande maggioranza dei casi, con concordati in continuità.<sup>207</sup>

---

<sup>204</sup> F. BATTAGLIA, *Il concordato preventivo liquidatorio nel nuovo codice della crisi*; op. cit. p. 3.

<sup>205</sup> Articolo 115, D.lgs. n.14/2019: «1. Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di responsabilità. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.

3. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e nel corso della sua esecuzione, la legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o proseguire l'azione di responsabilità prevista dall'articolo 2394 del codice civile».

<sup>206</sup> M. GREGGIO, *Il Concordato preventivo nel codice della crisi: il crepuscolo del "re"*; op. cit. p. 15.

<sup>207</sup> A. DANOVI, S. GIACOMELLI, P. RIVA, G. RODANO, *Strumenti negoziali per la soluzione delle crisi d'impresa: il concordato preventivo*, Riv. Banca D'Italia-Questioni di Economia e Finanza; Marzo 2018; n.430; p. 31.

Come per l'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche per il concordato preventivo sono previste due ipotesi. Nella prima, il debitore può depositare una domanda completa di proposta e piano concordatario per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e quindi, ai sensi dell'art. 47 C.C.I., vi è l'apertura diretta della procedura. Invero, nella seconda ipotesi il debitore andrà a depositare una domanda semplificata, *prenotativa* di accesso al concordato preventivo con cui chiede la concessione di un termine entro il quale depositare la proposta, il piano e la documentazione completa. Viene cioè data la possibilità all'imprenditore/debitore di presentare una proposta c.d. "in bianco" o "con riserva" o "con accesso graduato" attraverso la concessione giudiziale del termine, disciplinato dagli artt. 44 e seguenti. Per quanto riguarda il procedimento di avvio al concordato, questo è disciplinato dal combinato disposto di cui agli artt. 40 e 44 C.C.I. In particolare, la domanda di accesso al concordato preventivo deve essere proposta con ricorso da depositare presso il Tribunale territorialmente competente avuto riguardo del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.<sup>208</sup>

Una volta depositato il ricorso, il Tribunale con decreto fisserà, qualora sia stato richiesto un termine di non oltre sessanta giorni, il momento entro cui il debitore/imprenditore dovrà presentare la proposta di concordato. Con lo stesso

---

<sup>208</sup> Articolo 27, D.Lgs. n.14/2019: «1. Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. 2. Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:

a) per la persona fisica esercente attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;

b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;

c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante».

decreto il Tribunale dovrà nominare un Commissario Giudiziale, figura fondamentale per le sorti del concordato. Il Commissario è infatti organo di procedura del concordato: il Codice della crisi d'impresa ne ha previsto l'istituzione presso il Ministero di Giustizia di un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere tale incarico, i quali dovranno essere dapprima iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulti del lavoro ovvero aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative. In particolare, il Commissario Giudiziale deve fornire ai creditori che ne fanno richiesta, salvo obblighi di riservatezza, tutte le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti; trascrive il decreto di apertura del concordato nei pubblici registri se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione; vigila sull'amministrazione dei beni del debitore e sull'esercizio stesso dell'impresa assolvendo pertanto a compiti di controllo e vigilanza.<sup>209</sup> Ha, inoltre, poteri di denuncia: è obbligato a denunciare al Tribunale ogni tipo di condotta fraudolenta del debitore o quando quest'ultimo compie atti non autorizzati o comunque atti volti a frodare i creditori; è legittimato a chiedere la risoluzione del concordato preventivo per inadempimento<sup>210</sup> in quanto organo delegato a sorvegliare l'adempimento stesso del concordato dopo la sua omologazione; ancora, deve riferire al Giudice qualsiasi fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori o qualora il debitore ometta o ritardi qualche atto, ed in tali casi il Tribunale può anche affidargli i poteri necessari a porre in atto tutti gli adempimenti che il debitore ha omissi. Infine, il Commissario Giudiziale ha *legitimatio ad processum* con riferimento ai rapporti di natura patrimoniale.

In merito al decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato, esso deve essere comunicato al debitore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua

---

<sup>209</sup> L. JEANTET, P. VALLINO, *Commissario Giudiziale*; in *Il Fallimentarista*.it; 9 Novembre 2017; p.3.

<sup>210</sup> P. F. CENSONI, *Ruolo e responsabilità del commissario giudiziale del concordato preventivo dopo le recenti modifiche della legge fallimentare e nella prospettiva della futura riforma*; in *Il Caso.it, Crisi d'impresa e Fallimento*; 7 Luglio 2016; p. 25.

iscrizione, con conseguente pubblicazione della domanda di accesso nel registro stesso.

Il piano di concordato deve contenere chiaramente la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma, confermandosi quindi, in riferimento a quanto già previsto con la L. fall., la libertà di contenuto del concordato. In linea di continuità con la disciplina previgente, il debitore deve inoltre presentare la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Nel caso di concordato in continuità, la relazione del professionista indipendente deve in particolare attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Il debitore deve inoltre depositare unitamente al piano anche i documenti elencati nell'art. 39 C.C.I., già precedentemente citati.<sup>211</sup> Altresì, deve contenere l'apporto di finanza nuova, le cause della crisi, le strategie di intervento, l'indicazione e i tempi delle azioni da compiersi, in caso di continuità aziendale, le ragioni per le quali questa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori e i trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. Il piano di concordato, infatti, può prevedere anche la suddivisione in classi dei creditori: istituita quale ipotesi facoltativa, sono stati comunque individuati alcuni casi in cui la stessa è obbligatoria, in particolare quando – per determinate categorie di creditori - appaia opportuno tenere distinte, ai fini del voto, il peculiare interesse che gli stessi hanno all'esito del concordato<sup>212</sup>. Le classi sono così suddivise: creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento; creditori che vengono soddisfatti anche in parte con

---

<sup>211</sup> Le scritture contabili e fiscali obbligatorie; le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata; i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata; uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'ideale certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi. una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.

<sup>212</sup> M. SALERNO, *La riforma della crisi d'impresa- D.Lgs. 12 Gennaio 2019, n.14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)*; op.cit. p. 73.

utilità diverse dal denaro; creditori titolari di garanzie prestate da terzi; creditori proponenti il concordato e parti ad essi correlate. Viene infine confermata la possibilità del trattamento differenziato tra creditori appartenenti a classi diverse, fermo restando il ribadito divieto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. Vi è poi la possibilità di soddisfacimento anche non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, attestato da professionista. Tale valore deve essere decurtato del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali e che la quota residua del debito, degradata per effetto dell'incapienza del bene oggetto della garanzia o del privilegio, è trattata come credito chirografario.<sup>213</sup>

Oltre alla domanda principale del debitore vi può essere la possibilità, in alternativa a quella del debitore, di presentare proposte concorrenti da parte dei creditori (art. 90). In tal modo, si vuole consentire da un lato la contendibilità dell'impresa e quindi stimolare la concorrenza nell'interesse del ceto creditorio e, dall'altro, si intende incentivare lo sviluppo di un mercato dei crediti concorsuali tra coloro che intendano liquidare immediatamente la posizione creditoria.<sup>214</sup>

I legittimati a presentare tale proposta concorrente sono uno o più creditori che rappresentino almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale. Chiaramente la proposta concorrente non può essere presentata, e se presentata non è ammissibile, quando sia stata avanzata da soggetti legati a qualsiasi titolo al debitore<sup>215</sup> ovvero da parti correlate<sup>216</sup>.

---

<sup>213</sup> Relazione illustrativa di accompagnamento del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; op. cit. p. 91.

<sup>214</sup> Relazione illustrativa di accompagnamento del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; op. cit. p.95.

<sup>215</sup> E quindi ne sono esclusi tutti i familiari: coniuge, convivente di fatto, parenti affini e fino al quarto grado.

<sup>216</sup>Intendendosi per tali soggetti, costituiti in forma societaria, controllati, controllanti o sottoposti a comune controllo, anche in relazione alla composizione degli organi amministrativi o in relazione a legami di carattere contrattuale.

La proposta di concordato concorrente ed il piano vanno presentati non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori, e deve essere corredata dalla relazione di un professionista indipendente, che può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale al fine di evitare inutili costi.

Parallelamente alle proposte concorrenti, possono esservi anche le offerte concorrenti. L'art. 91 C.C.I. ne definisce l'ambito di applicazione della disciplina e la fase del procedimento finalizzata ad accertare l'eventuale interesse di terzi. Il piano di concordato può comprendere già un'offerta irrevocabile da parte un soggetto già individuato dal debitore. L'offerta irrevocabile può innanzitutto avere ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni anche prima dell'omologazione. Il Tribunale o il Giudice delegato devono disporre che venga data idonea pubblicità dell'offerta irrevocabile al fine di acquisire delle offerte concorrente, disponendo successivamente con decreto l'apertura della procedura competitiva

Anche nella procedura concorrenziale, il Commissario Giudiziale è figura necessaria. Per espressa previsione di legge, è tenuto a valutare la congruità e l'opportunità della richiesta e a garantire il rispetto di obblighi di riservatezza. Dunque, sarà al contempo garante degli obblighi di riservatezza e garante della proficuità della procedura competitiva. Ad ogni modo, si tende a ritenere che tale figura debba sottostare a quanto disposto dal Tribunale nel decreto d'apertura in punto di accesso alle informazioni rilevanti.<sup>217</sup>

Le offerte concorrenti devono essere presentate in forma segreta, sono inefficaci quando non sono conformi a quanto disposto nel decreto del Giudice o del Tribunale e vengono rese pubbliche nel giorno fissato per la gara alla presenza degli offerenti. La procedura che si apre con le offerte concorrenti è pertanto una vera e propria gara che si conclude chiaramente con l'aggiudicazione.

---

<sup>217</sup> F. CAROSI, *Le offerte concorrenti nel concordato preventivo: l'art. 163 BIS L.F.*; su [www.lexology.com](http://www.lexology.com); 10 Novembre 2020; p. 4.

Per ciò che riguarda gli effetti del concordato per i creditori, occorre innanzitutto distinguere ancora oggi (sia in relazione alla Legge fallimentare, sia in relazione al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) tra quelli che si producono dalla data del deposito o della pubblicazione del ricorso introduttivo del debitore nel registro delle imprese da quelli che si producono a seguito dell'omologazione del concordato stesso. Su questi ultimi, che consistono nell'obbligatorietà del concordato omologato per tutti i creditori concorsuali (cioè anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso), senza pregiudizio per i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, è sufficiente osservare che l'art. 184 L. fall è stato riproposto senza modifiche nell'art. 117 C.C.I., anche per ciò che riguarda il secondo comma.<sup>218</sup> Pertanto, gli effetti che si producono sin dal primo istante sono di due tipi: anzitutto consistono in una moratoria del soddisfacimento dei crediti concorsuali e nella tutela della *par condicio creditorum*, mentre l'altro effetto riguarda la liquidazione del passivo. Quest'ultima avviene con le stesse regole del vecchio fallimento: non ci sono infatti grandi differenze tra l'art. 169 L. fall. e l'art. 96 C.C.I. Entrambe le fattispecie normative fanno riferimento alla data della presentazione della domanda di accesso.<sup>219</sup> Diversamente dalla liquidazione giudiziale (e dal fallimento), nel concordato preventivo gli effetti per i creditori non decorrono dalla data del provvedimento giudiziale di apertura, bensì da quella della presentazione (o dell'iscrizione nel registro delle imprese) della domanda di accesso al concordato. Ciò che cambia rispetto alla precedente Legge fallimentare sono le operazioni di voto dei creditori, in quanto con il Codice si assiste ad un'innovazione: è stata eliminata l'adunanza dei creditori, sostituita dall'espressione del voto per via telematica (art. 107). È affidato al Giudice delegato il compito di regolare con proprio decreto l'ordine

---

<sup>218</sup> P. F. CENSORI, *Gli effetti del concordato preventivo nei confronti dei creditori dalla legge fallimentare al Codice della crisi e dell'insolvenza*; in *Crisi D'impresa e Insolvenza* su [www.IICaso.it](http://www.IICaso.it); 28 Maggio 2019; p.1.

<sup>219</sup> Gli effetti di cui all'articolo 96 del codice si producono con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo: tuttavia sono comunque legati all'esito del giudizio di ammissione. Ciò infatti ha come conseguenza che, qualora il Tribunale si limiti a dichiarare inammissibile la domanda del debitore senza ulteriore provvedimento, tali effetti sono certamente destinati a decadere.

e l'orario delle votazioni. Il Commissario Giudiziale deve illustrare la propria relazione e le proposte definitive del debitore e dei creditori, laddove eventualmente presentate, almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione. Alla relazione del Commissario deve essere allegato anche l'elenco di tutti i creditori legittimati al voto e l'ammontare del loro credito o, meglio, l'indicazione dell'ammontare con cui sono ammessi al voto. Nei quindici giorni antecedenti alla votazione il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e i creditori stessi possono difatti formulare osservazioni e contestazioni. Non è possibile esprimere il proprio voto attraverso il meccanismo del silenzio assenso, in quanto il voto deve essere espressamente manifestato<sup>220</sup> ed essendo necessario per l'approvazione del concordato preventivo la maggioranza semplice degli ammessi al voto. In casi particolari però è necessaria un'ulteriore maggioranza: in particolare, quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, è necessario che venga raggiunta anche la maggioranza per teste dei creditori ammessi al voto. Inoltre, quando si è in presenza di concordato con divisione in classi, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto si raggiunge anche nel maggior numero di classi. Nel caso del concordato nel quale sono stata ammesse al voto anche più proposte concorrenti, si considera approvata la proposta che ha ottenuto la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto. Ancora, il Codice della crisi d'impresa conferma la regola generale della Legge fallimentare secondo cui i creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca, per i quali la proposta di concordato preveda l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto o in parte al loro diritto di prelazione. In aggiunta a tale disposizione, il Codice prevede espressamente che per tali creditori, se rinunciano all'intero credito o a parte di esso, vengono equiparati ai creditori chirografi per l'intero credito o per parte di quello rinunciato, dove identica equiparazione è inoltre prevista per la parte residua del credito di cui la proposta non preveda l'integrale

---

<sup>220</sup> B. QUATRARO, B. BURCHI, *La deliberazione e l'omologazione del concordato preventivo*; in *Riv. Normativa, giurisprudenza, dottrina e prassi - il nuovo diritto delle società*; Anno 14 – Numero 17; 21 settembre 2016; p. 93.

pagamento e vengono equiparati ai creditori chirografi per tale quota e hanno diritto per la stessa.

All'esito di votazione il Commissario giudiziale deve redigere apposito verbale indicando voti favorevoli e contrari, i nominativi dei votanti ed il loro ammontare, ed i creditori che non hanno esercitato il proprio diritto al voto. Tuttavia, anche in materia di voto sono state apportate modifiche dal decreto correttivo n.147/2020. Infatti, sono stati previsti termini leggermente più stringenti entro i quali il Commissario Giudiziale deve dare comunicazione al debitore ed agli altri interessati dell'avvenuto deposito della propria relazione definitiva. La comunicazione va infatti effettuata almeno sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto. È stato inoltre espressamente specificato che i provvedimenti del Giudice delegato debbono essere comunicati al debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.

Se il concordato è stato approvato dai creditori, il Tribunale fissa l'udienza in Camera di consiglio per l'omologa e la conseguente comparizione delle parti. Il provvedimento dovrà essere pubblicato presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale. Quest'ultimo deve poi notificare il provvedimento del Tribunale al Commissario Giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti<sup>221</sup> i quali entro dieci giorni prima dell'udienza dovranno depositare le proprie memorie in caso di opposizione. Il debitore invece può depositare memorie entro due giorni prima dell'udienza.

Il Tribunale, dopo aver deciso sulle opposizioni in Camera di consiglio, provvederà con sentenza all'omologazione del concordato preventivo. Con la sentenza di omologazione si conclude la procedura di concordato preventivo. La sentenza dovrà essere notificata e iscritta nel registro delle imprese entro il giorno successivo dal suo deposito in cancelleria e produce i suoi effetti sin dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.c. È tuttavia possibile che il Tribunale decida di non

---

<sup>221</sup> S. AMBROSINI, *Problemi in tema di voto nel concordato preventivo*; in Riv. *Fallimenti e Società*; 2017; p. 9.

omologare il concordato ed in questo caso viene dichiarata con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale. L'art. 51 C.C.I. prevede la possibilità di proporre reclamo avverso la sentenza del Tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o l'apertura della liquidazione giudiziale.

Il concordato omologato è poi obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso.<sup>222</sup> Nel nuovo Codice è previsto invece che la legittimazione a chiedere la risoluzione del concordato spetti non soltanto ai creditori ma anche al Commissario Giudiziale qualora un creditore gliene faccia richiesta (art. 119).<sup>223</sup>

In ultimo, a norma dell'art. 120 C.C.I. può aversi anche domanda di annullamento del concordato, e ciò in linea di continuità con la Legge fallimentare. L'istanza di annullamento può essere presentata sia dal Commissario Giudiziale sia da altro creditore interessato in contraddittorio con il debitore. Il concordato viene annullato quando è stato accertato che sia stato dolosamente esagerato il passivo, quando è stato accertato che è stata sottratta o dissimulata una parte dell'attivo.

Si può concludere affermando che il concordato preventivo nell'ambito del Codice è un istituto *«il cui utilizzo alla prova dei fatti potrà risultare sfavorito anche rispetto ad altri tradizionali strumenti di regolazione della crisi, che sono stati rivitalizzati, quali l'accordo di ristrutturazione dei debiti»*.<sup>224</sup> Anche se nella relazione illustrativa, il concordato preventivo è stato definito come uno degli *«strumenti più efficaci, se correttamente adoperati, per risolvere positivamente le crisi d'impresa o per*

---

<sup>222</sup> Un principio questo, già presente nel vecchio articolo 184 della Legge Fallimentare.

<sup>223</sup> Con questa novità si vuole evitare: *che vi siano procedure concordatarie che si prolungano per anni ineseguite in quanto i creditori, spesso scoraggiati dall'andamento della procedura e preoccupati dei costi per l'avvio di un procedimento giudiziale, non si vogliono assumere l'onere di chiederne giudizialmente la risoluzione*; Relazione illustrativa di accompagnamento del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; op. cit. p. 118.

<sup>224</sup> M. GREGGIO, *Il Concordato preventivo nel codice della crisi: il crepuscolo del "re"*; op. cit. p. 38.

*recuperare le potenzialità aziendali tuttora presenti in situazioni di insolvenza non del tutto irreversibile».*<sup>225</sup>

A conclusione del concordato preventivo rilevano le modifiche apportate dal Decreto c.d. “correttivo” del Codice, il n.147/2020. Infatti, la novella legislativa prevede alcune novità riguardanti gli atti di straordinaria amministrazione in materia di concordato preventivo. Ad esempio, l'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi dell'art. 94, comma 2, C.C.I. In caso di urgenza, infatti, il Tribunale, previo ascolto del Commissario giudiziale, può autorizzare l'esecuzione di questi atti senza dar luogo a pubblicità ed a procedure competitive. La ratio è quella di preservare l'interesse dei creditori e l'urgenza sta nel fatto che senza tali atti di straordinaria amministrazione verrebbe compromesso il loro interesse al soddisfacimento.

---

<sup>225</sup> Relazione illustrativa di accompagnamento del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; op. cit. p.11.

## 8. L'insolvenza di gruppo.

L'insolvenza di gruppo è una delle novità di maggiore rilievo affermata dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, introdotta per colmare una lacuna dell'ordinamento soprattutto per quel che riguarda le procedure di concordato preventivo.

Il fenomeno del gruppo di imprese, nonostante la sua crescente diffusione nell'odierna realtà economica, non forma oggetto, ad oggi, di una disciplina organica in ambito concorsuale, per lo meno fino all'avvento del D.Lgs. n.14/2019.<sup>226</sup>

Anzitutto, il Codice delinea in maniera definitoria la nozione di "gruppo" di imprese affermando all'art. 2 che per tali si intendono *«l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che ai sensi degli articolo 2497 e 2545-sepries del codice civile sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria che: l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento»*.

Seguendo il dettato normativo dell'art. 284 C.C.I., più imprese in stato di crisi o insolvenza appartenenti al medesimo gruppo possono proporre, con un unico ricorso, la domanda di accesso al concordato preventivo con un piano unitario o con più piani reciprocamente collegati e interferenti; ovvero alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61. Il ricorso è uno solo, mentre a scelta si potrà depositare un unico piano o più piani diversi ma comunque reciprocamente collegati. In entrambi i casi nella domanda si dovranno motivare le ragioni dell'una o dell'altra scelta tenuto conto del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese.

---

<sup>226</sup> V. PALLADINO, *Crisi del gruppo*; in *IFallimentarista.it*; 3 Giugno 2020; p. 2.

A tutela della *par condicio creditorum*, la presentazione della domanda riguardante le imprese del gruppo non comporta ovviamente l'unificazione delle rispettive masse passive e attive, che rimangono invece autonome e separate.<sup>227</sup>

La domanda di accesso deve contenere informazioni dettagliate<sup>228</sup> sulla struttura del gruppo a cui l'impresa appartiene e sui vincoli di natura contrattuale ovvero partecipativa onde questa è avvinta alle altre imprese del medesimo gruppo. Questa regola è nuova, in quanto la disciplina ad oggi vigente non impone alcun obbligo al riguardo, con la conseguenza che l'appartenenza di un'impresa ad un gruppo ed i legami partecipativi, contrattuali e finanziari onde essa è avvinta alle altre imprese del medesimo gruppo sono circostanze potenzialmente ignote al momento dell'apertura della procedura di crisi o di insolvenza e suscettibili di emergere solo in un momento successivo.<sup>229</sup> Il legislatore della riforma ha avviato pertanto una scelta certamente condivisibile, escludendo in materia ogni *automatismo* (nel senso della applicazione necessaria della medesima procedura concorsuale ad ogni impresa del gruppo che sia in crisi o insolvente) e adottando “ *un regime invece flessibile, basato sulla previsione di uno “zoccolo duro” rappresentato dall’obbligo (per gli organi gestionali) della cooperazione in ogni caso di coesistenza di più procedure concorsuali distinte a carico di imprese di un medesimo gruppo; e sulla previsione di una facoltà, per le imprese in crisi appartenenti ad un gruppo, di optare per la presentazione di un’unica domanda di accesso a procedure compositive o liquidative di gruppo*”<sup>230</sup>

Rilevante sul punto è la questione riguardante competenza e giurisdizione. In tema di giurisdizione, le singole imprese devono avere ciascuna una sede di interessi principale

---

<sup>227</sup> Non ci si deve mai discostare infatti dal requisito del maggior soddisfacimento dei creditori: deve essere sempre verificato avuto riguardo ai creditori di ciascuna impresa; così in G. D'ATTORE, *I concordati di gruppo nel codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Fallimento*, 2019, p. 277 e ss.

<sup>228</sup> Letteralmente: «*informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le società e imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'art. 2497bis del codice civile. L'impresa deve inoltre depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto*». (Art. 289, D.Lgs. n.14/2019).

<sup>229</sup> G. SCOGNAMIGLIO, *La crisi e l'insolvenza dei gruppi di società: prime considerazioni critiche sulla nuova disciplina*; in *Riv. Orizzonti del diritto commerciale*; Giappichelli Editore; Fascicolo 3/2019; p. 669.

<sup>230</sup> G. D'ATTORE, *I concordati di gruppo nel codice della crisi e dell'insolvenza*; op. cit. p. 286.

nello Stato italiano, mentre qualora abbiano il centro di interesse in circoscrizioni giudiziarie diverse sarà competente il Tribunale individuato ai sensi dell'art. 27 c.p.c. Di conseguenza, la competenza avverrà in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità di cui all'art. 2497 bis c.c., esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato. Il piano o i piani di concordato di gruppo possono prevedere, contemporaneamente, la continuità di alcune delle imprese facenti parte del gruppo e la liquidazione di altre. E' consentito contemplare nel piano di concordato operazioni infragruppo implicanti il trasferimento di risorse da una società all'altra, purché ciò sia confacente al miglior soddisfacimento delle ragioni dei creditori di ciascuna impresa; è stabilito che se ne dia espressamente atto nel piano ed un professionista indipendente che ne attesti l'importanza determinante ai fini della continuità aziendale, ferma restando la facoltà per i soci delle società interessate di tutelare i propri diritti mediante opposizione all'omologazione.

L'omologazione, tanto del concordato quanto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, presuppone una valutazione complessiva della situazione del gruppo, ma richiede comunque che i creditori di ciascuna impresa siano soddisfatti in misura non inferiore a quella che potrebbe risultare all'esito della liquidazione della singola impresa debitrice. Al fine di assicurare la stabilità del concordato, una volta che esso sia stato omologato, è previsto di concentrare nel giudizio di omologazione anche la tutela dei soci eventualmente dissenzienti rispetto ad operazioni societarie straordinarie previste nel piano di concordato (ciò che costituisce specifica attuazione del criterio di delega contenuto nell'art. 3, comma 2, lettera f), della l. n. 155 del 2017).<sup>231</sup>

La procedura unitaria comporta un beneficio anche in tema di costi considerato che il Tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico Giudice delegato ed un unico

---

<sup>231</sup> Relazione illustrativa di accompagnamento del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; reperibile al link: [http://www.ilfallimento.it/wp-content/uploads/2018/10/relazione\\_illustrativa\\_-\\_schema\\_di\\_d.lgs.\\_recante\\_codice\\_della\\_crisi\\_e\\_dellinsolvenza-1.pdf](http://www.ilfallimento.it/wp-content/uploads/2018/10/relazione_illustrativa_-_schema_di_d.lgs._recante_codice_della_crisi_e_dellinsolvenza-1.pdf); op. cit.218.

Commissario Giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia. I costi della procedura inoltre verranno ripartiti tra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.

Il Commissario con l'autorizzazione del giudice può poi richiedere alla CONSOB, o comunque a qualsiasi altra autorità pubblica, informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo ed alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.

In riferimento alla votazione, i creditori di ciascuna delle imprese che hanno presentato la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista da legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dalla società loro debitrice. Il concordato di gruppo è approvato quando le proposte delle singole imprese del gruppo sono approvate dalla maggioranza. Vengono escluse dal voto le imprese del gruppo titolari di crediti nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura. Infine, il Tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato, qualora ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani, che l'insolvenza di gruppo sia dotata di fattibilità giuridica ed economica tenendo conto del fatto che i creditori devono essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale di ogni singola società.

Dopo l'intervenuta omologazione, il concordato o il piano può essere annullato o risolto solo per ragioni riferibili alla totalità delle imprese facenti parte del gruppo, a meno che i motivi di annullamento o di risoluzione riferibili solo ad una o ad alcune di dette imprese non siano tali da compromettere in modo significativo l'attuazione del concordato anche per le altre.

Regole analoghe governano la liquidazione giudiziale del gruppo, ad eccezione del presupposto, qui individuato allorquando *«risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive»* (art. 287, comma 1, C.C.I.).

Scompare ogni riferimento alla continuità aziendale, seppure non possa escludersi che possa farsi luogo, per una o più imprese, all'esercizio provvisorio (art. 211), o all'affitto dell'azienda (art. 212) o, infine, alla cessione dell'azienda in funzionamento (art. 214).

Nell'ambito della liquidazione giudiziale è prevista, così come già nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, la possibilità di estendere la procedura ad altre imprese del gruppo insolventi (art. 287, comma 5). L'estensione può avvenire su iniziativa dello stesso curatore, il quale promuove l'accertamento dello stato di insolvenza – da ritenere dinanzi al medesimo Tribunale competente per l'intero gruppo – ovvero previa sollecitazione in tal senso rivolta agli organi di amministrazione e controllo della società insolvente.<sup>232</sup>

---

<sup>232</sup> L.FARENGA, *Prime riflessioni sull'insolvenza di gruppo nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*; in Riv. *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*; Giappichelli Editore; Fascicolo 5/2019; p. 1011.

## **9. La liquidazione giudiziale.**

La liquidazione giudiziale è regolata nel Titolo V del nuovo Codice. Anzitutto, la procedura della liquidazione giudiziale altro non è che la procedura sostitutiva del fallimento, avendo quale fine quello di liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti.

Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano, ai sensi dell'art. 121 C.C.I., agli imprenditori commerciali che non dimostrino di essere imprese minori (art. 2, comma 1, lettera d) e che siano in stato di insolvenza.

Il confronto col precedente articolo 1 L. fall. rivela che non vi è una differenza di presupposti tra l'odierna liquidazione giudiziale e il fallimento, rimanendo i medesimi sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.

Anche gli organi preposti rimangono gli stessi (Tribunale, Giudice delegato, Curatore e Comitato). Così come previsto dalla Legge fallimentare oltretutto, anche con il Codice il Tribunale ha gli stessi poteri, in particolare: provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del Giudice Delegato; può in ogni tempo sentire in Camera di Consiglio il Curatore, i creditori e il debitore e decide sulle doglianze e reclami nei confronti del Giudice delegato. Sempre in linea con quanto previsto dalla Legge fallimentare, anche nella liquidazione giudiziale il Tribunale che ne ha dichiarato l'apertura ha la medesima competenza. Se non che, per ragioni di coerenza con l'impianto generale del Codice, ed in particolare con l'esigenza di prevedere un modello processuale unico per l'accertamento dello stato di crisi e dell'insolvenza<sup>233</sup>, tale norma è stata inserita nell'art. 32 del Capo II del Codice dedicato alla competenza

---

<sup>233</sup> M. RUBINO, *Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti (artt. 121-141)*; in *La Liquidazione Giudiziale* a cura di Roberto Marcanesi; in *I Quaderni*; n.81; 2019; p. 51.

nel più vasto ambito del Titolo III e quindi delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

A rimanere invariati sono anche i compiti del Giudice Delegato, il quale esercita sempre funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura.

Per quanto riguarda gli effetti, l'art. 142 C.C.I. si pone anch'esso in linea di continuità con quanto stabilito dall'articolo della Legge fallimentare. Con riferimento al debitore e ai suoi beni, il debitore è privato dall'amministrazione e delle disponibilità dei suoi beni a seguito della sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale. L'amministrazione dei beni è affidata al Curatore, il quale è investito della legittimazione a compiere atti dispositivi del patrimonio destinato alla liquidazione giudiziale. Sono poi compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Il Curatore è legittimato a stare in giudizio per quanto concerne le controversie, anche pendenti, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale. Il debitore può intervenire nel giudizio solamente per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione per il reato di bancarotta o se l'intervento è previsto dalla legge. È ovvio che, se al debitore è sottratta l'amministrazione dei suoi beni, conseguentemente gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti dal medesimo eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci nei confronti dei creditori. Il Codice contiene poi un elenco di tutti quei beni e diritti che restano esclusi dalla liquidazione giudiziale. Rimangono infatti nel possesso e nell'amministrazione del debitore: i beni e i diritti di natura strettamente personale; gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli le cose che non possono essere pignorate ai sensi dell'art. 514 c.p.c. Vi sono poi i casi in cui parte del patrimonio può essere, in via definitiva o temporanea, può essere comunque conferita al debitore visto che potrebbe trovarsi nella condizione di non avere a disposizione mezzi di sussistenza per lui e per la famiglia. Ad esempio, la casa della quale il debitore è proprietario o

può godere in quanto titolare di altro diritto reale non può essere distratta da tale uso, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, fino al momento in cui l'unità immobiliare non è stata oggetto di liquidazione.

Per quanto riguarda poi gli effetti che la liquidazione giudiziale produce sui creditori, a ciò è dedicata la sezione III del Titolo V del nuovo Codice della crisi. Anche questa parte della liquidazione giudiziale, nonostante i necessari adattamenti lessicali, si conferma nella sostanza quanto nel contenuto nella corrispondente disciplina fallimentare (artt. 51-63 L. fall.) salvo qualche aggiunta e/o modifica. La liquidazione giudiziale incide ovviamente sulla possibilità, per i creditori, di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari individuali, sulla disciplina del concorso tra i creditori, ivi compresi quelli muniti di privilegi, sulla disciplina dei crediti pecuniari, crediti infruttiferi, obbligazioni e gli altri titoli di debito, crediti non pecuniari e rendite.

L'art. 152 C.C.I. apporta poi delle novità: il Giudice Delegato può provvedere ad assegnare i beni al creditore che ha presentato la domanda, una volta acquisita la valutazione dei beni; se il ricavato della vendita al netto delle spese o, nel caso di assegnazione, il valore di stima fosse superiore all'importo del credito ammesso al passivo con prelazione, il creditore dovrà versare l'eccedenza alla procedura; il Giudice Delegato, sentito il comitato dei creditori, può autorizzare il curatore ad acquisire alla procedura le cose oggetto di pegno o privilegio, pagando il creditore, oppure a procedere alla vendita con le modalità che il Giudice delegato adotta.

Per quanto riguarda poi gli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori, il principio di base è quello per cui l'attivo della liquidazione concorsuale non deve limitarsi esclusivamente a ciò che si trova nel patrimonio del debitore al momento dell'apertura della procedura, ma può, a determinate condizioni, ricomprendere anche beni e diritti fuoriusciti in data antecedente.

Al fine di perseguire il miglior soddisfacimento dei creditori, sia la Legge fallimentare che il Codice hanno adottato una serie di disposizioni volte proprio a ricostruire l'attivo concorsuale ed a reintegrare la garanzia patrimoniale del debitore diminuita per effetto

di quegli atti dispositivi effettuati entro il c.d. «periodo sospetto».<sup>234</sup> Una prima novità riguarda proprio il computo del periodo sospetto. Con la Legge fallimentare il periodo sospetto decorre a ritroso dal momento in cui avviene la dichiarazione di fallimento e decorre a ritroso dalla dichiarazione di fallimento. Il Codice della crisi per tutelare le ragioni della massa dei creditori, da un lato, fa decorrere il periodo sospetto dalla data di deposito dell'originaria «domanda» da cui è partito il procedimento che, non andato a buon fine, ha poi determinato l'apertura della liquidazione giudiziale e, dall'altro, precisa che sono soggetti a revoca non solamente gli atti compiuti in tale periodo, ma anche quelli effettuati dal deposito della domanda all'apertura della liquidazione.<sup>235</sup> Con riferimento all'amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale, anzitutto con l'apertura della liquidazione stessa, il Curatore deve procedere a ricercare immediatamente i beni; apporre, ove necessario, i sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore. L'apposizione dei sigilli è tuttavia possibile solamente quando il curatore non può effettuare immediatamente l'inventario, il quale deve essere redatto in realtà nel più breve termine possibile ai sensi dell'art. 195 C.C.I. Sempre il Curatore deve provvedere a redigere gli elenchi dei creditori e dei rispettivi crediti, il bilancio di esercizio e deve anche prendere in consegna beni e scritture contabili del debitore.

---

<sup>234</sup> Quel determinato lasso di tempo antecedente l'apertura del concorso.

<sup>235</sup> «La particolare locuzione utilizzata dal Codice della crisi («domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale») si spiega con la scelta del legislatore di prevedere un modello processuale unico di accertamento della crisi e dello stato di insolvenza, in seno al quale – ai sensi del primo comma dell'art.49, CCII – l'apertura della liquidazione giudiziale è subordinata alla definizione di eventuali domande di accesso a procedure di regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza alternative. In altri termini, se il debitore ha presentato domanda di accesso al concordato preventivo o domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, si dovrà prima esaurire l'iter giudiziario relativo a tali procedure e solamente a seguito del loro esito negativo, il tribunale potrà procedere all'apertura della liquidazione giudiziale. Considerato inoltre che, ai sensi dell'art.44, co. 1, lett. a), CCII – in analogia a quanto attualmente previsto del sesto comma dell'art.161, l. fall. – il debitore può chiedere al tribunale un termine per il deposito della proposta di concordato definitiva, ovvero degli accordi di ristrutturazione dei debiti, si comprende come l'apertura della liquidazione giudiziale possa intervenire in un momento anche di molto successivo alla presentazione dell'originaria domanda». In: M. RUBINO; *Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori* (Artt. 163-171 CCII); in *La Liquidazione Giudiziale a cura di Roberto Marcianesi*; in *I Quaderni*; n.81; 2019; p. 74.

La pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale comporta l'apertura del fascicolo informatico e l'assegnazione del domicilio digitale della procedura così come prescritto dall'art. 199 C.C.I.

Importante ed essenziale è poi l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi: questa fase è infatti finalizzata all'individuazione dei crediti che devono essere soddisfatti con i beni compresi nella liquidazione giudiziale. L'accertamento del passivo ha inizio con l'avviso ai creditori ed agli altri interessati della liquidazione giudiziale al fine di consentire loro di partecipare alla procedura. L'avviso di inizio liquidazione deve essere redatto dal Curatore, il quale senza indugio deve infatti procedere ad avvisare creditori e titolari di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili del debitore. Questi soggetti possono partecipare al procedimento di liquidazione giudiziale proponendo con ricorso o domanda di ammissione al passivo di un credito ovvero domanda di restituzione o rivendicazione di beni mobili od immobili. La domanda deve essere trasmessa almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. La domanda deve essere quanto più completa possibile.<sup>236</sup>

Al Curatore spetta redigere il progetto dello stato passivo dopo aver esaminato le domande di ammissione al passivo, le domande di restituzione o rivendicazione e le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui e dopo aver prodotto gli elenchi dei soggetti legittimati. Il progetto va depositato nella cancelleria del Tribunale e comunicato ai creditori e ai titolari di diritti sui beni del debitore almeno quindici

---

<sup>236</sup>Art. 201, co.3, D.Lgs. n.14/2019: Il ricorso contiene: a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1;

b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;

c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;

e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.

giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Costoro possono esaminare il progetto e presentare al curatore, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.

Con la fase della liquidazione dell'attivo vi è la predisposizione del programma di liquidazione, da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori; la cessione dei beni (vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco; cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni; vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi); infine la ripartizione delle somme ricavate dalla vendita. Tutti questi passaggi non hanno subito modifiche rispetto a quanto previsto dalla Legge fallimentare.

Infine, l'art. 233 C.C.I. enumera e specifica i casi di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale. Con i dovuti aggiustamenti rispetto all'art. 118 L. fall., i casi classificati sono quattro: se non sono state proposte domande di ammissione nei termini; se le ripartizioni parziali raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi o si sono estinti e sono stati soddisfatti tutti i debiti in prededuzione; è compiuta la ripartizione finale; è stata accertata l'inutilità della prosecuzione della procedura perché non permette di soddisfare, neanche in parte, i creditori concorsuali, il campione civile, le spese di procedura e i crediti prededucibili. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale è dichiarata, su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, con decreto motivato del Tribunale con il quale sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Il decreto di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale ovviamente può essere impugnato: con reclamo in Corte d'appello e acquista efficacia quando è decorso il termine di trenta giorni per proporre il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è stato rigettato in via definitiva. È tuttavia possibile la riapertura della procedura di liquidazione giudiziale nei casi e secondo le modalità disciplinate dall'art. 236 C.C.I. che riproduce totalmente quanto disposto dalla Legge fallimentare.

## CONCLUSIONI

Le analisi svolte nei capitoli precedenti hanno prodotto uno studio approfondito e, per certi versi anche critico, della novella legislativa dettata dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza. Attraverso l'exkursus storico normativo in materia fallimentare si è giunti infatti a determinare le differenze dettate dal sostanziale allontanamento concettuale di base tra la Legge Fallimentare e il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Comprendendo infatti il fondamento giuridico dietro le scelte legislative della Commissione Rordorf, si è riusciti a delineare le peculiarità, le differenze ed anche alcune criticità, degli strumenti e delle modifiche attuate dal Codice. Fin da ora si può pertanto affermare che, nonostante alcuni strumenti siano rimasti totalmente speculari a quelli disciplinati dal Decreto Regio n.267/42, l'impianto codicistico fin qui esaminato risulta comunque essere caratterizzato da forti e importanti note rivoluzionarie: occorre chiedersi, dunque, in che modo il sistema normativo è stato innovato e quali sono gli effetti operativi che le imprese dovranno affrontare o stanno già affrontando.

Preliminarmente occorre sottolineare la finalità di una buona legge fallimentare: facilitare l'uscita dal mercato di imprese che si trovano in una situazione di crisi irreversibile, possibilmente con bassi costi, e, allo stesso tempo, aiutare le imprese che si trovano in una fase di crisi reversibile a ristrutturarsi e a rimanere sul mercato. I dati ci dicono che alla prova dei fatti la disciplina fallimentare italiana aveva fallito in entrambi questi obiettivi.

Le principali novità possono essere sintetizzate in tre macro-aree, che ci permettono di riassumere i principali impatti della normativa sulla vita operativa delle imprese.

Il primo elemento chiave della Riforma è ravvisabile nella rivisitazione e nel rafforzamento degli organi di controllo: l'imprenditore avrà l'obbligo di istituire un assetto organizzativo che preveda un organo di controllo (Collegio sindacale e/o Revisore legale dei conti) adeguato alla struttura dell'impresa, alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.

La seconda macro-rivoluzione riguarda il cambio di prospettiva di analisi della gestione di una situazione di crisi: le valutazioni che dovranno portarsi in evidenza in un percorso di segnalazione di *pre-crisi* sono valutazioni di tipo “*forward looking*”. Questa innovazione ha rappresentato un passaggio storico poiché, tipicamente, molte delle analisi che vengono prodotte oggi sono basate su serie storiche attraverso le quali, grazie alla statistica, si cerca di capire quale sarà l’andamento futuro delle dinamiche principali dell’impresa. Dunque, il legislatore ha stabilito che l’ottica valutativa diventi di tipo previsionale, con strumenti operativi a supporto. Ci si riferisce, in un piano di maggior dettaglio, agli strumenti di allerta, i quali si basano su segnalazioni di eventi particolari che possano tempestivamente far emergere gli indizi della crisi. Gli indici sono stati codificati ed afferiscono a temi di solidità economica, patrimoniale e finanziaria, e ad un controllo di possibili ritardi nei pagamenti, reiterati e significativi, che potrebbero, in alcuni casi, legittimare la Pubblica Amministrazione ad effettuare una segnalazione di tipo “esterno”. Pertanto, gli amministratori dovranno disporre di idonei strumenti di monitoraggio in grado di prevedere l’andamento dei flussi economici. Fulcro della valutazione sarà la stabilità o la sostenibilità dei flussi di cassa attesi e futuri per un periodo di almeno sei mesi.

Infine, vengono introdotti dei meccanismi premianti e/o sanzionatori nel caso in cui non si sia ottemperato alla normativa in modo corretto. Tali meccanismi prevedono una collaborazione stretta tra i vari organi dell’impresa, essendo chiamati ad agire con trasparenza e precisione nello scambio di informazioni.

La *ratio* di queste scelte normative va ricercata nel fatto che i veri protagonisti della vita economica sono proprio gli imprenditori, della cui crisi, quindi, soprattutto ci si deve preoccupare ed occupare nel senso di applicare loro discipline preventive e adeguate.

L’obiettivo è quello di prevedere la crisi non per sanzionarla o aggredirla, ma per risanarla ed eliminarla. E, pur essendo certamente possibile che l’insolvente sia responsabile di qualche comportamento illecito, come tale da punire, con il Codice il pensiero dell’insolvenza come situazione finanziaria caratterizzata quasi esclusivamente dall’illiceità viene messa da parte. Con la Legge del ’42 sembrava

quasi vi fosse un vero e proprio pregiudizio dell'imprenditore c.d. "fallito", con la conseguenza che il fallimento avesse solo carattere sanzionatorio e punitivo. D'altro canto, la preoccupazione principale del legislatore del 1942 pareva esser quella di eliminare dal mercato le imprese insolventi col minor danno possibile per i creditori, riservando solo uno spazio marginale a soluzioni alternative. Con il Codice viene invece dato rilievo alla meritevolezza dell'imprenditore insolvente, tendendo a favorire quanto più possibile forme di ristrutturazione e risanamento. Non più quindi un'unica visione dell'imprenditore in crisi come "*decoctor ergo fraudator*", ma come possibilità di meritevolezza e risanamento.

Altro grado di dinamicità della nuova normativa sta poi nell'aver inteso fissare alcuni principi generali dando vita ad una disciplina di base, valevole per qualsiasi situazione di crisi o d'insolvenza, sulla quale poi innestare le regole più specificamente rivolte alle diverse categorie di possibili debitori (imprenditori grandi, medi o piccoli, professionisti, consumatori e debitori civili in genere). In materia di diritto fallimentare così si è passati dalla staticità antiquaria della Legge Fallimentare, al dinamismo attuale e preventivo dettato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Lo stesso Renato Rordorf ha affermato che "*il diritto dell'impresa costituisce, in certo senso, uno dei terreni nei quali maggiormente si avverte la contraddizione tra una sempre più enfaticamente enunciata esigenza di certezza e prevedibilità del diritto e la difficoltà di incasellare in regole rigidamente delineate una realtà, quale quella economica ed imprenditoriale, che per sua stessa natura è quanto mai multiforme e dinamica*".

Il Codice nasce pertanto per orientare l'imprenditore verso una prospettiva di risanamento dell'impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori; per consentirgli di disporre di un buon numero di alternative per affrontare una situazione economica sfavorevole e presidiare maggiormente i creditori sociali. Prevale l'idea che si debba cercare di salvaguardare il valore residuo dell'azienda, anziché disperderlo in prospettiva liquidatoria, dando così all'imprenditore l'opportunità di rimettersi in gioco e di cogliere eventuali ulteriori chances, anche e proprio in virtù della negativa esperienza fatta.

In conclusione, e alla luce del lavoro svolto, si può affermare che il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza si pone come lo strumento, costruito ad hoc, per consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e dell'imprenditore. Possiamo finalmente gettarci alle spalle la vecchia legge fallimentare, emanata più di settant'anni fa col R.D. n. 267 del 1942, nonché le più recenti, quanto meno congegnate disposizioni della Legge n. 3 del 2012 in tema di sovraindebitamento, per dare il benvenuto ad un unico, organico e moderno *corpus legi* in materia di crisi d'impresa. Un unico Codice che ha reso questo ambito del diritto attuale, dinamico e moderno.

## **Bibliografia**

ALVINO I., *Continuità aziendale, trasferimento d'azienda e tutela dell'occupazione nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*; in *Riv It Dir Lav* 2019, vol. II.

AMBROSINI S., *Problemi in tema di voto nel concordato preventivo*; in *Riv. Fallimenti e Società*; 2017.

APPIO C.L.; *L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente: una seconda chance per il debitore meritevole*; in *IlCaso.it* sez. Crisi d'impresa e insolvenza; 5 Marzo 2020.

BANA M.; *“Crisi d'impresa e ruolo dei sindaci nelle nove norme di comportamento”*, in *Riv. Diritto Societario*, 2015.

BATTAGLIA R.; *La crisi da sovraindebitamento nella giurisprudenza. Lo stato dell'arte*; in *Riv. Il fallimento*, 2/2018.

BATTAGLIA F.; *Il concordato preventivo liquidatorio nel nuovo codice della crisi*; in *www.EcNews.it -L'informazione quotidiana da professionista a professionista*; 29 Marzo 2019.

BENAZZI P.; *Il Codice della crisi d'impresa e l'organizzazione dell'imprenditore ai fini dell'allerta: diritto societario della crisi o crisi del diritto societario?*, in *Riv Delle Società*, 2019.

BENEDETTI L.; *L'applicabilità della business judgment rule alle decisioni organizzative degli amministratori*; in *Riv. Società*; 2019.

BENINCASA D.; *Le procedure in caso di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, 1° comma, lett. c)*; in *Giurisprudenza Italiana*, n. 4/2019.

BIANCHI C., *Crisi d'impresa e risanamento*, Milano, Ipsoa, 2010.

BOCCHINI R.; *La meritevolezza dell'accesso al credito nel sovraindebitamento del consumatore*; in *Riv. Giurisprudenza Italiana*; Luglio 2017.

BONELLI F.; *La responsabilità degli amministratori*; in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. COLOMBO-G.B. PORTALE, vol. IV, Torino, 1991.

BORGHII G., PEVERELLI M.; *Guida alle società*; in *Il Sole 24 ore Editore*; 2013.

BUCCARELLA G.; *I nuovi accordi di ristrutturazione dei debiti*; in *Teoria e pratica del diritto-Società e Fallimento*; Giuffrè Editore; 2013.

BUGANZA C., CORRADO M.; *Gli indici della crisi e le cooperative: una opportunità di miglioramento del Governo societario, Cooperative ed Enti non profit*, in *IlFallimentarista.it*, 2020.

BURRONI D.; *I piani attestati di risanamento nel Codice della crisi*, in A. Danovi e G. Acciarrio (a cura di), *Crisi d'impresa, V, Piani di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti*; Milano, Il Sole 24 Ore, 2019.

CAGNASSO O., *Il diritto societario della crisi fra passato e futuro*, in *Riv. Giurisprudenza Commerciale*, 2017, vol.I.

CALANDRA BUONAURA V., *Amministratori e gestione dell'impresa nel Codice della Crisi*, in *Riv. Giur. Comm*, 2020, vol.II.

CAMPIONE L.; *Offerte concorrenti di concordato*; in *www.IlFallimentarista.it*; 10 Gennaio 2020.

CAMPOBASSO G.F.; *Diritto commerciale – Diritto delle società*; UTET EDITORE; Torino, 2015.

CAROSI F.; *Le offerte concorrenti nel concordato preventivo: l'art. 163 BIS L.F.*; in *www.lexology.com*; 10 Novembre 2020.

CESARE F.; *La liquidazione controllata nel Codice della crisi e dell'insolvenza*, in *IlFallimentarista.it*, 22-1-2019.

CESIANO D.; *La Responsabilità degli amministratori e la quantificazione del danno da violazione dell'articolo 2486, 2 comma, c.c. le novità introdotte dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*; in *Riv. Il diritto fallimentare e delle società commerciali*; 3-4/2020.

CENSONI P.F.; *Ruolo e responsabilità del commissario giudiziale del concordato preventivo dopo le recenti modifiche della legge fallimentare e nella prospettiva della futura riforma*; in *Il.Caso.it*, *Crisi d'impresa e Fallimento*; 7 Luglio 2016.

CIRILLO D.; *La gestione delle società di persone e a responsabilità limitata nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*; in Riv. Del Notariato; fasc. N. 6, 1° dicembre 2019.

DANOVI A., GIACOMELLI S., RIVA P., RODANO G.; *Strumenti negoziali per la soluzione delle crisi d'impresa: il concordato preventivo*, in Riv. Banca D'Italia-Questioni di Economia e Finanza; Marzo 2018; n.430.

D'ATTORE G.; *I concordati di gruppo nel codice della crisi e dell'insolvenza*, in *IL Fallimento*, 2019.

D'ATTORRE G., *Prime riflessioni sulla delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in Riv. Delle Società, 2017.

DE CRESCENZO U.; *Le azioni di responsabilità*; in Riv. Dir. fall., 2003.

DE LUCA N., *Riduzione del capitale ed interessi protetti. Un'analisi comparatistica*, in Riv. Diritto Civile 2010, vol. II.

DE LUCA C.; *Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento*; in *Le Guida Pratiche di Fisco&Società*; in Quotidiano (mysolution.it); 2020.

DI GREGORIO A.; *I piani attestati di risanamento nel nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*; in [www.iusinitinere.it](http://www.iusinitinere.it); 6.12.2020.

DI MARZIO F., *Il diritto negoziale della crisi d'impresa*, GIUFFRÈ EDITORE; Milano, 2011.

DI MARZIO F.; *Obbligazione, insolvenza, impresa*; GIUFFRÈ EDITORE; Milano; 2019.

FARENCA L.; *Prime riflessioni sull'insolvenza di gruppo nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*; in Riv. Il diritto fallimentare e delle società commerciali; Giappichelli Editore; Fascicolo 5/2019.

FAROFOLFI A.; *Il concordato minore nel sovraindebitamento*; in *Ilfallimentarista.it*, 25-5-2018.

FERRARA P.; *Responsabilità degli amministratori di società e quantificazione dei danni in sede fallimentare*; in *Dir. fall.*, 2013.

FERRARI M.; *Sovraindebitamento*; in *Altalex.it*; 2019.

- FORMISANA R.; *Revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti*; in Riv. *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2013.
- FORTUNATO S.; *Codice della crisi e Codice civile: impresa, assetti organizzativi e responsabilità*; in Riv. *Delle Società*; 2019; vol. I.
- GIACALONE R.; *L'esdebitazione tra vecchia e nuova normativa*; su *Ecnews.it*; 13 Dicembre 2019.
- GREGGIO M.; *Il Concordato preventivo nel codice della crisi: il crepuscolo del "re"*; in *www.FallimentieSocietà.it – Osservatorio di diritto fallimentare e societario*; 2019.
- GUERRIERI G.; *Il collegio sindacale ed il sindaco unico nelle società a responsabilità limitata*; in Riv. *Giur. comm.*, 2018, vol. I.
- GULINELLI A.; *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel nuovo Codice della Crisi*; in *FiscoeTasse.com*; 8.8.2019.
- IBBA C.; *Il nuovo diritto societario tra crisi e impresa. Diritto societario quo vadis*; in Riv. *Soc.*, 2016.
- INZITARI B.; *Crisi, insolvenza, insolvenza prospettica, allerta: nuovi confini della diligenza del debitore, obblighi di segnalazione e sistema sanzionatorio nel quadro delle misure di prevenzione e risoluzione*; in Riv. *Diritto Bancario*; Aprile/Giugno 2020.
- JEANTET L.; VALLINO P.; *Commissario Giudiziale*; in *IlFallimentarista.it*; 9 Novembre 2017.
- JORIO A.; *La determinazione del danno risarcibile*; in Riv. *Giur. Comm.*, 2011.
- LAMANNA F.; *Le classi/categorie nell'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e nella convenzione di moratoria*; in *Il Fallimentarista.it*; 7 gennaio 2016.
- LANDUZZI F.; *Business judgment rule applicabile anche alle scelte organizzative*; in Riv. *Diritto Societario*; Settembre 2020.
- LIBERTINI M.; *La funzione di controllo nell'organizzazione della società per azioni, con particolare riguardo ai c.d. sistemi alternativi*; in Riv. *Di Diritto Societario*; Giappichelli, Torino; 1/2014.

- MACARIO F.; *Insolvenza, crisi d'impresa e autonomia contrattuale. Appunti per una ricostruzione sistematica delle tutele*; in *Rivista delle Società*, n. 1/2008.
- MAIDA M.E.; *Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento nel nuovo Codice della crisi*; in *Luiss Law Review*; n. 2/2019.
- MARCOLONGO D.; *La responsabilità nella fase di scioglimento*; in *Riv. di Dottrina e Giurisprudenza*; Milano, 2013.
- MARINELLI U.; *Revisione contabile principi e note metodologiche*; G. Giappichelli Editore, Torino, 2014.
- MENNILI A.; *Nuovi obblighi e responsabilità degli organi di amministrazione e controllo alla luce del Codice della crisi d'impresa*; in *Riv. Crisi e risanamento*; n.38/2020.
- MINUTUOLI G.; *Composizione della crisi da sovraindebitamento*; in *Collana Quaderni di Notariato*; Ipsoa; 2019.
- MINTUOLI G.; *Composizione della crisi da sovraindebitamento*; IPSOA, 2019.
- MOLA E.; *Il Sovraindebitamento nel nuovo codice della crisi di impresa e di insolvenza*; in *Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica*; 2019.
- MONTALENTI P.; *La responsabilità degli amministratori di società per azioni*; in *Riv. Giur. comm.*, 2017.
- MONTALENTI P.; *I doveri degli amministratori, degli organi di controllo e dei revisori nella fase di emersione della crisi*; in *AA.VV.*, "Diritto societario e crisi d'impresa"; Giappichelli Editore; Firenze.
- MOSCO G.D.; *Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento*; in *Luiss Law Review*; n. 1/2019; vol. I.
- NARDECCHIA A.; *Crisi d'impresa, autonomia privata e controllo giurisdizionale*; Milano, Ipsoa, 2007.
- NIGRO A.; *Il diritto societario della crisi: nuovi orizzonti?*, in *Riv. delle Società* 2018, vol. V.

NOCERA L.; *La proposta di concordato minore tra categorie civilistiche e regole operazionali*; in *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza a cura di Enza Pellecchia e Lara Modica*; Pacini Editore, 2020.

PALLADINO V.; *Crisi del gruppo*; in *IlFallimentarista.it*; 3 Giugno 2020.

PANZANI L.; *La proposta di Direttiva della Commissione UE: early warning, ristrutturazione e seconda chance*; in *Riv. Questa Rivista*; 2017.

PENSATO A.; *Manuale del revisore legale*; IPSOA Wolters Kluwer, VIII edizione, Milano, 2018.

PERRINO M.; *Gli accordi di ristrutturazione con banche e intermediari finanziari e le convenzioni di moratoria*; in *Riv. Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2016.

POLICARO G.A.; *La crisi d'impresa e gli strumenti di monitoraggio nel disegno di legge di riforma fallimentare*; in *Riv. Giurisprudenza Commerciale*; 2017, I.

PORTALE G.B.; *Verso un diritto societario della crisi*; in *AA.VV., "Diritto societario e crisi d'impresa"*, a cura di U. Tombari; Giappichelli Editore, 2014.

QUATRARO B., BURCHI B.; *Gli effetti del concordato preventivo per i creditori*; in *Riv. Il nuovo diritto delle società*; Fascicolo N. 18; 5 Ottobre 2016.

QUATRARO B., BURCHI B.; *La deliberazione e l'omologazione del concordato preventivo*; in *Riv. NORMATIVA, GIURISPRUDENZA, DOTTRINA E PRASSI- IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ*; Anno 14 – Numero 17, 2016.

QUATTROCCHIO L.M.; *L'accordo di ristrutturazione dei debiti e la convenzione di moratoria: la disciplina*; in *Riv. Diritto ed economia dell'impresa*; Fascicolo 1/2016; p.138.

RANALLI R.; *Speciale decreto "Contendibilità e soluzioni finanziarie" n. 83/2015: gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari. Alcune considerazioni critiche*; in *www.ilFallimentarista.it*; 2015.

RANIERI F.; *La responsabilità da false informazioni*; in *Riv. Giurisprudenza commerciale*; 2018.

RANALLI R. e N.; *Accordi di ristrutturazione bancaria e convenzioni di moratoria*; in *Officina del diritto*; Milano 2016.

RINALDI P.; SCUTIERO F.; *I presupposti per l'accesso alla procedura*, in *Concordato preventivo e con continuità aziendale*, a cura di Danovi-Acciari, Milano, 2019.

ROJAS E.; *Tribunale Pistoia, 27 dicembre 2013*; in *ilFallimentarista.it*; 2014.

RORDORF P.; *Prime osservazioni sul codice della crisi e dell'insolvenza*; in Riv. *I contratti*; Ipsoa, Milano 2019.

ROSCINI VITALI F.; *Tra sindaci e revisori informazione a tutto campo*; in *Il Sole 24 ore*, Milano, 21 dicembre 2010.

RUBINO M.; *Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti (artt. 121-141)*; in *La Liquidazione Giudiziale a cura di Roberto Marcianesi*; in *I Quaderni*; n.81; 2019.

RUSSO R.; *Collegio sindacale e prevenzione della crisi d'impresa*; in Riv. *Giur. comm.*; 2018, I.

SCOGNAMIGLIO G.; *La crisi e l'insolvenza dei gruppi di società: prime considerazioni critiche sulla nuova disciplina*; in Riv. *Orizzonti del diritto commerciale*; Giappichelli Editore; Fascicolo 3/2019.

SALAFI F.; *Profili di responsabilità degli amministratori di società di capitali*; in Riv. *Società*; 2005.

SALERNO M.; *La riforma della crisi d'impresa- D.Lgs. 12 Gennaio 2019, n.14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)*; Collana Lex Orienta n. 18; Edizioni Giuridiche Simone; 2019.

SALERNO F.; *La responsabilità del revisore tra nuove incertezze e vecchi problemi*; in Riv. *Soc.*, 2013.

SANZI S., BURRONI D.; *Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*; Zanichelli; Torino; 2019.

SFAMENI P.; *Art. 2409*; in *Le società per azioni*, diretto da Abbadessa, Portale, Milano, 2016.

SISIA S.; *L'art. 375 CCI: gestione degli assetti organizzativi societari e business judgment rule alla luce di recenti pronunce giurisprudenziali*; in *ilFallimentarista.it*; 7 Dicembre 2020.

- SIMEON M.; *Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: un nuovo dialogo fra diritto fallimentare e diritto del lavoro*; in Riv. Italiana di diritto del lavoro., 2019, I.
- SQUARROTTI V.; *Le funzioni del collegio sindacale*; in Riv. Giurisprudenza Italiana; Ottobre 2013.
- STRAMPELLI G.; *Capitale sociale e struttura finanziaria nella società in crisi*; in Riv. delle Società; 2012.
- TEDESCHI G. U.; *Il collegio sindacale*; in Commentario del codice civile; Utet Giuridica; 2015.
- TOMBARI U.; *Principi e problemi di "diritto societario della crisi"*; in AA.VV., "Diritto societario e crisi d'impresa"; Giappichelli Editore, Firenze.
- TRENTINI C.; *Piano attestato di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti. Le soluzioni della crisi alternative al concordato preventivo*; Ipsoa, 2016.
- VASSALLI F.; *La prevenzione delle crisi di impresa: bilancio attuale nella legislazione italiana, proposta de iure condendo. Primi appunti*; in Riv. Dir. Comm., 2011, I.
- VICARI A.; *I doveri degli organi sociali e dei revisori in situazioni di crisi d'impresa*; in Riv. Giurisprudenza Commerciale; 2013.
- VILLANI A., AMATURO B., ACUNZO G., MELONI M.; *Continuità aziendale: correnti sviluppi nell'ambito dei principi contabili e di revisione*; in Riv. Dottrina Commerciale; 2018, IV.
- VISCONNTI G.; *Crisi d'impresa e nuovo ruolo degli organi di controllo delle società*; in IlCommercialistaTelemaico.itCommercialista; 2019.
- VITIELLO M.; *Il piano del consumatore: natura del procedimento e conseguenze del suo inquadramento sistematico*; in Ilfallimentarista.it; 2017.
- ZANICHELLI V.; *La nuova disciplina del concordato preventivo*; Neldiritto Editore; 2019.
- ZANICHELLI V.; *Il ritorno della ragione o la ragione di un ritorno?*, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), 2015.

### ***Sitografia***

- [www.Altalex.it](http://www.Altalex.it)
- [www.commercialistatelematico.it](http://www.commercialistatelematico.it)
- [www.EcNews.it](http://www.EcNews.it)
- [www.FallimentieSocietà.it](http://www.FallimentieSocietà.it)
- [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- [www.ilfallimento.it](http://www.ilfallimento.it)
- [www.IIFallimentarista.it](http://www.IIFallimentarista.it)
- [www.iusinitinere.it](http://www.iusinitinere.it)
- [www.lexology.com](http://www.lexology.com)
- <https://www.revisionelegale.mef.gov.it>

### ***Giurisprudenza***

Cass. Civ. Sez. I 3 Giugno 1998, sent. n. 3483;

Cass. S. U. sent. 23 gennaio 2013, sent. n. 1521

Cass. Civ., Sez.I, sent. n. 17441/2016;

Cass. Civ. Sez.I 12 aprile 2018 sent. n. 9087

Cass. Civ. Sez. I, 18 gennaio 2018, sent. n. 1182;

Cass. Civ. Sez. II 7.1.2019, sent. n. 126.

Trib. Milano, 24 agosto 2011, in *Società*, 2012, p. 493;

Tribunale di Roma; Ordinanza 8.4.2020;